

# dossier

XIX Legislatura

5 dicembre 2025

## Misure urgenti in materia economica

D.L. n. 156/2025 – A.C. 2678-A



Senato  
della Repubblica



Camera  
dei deputati



SERVIZIO STUDI  
TEL. 06 6706-2451 -  [studi1@senato.it](mailto:studi1@senato.it)

Dossier n. 583/1



SERVIZIO STUDI -  
Dipartimento Bilancio  
TEL. 06 6760-2233 -  - [st\\_bilancio@camera.it](mailto:st_bilancio@camera.it)

Progetti di legge n. 520/1

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

D25156a.docx

## INDICE

|  |    |
|--|----|
| Articolo 1, commi 1-3 e 5 ( <i>Rifinanziamento di autorizzazioni di spesa in favore di RFI S.p.A.</i> ) .....  | 3  |
| Articolo 1, comma 3-bis ( <i>Versamenti Società Autobrennero S.p.A.</i> ) .....  | 5  |
| Articolo 1, commi 4 e 5 ( <i>Rifinanziamento fondo ERA – IFC</i> ).....  | 7  |
| Articolo 2, comma 1 ( <i>Incremento risorse Fondo prima casa</i> ) .....   | 9  |
| Articolo 2, commi 2 e 4 ( <i>Incremento del Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione</i> ).....   | 11 |
| Articolo 2, commi 3 e 4 ( <i>Incremento delle risorse per il finanziamento delle borse di studio degli specializzandi veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi</i> ). .... | 13 |
| Articolo 3, comma 1 ( <i>Adeguamento cronoprogrammi Piano nazionale investimenti complementari al PNRR</i> ) .....   | 16 |
| Articolo 3, commi 2 e 5 ( <i>Miglioramento genetico delle principali specie di interesse zootecnico</i> ) .....  | 20 |
| Articolo 3, comma 3 ( <i>Modalità di attribuzione delle risorse finanziarie statali alla Fondazione Human Technopole</i> ).....  | 24 |
| Articolo 3, comma 3-bis ( <i>Modifiche in materia di obbligo garanzia assicurativa per gli operatori dello spazio</i> ).....   | 26 |
| Articolo 3, comma 4 ( <i>Proroga della autorizzazione all'incremento della valorizzazione tariffaria dell'Istituto Mediterraneo per i trapianti e le terapie ad alta specializzazione - ISMETT</i> ) ..... | 28 |
| Articolo 3, comma 4-bis ( <i>Contributo a favore del Centro nazionale di adroterapia oncologica</i> ).....   | 30 |
| Articolo 3, comma 4-ter ( <i>Possibilità di impiego di risorse finanziarie per il personale del Servizio sanitario nazionale</i> ) .....   | 31 |
| Articolo 3, comma 4-quater ( <i>Razionalizzazione immobili pubblici – INVIMIT SGR S.p.A.</i> ) .....   | 32 |
| Articolo 3-bis ( <i>Disposizioni urgenti per l'utilizzo di fondi del PNRR da parte degli enti locali</i> ) .....   | 36 |
| Articolo 3-ter ( <i>Disposizioni urgenti per garantire le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica</i> ) .....  | 38 |
| Articolo 3-quater ( <i>Trasferimento al patrimonio dello Stato dell'ex Ospedale Forlanini e al patrimonio della Regione Lazio del Policlinico Umberto I di Roma</i> ) .....                                | 42 |
| Articolo 4, comma 1 ( <i>Risorse attribuite al Commissario straordinario per gli interventi necessari per i Giochi paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026»</i> ) .....                                 | 47 |

|   |    |
|---|----|
| Articolo 4, comma 2 ( <i>Campionato europeo di calcio “UEFA 2032” e impiantistica sportiva (norme su Istituto per il credito sportivo)</i> ) .....  | 50 |
| Articolo 4, comma 3 ( <i>Destinazione delle risorse del Fondo per le Paralimpiadi Milano-Cortina 2026</i> ).....  | 53 |
| Articolo 4, commi 4 e 8 ( <i>Finanziamento di Sport e salute Spa per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e dei nuovi giochi della gioventù, nonché a sostegno degli organismi sportivi nazionali</i> )..... | 54 |
| Articolo 4, commi 5 e 8 ( <i>Opera “Arena Pala Italia S. Giulia”</i> ) .....  | 59 |
| Articolo 4, comma 5-bis ( <i>Ristrutturazione dell'impianto natatorio olimpionico comunale “Daniela Samuele” di Milano</i> ) .....  | 60 |
| Articolo 4, commi 6-7-bis ( <i>Tassa di soggiorno per i comuni interessati dalle Olimpiadi invernali «Milano-Cortina 2026»</i> ) .....  | 61 |
| Articolo 4, comma 7-ter ( <i>Avvalimento del personale della società ALES-Arte lavoro e servizi S.p.A. da parte del Ministero del turismo</i> ).....  | 63 |
| Articolo 4, comma 7-quater ( <i>Oneri di investimento della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.»</i> ).....   | 65 |
| Articolo 4, comma 7-quinquies ( <i>Rilascio autorizzazioni impianti a fune realizzati per le Olimpiadi di Milano-Cortina</i> ).....   | 66 |
| Articolo 5, comma 1 ( <i>Contributo al Ministero della salute in relazione a sentenze di condanna e a transazioni</i> ) .....   | 68 |
| Articolo 5, comma 2 ( <i>Contributo a comuni capoluogo di città metropolitana destinatari di sentenze di condanna CEDU</i> ).....   | 69 |
| Articolo 5, comma 3 ( <i>Anticipazione a comuni aderenti al Consorzio ASA</i> )71   |    |
| Articolo 6 ( <i>Disposizioni urgenti in materia di riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa</i> ) .....  | 73 |
| Articolo 6-bis ( <i>Disposizioni urgenti per la chiusura della Gestione commissariale di Roma Capitale</i> ) .....  | 77 |
| Articolo 6-ter ( <i>Cooperazione di polizia in ambito migratorio</i> ) .....  | 86 |
| Articolo 7 ( <i>Disposizioni finanziarie</i> ) .....  | 88 |
| Articolo 8 ( <i>Entrata in vigore</i> ) .....   | 94 |

## Articolo 1, commi 1-3 e 5

*(Rifinanziamento di autorizzazioni di spesa in favore di RFI S.p.A.)*

**L'articolo 1, commi 1 e 2, incrementa le autorizzazioni di spesa a favore di RFI per la parte servizi del contratto di programma con il MIT, per un importo complessivo di 1.840 milioni di euro per il 2025.**

Il **comma 3** specifica che, nelle more dell'aggiornamento del contratto di programma, RFI è autorizzata ad utilizzare citate risorse per le finalità indicate. Il **comma 5** individua la **copertura finanziaria** degli oneri derivanti dalle citate autorizzazioni.

Si ricorda preliminarmente che i **rapporti tra concessionario** della Rete ferroviaria nazionale (**RFI S.p.A.**) e **concedente** (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) sono regolati da uno o più **contratti di programma**, stipulati per un **periodo minimo di cinque anni**, come previsto dall'[articolo 15 del decreto legislativo n. 112 del 2015](#), e aggiornabili e rinnovabili anche annualmente.

In particolare, il contratto di programma recepisce la pianificazione delineata in coerenza con gli indirizzi e i vincoli nazionali e comunitari relativi allo **sviluppo e alla gestione dell'infrastruttura ferroviaria** e alla programmazione **economico-finanziaria**, nonché con le esigenze industriali di RFI e con i bisogni e le aspettative delle imprese ferroviarie e degli altri stakeholder.

In particolare, secondo quanto stabilito dall'articolo 15, commi 5 e 4 del citato decreto, l'oggetto dei contratti di programma è la **disciplina della concessione di finanziamenti destinati alla manutenzione**, sia di tipo **ordinario** che di tipo **straordinario**, finalizzata al rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria, nonché di incentivi finalizzati a ridurre i costi di fornitura dell'infrastruttura e l'entità dei diritti di accesso all'infrastruttura stessa.

A partire dal 2013, ai sensi della delibera del CIPE 4/2012, i rapporti della Società con lo Stato sono regolati non più da un solo contratto ma attraverso **due atti: il CdP - parte Investimenti e il CdP - parte Servizi**. Nello specifico:

- la **parte investimenti** reca la **disciplina dei rapporti tra lo Stato e RFI** con riguardo alla realizzazione degli investimenti per lo **sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria**;
- la **parte servizi** contiene la disciplina del finanziamento delle attività di **gestione e manutenzione straordinaria** per la resilienza e la sostenibilità dell'infrastruttura ferroviaria nazionale.

A questo [link](#), l'aggiornamento per il 2023 del contratto di programma 2022-2026.

Per ulteriori approfondimenti in merito alla regolamentazione dei rapporti tra RFI e il MIT, si rimanda all'apposito [tema](#) nel portale della documentazione della Camera dei deputati.

Nel dettaglio, il **comma 1** dell'articolo in rassegna **incrementa di 1,4 miliardi di euro** per il **2025** il finanziamento destinato a Rete ferroviaria italiana - RFI S.p.A. per gli interventi di **manutenzione straordinaria** nell'ambito del contratto di programma parte servizi di cui all'[articolo 1, comma 86, della legge n. 266 del 2005](#).

Si ricorda che anche per il 2024 è stato disposto un incremento, pari a 500 milioni di euro, per la manutenzione straordinaria nell'ambito del contratto di programma parte servizi (articolo 1, comma 1 del D.L. n. [155 del 2024](#), conv. dalla legge 9 dicembre 2024, n. 189).

Il **comma 2 incrementa** di ulteriori **400 milioni di euro** per il **2025** l'autorizzazione di spesa per il **contratto di programma, parte servizi**, tra RFI e il MIT, di cui all'[articolo 1, comma 396 della legge n. 234 del 2021](#) (legge di bilancio 2022).

Si ricorda che la citata legge di bilancio 2022 già autorizza per il 2025 **1 miliardo di euro** per il finanziamento del contratto di programma, a cui vanno ad aggiungersi i 400 milioni di cui alla presente disposizione.

Si ricorda altresì che l'articolo 1, comma 2, del D.L. n. 155 del 2024 aveva stabilito anche per il 2024 l'integrazione, per un importo pari a 750 milioni di euro, dell'autorizzazione di spesa relativa al finanziamento del contratto di programma, parte servizi 2022-2027.

Più di recente, il [comma 531 dell'articolo 1 della legge n. 207 del 2024](#) (legge di bilancio per il 2025) ha incrementato di ulteriori 1,3 miliardi di euro l'autorizzazione di spesa per le citate attività per il periodo 2027-2036. Pertanto, per il 2027, le risorse stanziate dalla legge di bilancio per il 2025, pari a 248 milioni di euro, si aggiungono a quelle già stanziate dalla legge di bilancio del 2022, pari a 500 milioni.

Il **comma 3** dell'**articolo 1** autorizza RFI ad utilizzare le risorse di cui ai commi precedenti, per le finalità ivi indicate, **in attesa che questi stanziamenti vengano recepiti** nell'aggiornamento del contratto di programma, parte servizi.

Infine, il **comma 5** individua la **copertura finanziaria** degli oneri derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, pari a **1.840 milioni di euro per il 2025**, rinviando alle coperture finanziarie individuate dall'articolo 7 (per maggiori approfondimenti, si rimanda all'apposita scheda di lettura).

**Articolo 1, comma 3-bis**  
*(Versamenti Società Autobrennero S.p.A.)*

L'**articolo 1, comma 3-bis**, introdotto nel corso dell'esame in **sede referente**, include l'accantonamento annuale versato al **Fondo ferrovia** dalla società Autostrade del Brennero S.p.a. **tra i costi operativi della società**, ai fini del calcolo della **quota del margine operativo lordo** da essa **dovuta allo Stato**.

In particolare, l'**articolo 1, comma 3-bis**, interviene sull'**articolo 1, comma 2-ter**, del **decreto-legge n. 89 del 2024**, recante “Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica”.

La disposizione oggetto di modifica, al primo periodo, autorizza la **società Autobrennero S.p.a.** a versare all'entrata del bilancio dello Stato una somma pari a **euro 232.776.612,00** a integrale adempimento di quanto dovuto dalla medesima società a titolo di maggiori introiti per il periodo di gestione della concessione autostradale dal 1° maggio 2014 al 31 dicembre 2022.

Per le **annualità successive al 31 dicembre 2022**, al secondo periodo si stabilisce che la somma dovuta allo Stato dalla società Autostrada del Brennero S.p.a. è determinata nella misura percentuale del **27,25 per cento del margine operativo lordo** desunto dai bilanci di esercizio della medesima società, introducendosi quindi un meccanismo di calcolo automatico e proporzionale all'andamento economico della concessionaria.

Il **margine operativo lordo (MOL)** è un indicatore della redditività di un'azienda che misura il reddito generato dalla sua attività operativa ed è calcolato sottraendo i costi operativi dai ricavi, con l'esclusione di interessi, imposte e ammortamenti.

La disposizione in esame – intervenendo sul secondo periodo dell'articolo 1, comma 2-ter, del decreto-legge n. 89 del 2024 – specifica che tra i costi operativi, **ai soli fini dell'applicazione del medesimo comma**, è incluso l'accantonamento annuale al c.d. **Fondo ferrovia di Autobrennero**.

Tale Fondo è disciplinato dall'articolo 55, comma 13, della [legge n. 449 del 1997](#), ai sensi del quale la Società Autostrada del Brennero S.p.a. è stata autorizzata accantonare, in base al proprio piano finanziario ed economico e in regime di esenzione di imposta, una quota anche prevalente dei propri proventi in un fondo destinato al rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria attraverso il Brennero e alla

realizzazione delle relative gallerie nonché dei collegamenti ferroviari e delle infrastrutture connesse fino al nodo stazione di Verona nonché delle iniziative relative all'interporto di Trento, all'interporto ferroviario di Isola della Scala (Verona) e al porto fluviale di Valdaro (Mantova).

Pertanto, in virtù della novella in esame, l'accantonamento annuale versato da parte della società Autostrada del Brennero S.p.a. al Fondo ferrovia deve essere incluso, **per le annualità successive al 31 dicembre 2022 e solo ai fini del calcolo della somma da essa dovuta allo Stato a titolo di maggiori introiti**, tra i costi operativi sostenuti dalla medesima società.

## Articolo 1, commi 4 e 5 (Rifinanziamento fondo ERA – IFC)

L'**articolo 1, comma 4**, prevede un contributo a fondo perduto pari a 40 milioni di euro nell'anno 2025 all'*Economic Resilience Action* (ERA) *Program* dell'*International Finance Corporation* (IFC), parte del Gruppo Banca Mondiale, a beneficio del settore privato ucraino durante e dopo il conflitto e, al contempo, per rafforzare le potenzialità di intervento dell'IFC a beneficio delle imprese italiane.

Il **comma 5** reca la quantificazione degli oneri derivanti dalle autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, rinviando, per la relativa copertura finanziaria, alle disposizioni di cui all'articolo 7.

Nel dettaglio la disposizione in **esame incrementa di 40 milioni** di euro per l'anno 2025 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 [comma 582 della legge di bilancio 2017 \(legge n. 232 del 2016\)](#), che ha, in particolare, autorizzato la spesa di 10 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 e di 20 milioni di euro per l'anno 2019 per la partecipazione italiana a **centri di ricerca europei e internazionali** e ad altre iniziative internazionali.

Al riguardo si segnala che il ddl di bilancio per il triennio 2026/2028, attualmente all'esame del Parlamento, reca un rifinanziamento, in sezione seconda, di **77,3 mln** di euro per il 2026 del capitolo relativo a tale autorizzazione di spesa, nello stato di previsione del MEF (**cap. 1607**).

L'incremento previsto dal comma in esame è finalizzato a consentire l'erogazione **di un contributo a fondo perduto pari a 40 milioni** di euro nell'anno 2025 a favore del richiamato programma (ERA Program) dell'*International Finance Corporation* (IFC).

Come evidenziato dal Governo nella relazione illustrativa allegata al disegno di legge di conversione del decreto legge in esame, l'obiettivo dell'intervento è duplice: da un lato, sostenere il settore privato ucraino durante e dopo il conflitto; dall'altro, rafforzare le potenzialità operative della IFC a beneficio delle imprese italiane impegnate o interessate a investire nell'area.

• ***L'International Finance Corporation (IFC)***

L' ***International Finance Corporation (IFC)***, con sede a Washington e alla quale l'Italia aderisce ai sensi della [legge 23 dicembre 1956, n. 1597](#), è la struttura per il settore privato del **Gruppo Banca Mondiale**.

I 178 Paesi membri provvedono alla dotazione di capitale e collettivamente ne determinano le regole di funzionamento.

Compito istituzionale dell'IFC è la promozione di investimenti sostenibili nel settore privato **in paesi in via di sviluppo ed economie in transizione**.

Come evidenziato dal Governo nella relazione illustrativa allegata al disegno di legge di conversione del decreto legge in esame, in occasione della Conferenza per la ricostruzione dell'Ucraina, svoltasi a Roma il 10 e l'11 luglio 2025, **il Gruppo della Banca Mondiale** – che dal febbraio 2022, ha mobilitato complessivamente 81 miliardi di dollari a sostegno dell'Ucraina, di cui 2,6 miliardi di dollari attraverso l'*International Finance Corporation* a favore del settore privato - **ha annunciato un ampio pacchetto di impegni e iniziative**.

La medesima Relazione rende noto che l'impegno dell'Italia si inserisce nel più ampio piano di investimenti che l'IFC realizzerà tramite l' *Economic Resilience Action Program*, per un valore complessivo di circa 900 milioni di dollari. Il pacchetto prevede sia **finanziamenti a rischio proprio dell'IFC**, sia strumenti di finanza mista messi a disposizione da diversi *partner* per lo sviluppo, al fine di attenuare i rischi connessi.

Gli obiettivi principali del Programma sono:

- 1) garantire la continuità dell'attività economica e l'approvvigionamento di beni essenziali (compresi gli *input* critici per i principali produttori agricoli);
- 2) sostenere le infrastrutture economiche vitali;
- 3) rispondere ai bisogni delle persone sfollate e dei comuni maggiormente colpiti.

L'IFC interverrà principalmente attraverso garanzie a breve termine, strumenti di liquidità e sostegno al capitale circolante.

Il comma 5 reca la quantificazione degli oneri derivanti da tutte le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, pari a 1.840 milioni di euro per l'anno 2025, rinviando per la relativa copertura finanziaria alle disposizioni di cui all'articolo 7.

## Articolo 2, comma 1

*(Incremento risorse Fondo prima casa)*

**L'articolo 2, comma 1, incrementa la dotazione del cosiddetto “Fondo di garanzia per la prima casa” per l'anno 2025.**

In particolare la disposizione incrementa la dotazione **del Fondo** previsto dall'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n.147, **di 75,6 milioni di euro per l'anno 2025.**

Si ricorda che il Fondo di garanzia per la prima casa è stato rifinanziato, nel corso della legislatura con l'assegnazione di 430 milioni di euro per l'anno 2023 (articolo 1, comma 75 della legge n. 197 del 2022), di 282 milioni per l'anno 2024 (articolo 1, comma 8, della legge di bilancio 2024), di 130 milioni di euro per l'anno 2025 e di 270 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 (articolo 1, comma 114 della legge di bilancio 2025).

L'[art. 1, comma 48, della legge 147 del 2013](#), contiene la disciplina relativa alla garanzia riconosciuta del **Fondo di garanzia per la prima casa**.

Essa è concessa **nella misura massima del 50 per cento della quota capitale**, tempo per tempo in essere sui finanziamenti connessi all'acquisto e ad interventi di ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza energetica di unità immobiliari, site sul territorio nazionale, **da adibire ad abitazione principale del mutuatario** da parte dei conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché dei giovani che non hanno compiuto trentasei anni di età. Gli interventi del Fondo di garanzia per la prima casa sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. La dotazione del Fondo può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici ovvero con l'intervento della Cassa depositi e prestiti Spa, anche a valere su risorse di soggetti terzi e anche al fine di incrementare la misura massima della garanzia del Fondo.

La **regolamentazione del Fondo** è contenuta nel [decreto interministeriale del 31 luglio 2014](#) - emanato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - ha definito i termini e le modalità di intervento del Fondo e **ne ha affidato a Consap la gestione**, prevedendo l'emanazione da parte del Dipartimento del Tesoro di un apposito **Disciplinare per la regolamentazione degli adempimenti**, sottoscritto in data 15 ottobre 2014.

Nel citato decreto interministeriale è precisato (articolo 3) che sono ammissibili alla garanzia del **Fondo i mutui ipotecari di ammontare non superiore a 250 mila euro**, erogati in favore dei mutuatari per l'acquisto anche con accolto da frazionamento, ovvero per l'acquisto e per interventi di ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza energetica, **di unità immobiliari site sul territorio**

**nazionale, da adibire ad abitazione principale del mutuatario.** Tali unità immobiliari non devono rientrare nelle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (catelli e palazzi di pregio storico o artistico) e non devono avere le caratteristiche di lusso indicate nel decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 2 agosto 1969, n. 1072.

In data 8 ottobre 2014 è stato stipulati il Protocollo d'intesa tra il Dipartimento del Tesoro e l' Associazione bancaria italiana (ABI) per la disciplina delle modalità di adesione dei soggetti finanziatori all'iniziativa del Fondo.

**La legge di bilancio 2025 ha indicato che i soggetti beneficiari** delle misure del Fondo sono **esclusivamente** (e non più prioritariamente):

- 1) giovani coppie;
- 2) nuclei familiari monogenitoriali con figli minori;
- 3) conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati,
- 4) giovani che non hanno compiuto trentasei anni di età.

Ferma l'ipotesi di accesso alla garanzia al 50%, è **stata prevista**, dall'articolo 64, comma 3, del decreto-legge n. 73 del 2021, **la possibilità di richiedere l'innalzamento della garanzia all'80%** per i soggetti non superiore a 40 mila euro annui e richiedono un mutuo superiore all'80% del prezzo d'acquisto dell'immobile, comprensivo di oneri accessori. Tale possibilità originariamente prevista fino al 31 dicembre 2021 è stata più volte prorogata, **da ultimo fino al 31 dicembre 2027**, dalla legge di bilancio 2025.

Si ricorda che anche per l'anno 2025 opera l'estensione **prevista dalla legge di bilancio 2024** (articolo 1 commi 9 e 10), **della categoria dei soggetti beneficiari** del regime di maggior favore per l'accesso al Fondo, **che ricomprende anche le famiglie con 3, 4, ovvero 5 o più figli minori di 21 anni** con la contestuale elevazione rispettivamente a 45.000 del valore massimo dell'ISEE, e all'85% dell'importo della garanzia per i nuclei familiari con quattro figli di età minore di 21 anni ed a 50.000 e al 90% per i nuclei familiari con 5 o più figli minori di 21 anni.

Si ricorda infine che con riferimento all'utilizzo del citato Fondo, Consap presenta annualmente alle Camere un'apposita relazione ([qui](#) il link alle relazioni presentate nel corso della XIX legislatura).

Il **comma 4** prevede che la copertura finanziaria della presente disposizione (unitamente alle previsioni dei commi 2 e 3) sia definita ai sensi dell'articolo 7, alla cui scheda di lettura si rinvia per approfondimenti.

## Articolo 2, commi 2 e 4

*(Incremento del Fondo per l'innovazione tecnologica  
e la digitalizzazione)*

**L'articolo 2, comma 2, incrementa il **Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione** di 3,5 milioni di euro per il **2025**.**

Secondo quanto indicato dal comma 4 del presente articolo, alla copertura dei relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 7 del provvedimento in esame (si veda in proposito la relativa scheda di lettura del presente dossier).

### • *Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione*

Il Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione è stato istituito, con una dotazione iniziale di 50 milioni per il 2020, dall'articolo 239 del decreto-legge 34/2020 (c.d. decreto Rilancio).

Le risorse del Fondo, apposte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del consiglio dei ministri, per essere assegnate al Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, che provvede alla gestione.

Il Fondo è destinato alla copertura delle spese per interventi, acquisti e misure di sostegno, attività di assistenza tecnica e progetti nelle seguenti materie:

- innovazione tecnologica;
- attuazione dell'agenda digitale italiana ed europea;
- programma strategico sull'intelligenza artificiale;
- strategia italiana per la banda ultra larga;
- digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e delle imprese;
- strategia nazionale dei dati pubblici, anche con riferimento al riuso dei dati aperti;
- sviluppo e diffusione delle infrastrutture digitali materiali e immateriali e delle tecnologie tra cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni;
- diffusione delle competenze, dell'educazione e della cultura digitale.

La dotazione del Fondo è stata incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2022, 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 20 milioni di euro per l'anno 2024 dalla legge di bilancio 2022 (L. 234/2021, art. 1, comma 380).

Successivamente, la legge di bilancio 2025 (L. 207/2024, art. 1, comma 624) ha ridotto la dotazione del Fondo per far fronte alla copertura degli oneri per il funzionamento del Comitato nazionale per la celebrazione del bicentenario della morte di Alessandro Volta pari a 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, sono individuati gli

interventi destinatari delle risorse del Fondo, tenendo conto degli aspetti correlati alla sicurezza cibernetica e delle competenze dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (si veda da ultimo il DPCM 29 gennaio 2025, recante il riparto del Fondo per il 2025).

## Articolo 2, commi 3 e 4

**(Incremento delle risorse per il finanziamento delle borse di studio degli specializzandi veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi)**

**L’articolo 2, comma 3, modificato nel corso dell’esame in sede referente, incrementa di 4.423.830 euro per il 2025 e di 2.026.830 euro annui a decorrere dal 2026 le risorse previste per il finanziamento delle borse di studio corrisposte agli specializzandi appartenenti alle categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi, disponendo il conseguente incremento del livello del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato.**

Il successivo **comma 4, modificato nel corso dell’esame in sede referente** conseguentemente alle modifiche relative al precedente comma 3, stabilisce che agli oneri derivanti dall’articolo 2 si provvede in base a quanto previsto dall’articolo 7 del decreto-legge in esame.

**L’articolo 2, comma 3, modificato nel corso dell’esame in sede referente, incrementa di 4.423.830 euro per l’anno 2025 e di 2.026.830 euro annui a decorrere dall’anno 2026** (nel testo originario del comma 3 in commento tale incremento era pari a 2.026.830 euro annui a decorrere dal 2025) l’autorizzazione di spesa prevista dall’articolo 1, comma 340, della [L. n. 207 del 2024](#) (legge di bilancio per il 2025), pari a 30 milioni di euro annui dal 2025, riguardante il finanziamento delle **borse di studio corrisposte agli specializzandi** appartenenti alle seguenti categorie: **veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi**. Inoltre, dispone che, in conseguenza di tale intervento, il livello del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato è incrementato di 4.423.830 euro per l’anno 2025 e di 2.026.830 euro annui a decorrere dall’anno 2026.

Si ricorda che l’articolo 1, **comma 339**, della **legge di bilancio per il 2025** ([L. n. 207 del 2024](#)) ha aggiunto i commi 1-bis e 1-ter all’articolo 8 della [legge n. 401 del 2000](#)<sup>1</sup>, riguardante le **scuole di specializzazione di area sanitaria non medica**. La norma, in particolare, ha disposto che, a decorrere dall’anno accademico 2024-2025, agli specializzandi di area non medica - veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi -, sia corrisposta **una borsa di studio per tutta la durata legale del corso** pari a **4.773 euro lordi annui**, su base mensile, da parte delle stesse università presso cui operano le scuole di specializzazione. Alla **ripartizione e all’assegnazione** a favore delle università delle **risorse** previste per il finanziamento della **formazione degli specialisti interessati** per l’anno

<sup>1</sup> Norme sull’organizzazione e sul personale del settore sanitario

accademico di riferimento **si provvede con D.P.C.M.**, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze (comma 1-*bis*)<sup>2</sup>. Conseguentemente, è stato **abrogato l'articolo 2-bis del D.L. n. 42 del 2016**<sup>3</sup> (comma 1-*ter*) che, nelle more di una definizione organica della materia, ha consentito l'attivazione delle scuole di specializzazione, riservate alle categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi, in deroga alla disciplina ordinaria della **formazione relativa alla specializzazione non medica**, di cui all'articolo 8, comma 1, della citata legge n. 401 del 2000 (v. *infra*).

Il **comma 340** della citata legge di bilancio per il 2025 (**recante l'autorizzazione di spesa incrementata dal comma in commento**) ha disposto che, per le finalità previste dal comma 339, il finanziamento sanitario corrente sia incrementato di **30 milioni di euro** per l'anno 2025 e che, ai medesimi fini e nell'ambito del medesimo finanziamento sanitario corrente, sia vincolato lo stesso importo a decorrere dal 2026.

Il **comma 341** ha stabilito, per provvedere a quota parte degli oneri derivanti dal comma 340, pari a **30 milioni di euro per l'anno 2025**, la corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del D.L. n. 282 del 2004<sup>4</sup>.

Si ricorda, inoltre, che il citato articolo 8, comma 1, della legge n. 401 del 2000 dispone che il **numero di laureati** appartenenti alle categorie sanitarie dei **veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi iscrivibili alle scuole di specializzazione post-laurea** è **determinato ogni tre anni** secondo le medesime modalità previste per i medici dall'articolo 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368<sup>5</sup>, ferma restando la rilevazione annuale del fabbisogno anche ai fini della ripartizione annuale delle borse di studio nell'ambito delle risorse già previste.

In base al predetto articolo 35 del D.Lgs n.368 del 1999, le Regioni e le province autonome, tenuto conto delle relative esigenze sanitarie e sulla base di una approfondita analisi della situazione occupazionale, individuano il fabbisogno dei medici specialisti da formare comunicandolo al Ministero della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

In proposito, nella seduta del 6 novembre 2025 della Conferenza Stato-Regioni è stato sancito l'Accordo riguardante a determinazione del fabbisogno formativo di specialisti da formare per le professioni di biologo, chimico, farmacista, fisico,

---

<sup>2</sup> In base a quanto riportato nel sito del Dipartimento per il programma di Governo, il D.P.C.M. relativo alla ripartizione e all'assegnazione delle risorse per il finanziamento delle borse di studio assegnate agli specializzandi dell'area sanitaria non medica non è stato ancora adottato.

<sup>3</sup> *Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca* (conv. con mod. dalla L. n.89 del 2016).

<sup>4</sup> *Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica* (conv. con mod. dalla L. n. 307 del 2004).

<sup>5</sup> *Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE*.

odontoiatra, veterinario e psicologo, di cui all’articolo 8, comma 1, della legge 29 dicembre 2000, n. 401, per gli anni solari 2025, 2026, 2027.

**Il comma 4, modificato nel corso dell’esame in sede referente** in conseguenza delle modifiche apportate al precedente comma 3 (v. *supra*), stabilisce che agli oneri derivanti dall’articolo 2, pari a **83.523.830 euro per l’anno 2025** e a **2.026.830 euro annui** a decorrere **dall’anno 2026** (nel testo originario del comma 4 in commento tali oneri erano pari a 81.126.830 euro per il 2025 e a 2.026.830 euro annui dal 2026), si provvede in base a quanto previsto dall’articolo 7 del decreto-legge in esame<sup>6</sup>.

---

<sup>6</sup> “*Disposizioni finanziarie*”, per maggiori dettagli, si consulti la scheda del presente dossier relativa all’articolo 7.

**Articolo 3, comma 1**  
*(Adeguamento cronoprogrammi  
Piano nazionale investimenti complementari al PNRR)*

L'articolo 3, comma 1, dispone che **gli obiettivi finali individuati nei cronoprogrammi procedurali del Piano Nazionale Complementare (PNC) al PNRR devono essere raggiunti, pena la revoca delle risorse, entro il termine massimo del 31 dicembre 2026 oppure entro il 31 dicembre dell'ultima annualità di iscrizione nel bilancio dello Stato delle risorse allo scopo previste a legislazione vigente, qualora successiva all'anno 2026.**

Si evidenzia che i cronoprogrammi procedurali e i cronoprogrammi finanziari degli interventi del PNC sono individuati negli allegati del D.M. 15 luglio 2021 e del D.M. 1° agosto 2021. In tale allegati, i cronoprogrammi hanno termine entro il 2026. La norma in esame dispone che **gli obiettivi finali individuati nei cronoprogrammi procedurali devono essere raggiunti, pena la revoca delle risorse, entro il 31 dicembre 2026 oppure entro il 31 dicembre dell'ultima annualità - qualora successiva all'anno 2026 - di iscrizione nel bilancio dello Stato delle risorse allo scopo previste a legislazione vigente.**

La norma prevede, inoltre, che **con D.M. può essere disposto un eventuale aggiornamento degli obiettivi intermedi**, ai sensi dell'art. 1, comma 7, del D.L. 59 del 2021 il quale prevede, per ciascun intervento o programma del PNC, l'individuazione mediante decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dall'entrata in vigore dello stesso decreto-legge, degli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati in relazione al cronoprogramma finanziario.

Il **Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC)** è finalizzato ad integrare, con risorse nazionali, gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per complessivi **30,6 miliardi** di euro per gli anni dal 2021 al 2026. Il [decreto-legge n. 59 del 2021](#) ha assegnato le risorse ai Ministeri competenti ed ha individuato 30 progetti e interventi, 24 dei quali sono finanziati esclusivamente dal PNC, mentre 6 sono ricompresi anche nel PNRR e risultano pertanto cofinanziati con risorse aggiuntive. Per ciascun programma sono individuati l'amministrazione titolare, l'importo del finanziamento e, per i programmi cofinanziati, la componente del PNRR a cui afferiscono.

Con interventi legislativi successivi (decreto-legge n. 19 del 2024, decreto-legge n. 113 del 2024 e legge n. 207 del 2024) le risorse del PNC

sono state rimodulate e in parte definanziate. Le risorse attualmente previste dal PNC ammontano a **28,63 miliardi** di euro.

Il [decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021](#) ha individuato per i 24 interventi e programmi del PNC gli obiettivi iniziali, intermedi e finali (**cronoprogramma procedurale**), determinati in relazione al **cronoprogramma finanziario** e coerenti con gli impegni assunti nel PNRR con la Commissione europea ([allegato 1](#)). Il cronoprogramma procedurale e quello finanziario dei 6 programmi cofinanziati dal PNRR sono stati individuati con il [decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° agosto 2022](#) (si veda in particolare l'[allegato 1](#)), il quale ha altresì definito le modalità di monitoraggio.

L'articolo 7, comma 1, del **decreto-legge n. 13 del 2023** aveva previsto un **aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali** di cui all'allegato 1 del D.M. MEF 15 luglio 2021, da attuare con decreto MEF di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di PNRR “ferma restando la necessità che siano assicurati il rispetto del cronoprogramma finanziario e la coerenza con gli impegni assunti con la Commissione europea nel PNRR sull'incremento della capacità di spesa collegata all'attuazione degli interventi del PNC.” Dal [Report n. 9](#) della Ragioneria generale dello Stato sull'attuazione del PNC (adempimenti e attività al 31 dicembre 2023) si desume che **la revisione dei cronoprogrammi non ha tuttavia avuto corso** in quanto, nonostante la conclusione delle attività istruttorie di competenza finalizzate alla definizione del decreto, non è stato perfezionato il necessario concerto tra le Amministrazioni competenti sul provvedimento.

Il **decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19** (articolo) 1 ha introdotto una serie di disposizioni di carattere finanziario per la realizzazione degli investimenti del PNRR, come modificato dalla Decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, oltre a misure per la realizzazione degli investimenti non più finanziati a valere sulle risorse del PNRR e misure di **revisione del Piano nazionale per gli investimenti complementari**. La norma, in sostanza, ha determinato una **rimodulazione del PNC**, con uno spostamento degli stanziamenti di alcune misure in anni successivi, e una **riduzione di circa 1,1 miliardi del PNC** utilizzati a copertura (congiuntamente ad altre risorse) del rifinanziamento del Fondo di rotazione per l'attuazione degli interventi inclusi nel PNRR. I commi 2-4 dell'articolo 1 disciplinano la **procedura per la verifica dei costi di realizzazione degli interventi** previsti dal PNC. In particolare, si prevede la presentazione da parte del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR di una **informativa congiunta al CIPESS**, entro il 31 marzo 2024 e successivamente con cadenza semestrale, sui costi afferenti alla realizzazione degli interventi del PNC. Il **9 luglio 2024** si è tenuta l'informativa congiunta al CIPESS del Ministro dell'economia e delle finanze

e del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR sui costi e le obbligazioni giuridicamente vincolanti degli interventi e degli investimenti del PNC (ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.L. 19/2024).

L'articolo 1, comma 11, del D.L. n. 19 del 2024 ha previsto, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, l'emanazione di un **decreto** del Ministro dell'economia e delle finanze che provveda all'**aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali**, contenenti gli obiettivi iniziali, intermedi e finali, dei programmi e degli **interventi del PNC**, fermo restando il rispetto del cronoprogramma finanziario, al fine di adeguarli alle modifiche del Piano introdotte dall'articolo 1. Tale decreto di aggiornamento non risulta emanato.

L'articolo 8 del **decreto-legge n. 113 del 2024** ha disposto l'**accantonamento di 756,7 milioni di euro** a valere su **specifici interventi del PNC** (indicati nell'[Allegato 3](#)), nel presupposto che a valere sugli stessi non sussistano obbligazioni giuridicamente perfezionate (presupposto da verificare entro il 30 settembre 2024). Una quota di 750 milioni di tali risorse accantonate è destinata alla copertura degli eventuali oneri derivanti dall'estensione della misura del credito d'imposta per la ZES unica del Mezzogiorno, prevista dall'art. 1 del D.L. n. 113 del 2024.

La **legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025)** ha operato ulteriori modifiche al PNC mediante **definanziamenti e riprogrammazioni** di spesa in **Sezione II**, concernenti molteplici iniziative. Si segnalano al riguardo i definanziamenti riguardanti gli interventi di competenza del Ministero della Cultura (-171,6 milioni), i contratti di filiera del MASAF (-184,5 milioni), il rinnovo del materiale per il trasporto ferroviario merci (-45 milioni), il rinnovo delle flotte - navi (-66 milioni).

In conseguenza di ciò, l'ammontare delle risorse complessivamente previste per l'attuazione del Piano ad oggi ammonta a **28,63 miliardi di euro** (fonte: [Corte dei conti, deliberazione 28 luglio 2025](#)).

Per quanto riguarda il **monitoraggio dell'attuazione del PNC** si ricorda che il [D.M. 15 luglio 2021](#), in attuazione del D.L. n. 59 del 2021 (art. 1, comma 7), prevede l'utilizzo delle procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche (**MOP**) previste dal D.Lgs. n. 229 del 2011. Per gli interventi cofinanziati dal PNRR, il monitoraggio è effettuato attraverso **Regis**, il sistema unitario per la programmazione, attuazione, monitoraggio, controllo e rendicontazione del PNRR.

Il **PNC** è oggetto anche di **due traguardi** della Riforma 1.9. Riforma della pubblica amministrazione **del PNRR**:

Il **traguardo M1C1-55** prevede l'estensione al bilancio nazionale della metodologia utilizzata per il PNRR mediante l'istituzione di un **sistema semplificato di traguardi e obiettivi** per la pianificazione, l'esecuzione e il finanziamento di progetti nell'ambito del PNC. Per l'attuazione del traguardo

è stata stabilita l'estensione della disciplina del PNRR al PNC (art. 14 del D.L. n. 77 del 2021) ed è stato istituito un sistema semplificato di traguardi e obiettivi simile a quello del PNRR per la pianificazione, l'esecuzione e il finanziamento di progetti nell'ambito del PNC. Gli **obiettivi iniziali, intermedi e finali dei programmi e degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari** sono stati individuati nell'allegato 1 del **decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021**, adottato in attuazione dell'art. 1, comma 7, del D.L. n. 59 del 2021;

Il **traguardo M1C1-62**, al fine di **migliorare l'assorbimento degli investimenti**, prevede una **relazione** che dia conto dell'impatto delle azioni volte a fornire assistenza tecnica e sviluppo di capacità, migliorare la capacità di pianificare, gestire ed eseguire le spese in conto capitale finanziate attraverso il bilancio nazionale e conseguire un **significativo assorbimento delle risorse del Fondo complementare assegnate fino al 2024**. In attuazione del traguardo è stata pubblicata la [\*\*relazione finale \(giugno 2025\)\*\*](#) che documenta il rafforzamento della capacità amministrativa e gestionale con riferimento all'attuazione del Piano Nazionale Complementare (PNC). Ai fini dell'analisi è stata considerata una dotazione finanziaria di **29,69 miliardi, con un'estensione del periodo di riferimento fino al 2032**. Il valore considerato per definire le risorse effettivamente spendibili al 31 dicembre 2024, riferito alle sole annualità 2021-2024, è di 21,53 miliardi di euro. Il **valore di assorbimento delle risorse PNC al 31 dicembre 2024** risulta pari al **64,97%**, un dato considerato superiore alla media storica di assorbimento della spesa per investimenti nel bilancio dello Stato, pari al 58,54% nel periodo 2011-2020.

Si segnala infine che la Ragioneria generale dello Stato effettua un monitoraggio dell'attuazione del Piano nazionale complementare con [\*\*relazioni trimestrali\*\*](#). L'ultima Relazione disponibile, tuttavia, contiene dati aggiornati al 31 dicembre 2023.

## Articolo 3, commi 2 e 5

*(Miglioramento genetico delle principali specie di interesse zootecnico)*

**L’articolo 3, comma 2, stanzia 1,9 milioni di euro per il 2025 per l’attività di miglioramento genetico delle principali specie di interesse zootecnico.**  
Il comma 5 individua la relativa copertura finanziaria.

L’articolo 3, comma 2, stanzia 1,9 milioni di euro per il 2025 per l’attività di miglioramento genetico delle principali specie di interesse zootecnico, richiamando il rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato.

Per un approfondimento in materia di aiuto di Stato in agricoltura si rimanda all’apposita [sezione](#) del tema web a cura del Servizio Studi della Camera dei deputati.

L’articolo 3, comma 5, quantifica gli oneri della disposizione in esame, pari a 1,9 milioni di euro e ne individua relativa la copertura finanziaria in base a quanto previsto dall’art. 7 del provvedimento in esame.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla relativa scheda sull’articolo 7 del presente dossier.

### • Normativa di riferimento per il miglioramento genetico degli animali da allevamento

Il miglioramento genetico degli animali da allevamento è un processo scientifico che mira ad aumentare le prestazioni produttive e riproduttive, selezionando riproduttori con caratteristiche desiderabili. Si basa sulla scelta di animali con un migliore patrimonio genetico per perfezionare la loro progenie e, in ultima analisi, ottenere animali più produttivi, efficienti e resistenti, attraverso l’applicazione di tecniche tradizionali e moderne, come la genomica.

#### **Normativa dell’Unione europea**

La normativa europea vigente fornisce un quadro armonizzato per il miglioramento genetico: uniforma la gestione dei libri genealogici, la definizione e conduzione dei piani di selezione, i requisiti per prove e indici genetici, assicurando parità di trattamento agli allevatori e favorendo sia il progresso genetico delle razze produttive sia la conservazione della biodiversità animale.

La disciplina del miglioramento genetico degli animali da allevamento è stata profondamente riformata con il [Regolamento \(UE\) 2016/1012](#) del Parlamento Europeo e del Consiglio (cosiddetto “Regolamento sulla riproduzione degli animali”). Tale Regolamento – in vigore dal 1º novembre 2018 – ha istituito norme

uniche e armonizzate per la riproduzione, gli scambi commerciali intra-UE e l'importazione da Paesi terzi di animali riproduttori di razza pura (bovini, suini, ovini, caprini, equini) e dei suini ibridi riproduttori, nonché del loro materiale germinale.

Tra i punti chiave della normativa dell'Unione europea si segnalano:

- il **riconoscimento degli enti selezionatori** (e ibridatori per la specie suina) e l'**approvazione dei programmi genetici** secondo criteri uniformi. Ogni associazione di allevatori o impresa che soddisfa determinati requisiti può essere riconosciuta come ente selezionatore per una certa razza o specie, e i suoi programmi di selezione devono essere autorizzati dall'autorità competente dello Stato membro. È previsto che il riconoscimento dell'ente sia distinto dall'approvazione del programma di miglioramento: l'organizzazione deve presentare almeno un programma genetico da approvare contestualmente al riconoscimento;
- i **registri genealogici e di ibridazione**: sono stabilite regole comuni per la tenuta dei libri genealogici degli animali di razza pura e dei registri zootecnici per i suini ibridi;
- le **prove di performance e valutazioni genetiche**: la normativa dell'Unione europea fissa principi per l'esecuzione delle prove e la stima dei valori genetici che siano uniformi e affidabili.
- l'**Autorità competente**: agli Stati membri è richiesto di designare un'Autorità competente incaricata di riconoscere gli enti selezionatori, approvare e sorvegliare i programmi genetici e assicurare il rispetto della disciplina europea.

### ***Normativa interna***

La normativa italiana attuale, in linea con quella europea, definisce un sistema integrato per il miglioramento genetico, in cui: le autorità pubbliche (Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e Ministero Salute) vigilano e coordinano; gli enti selezionatori qualificati gestiscono i libri genealogici e i piani di selezione per ciascuna razza, mentre organismi tecnici terzi garantiscono la raccolta imparziale dei dati di performance.

La normativa di riferimento si rinviene nel [decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52](#) – recante “Disciplina della riproduzione animale in attuazione dell'articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154” – che ha riorganizzato la normativa nazionale adeguandola al Regolamento (UE) 2016/1012.

Il d. lgs. n. 52/2018 individua i principi fondamentali della disciplina relativa alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione animale per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla Politica agricola comune, in modo da perseguire, omogeneamente sul territorio nazionale, la corretta gestione del patrimonio genetico delle razze di interesse zootecnico nei settori della riproduzione, selezione, ricostituzione, creazione di nuove razze e conservazione della biodiversità zootecnica, ferme restando le competenze attribuite dall'ordinamento vigente alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e nel rispetto del principio di separazione tra le attività di miglioramento genetico, di competenza nazionale, e quelle di consulenza, di competenza regionale.

In sintesi, la disciplina normativa prevede:

- il **Ministero dell'agricoltura, delle foreste e della sovranità alimentare** quale autorità nazionale competente, come richiesto dal Regolamento (UE) 2016/1012. Al Ministero spetta quindi il **riconoscimento degli enti selezionatori** (e degli enti ibridatori per i suini) che soddisfano i requisiti previsti dal Regolamento comunitario. Contestualmente, il MASAF **approva i programmi genetici** proposti da tali enti, previo parere del Comitato nazionale zootecnico. Il Ministero mantiene il **potere di vigilanza**: verifica periodicamente la **corretta esecuzione dei programmi genetici** approvati e può revocarne l'autorizzazione se necessario. Inoltre, il Ministero approva gli eventuali registri degli ibridi suini riproduttori e i relativi disciplinari tecnici, la cui gestione operativa spetta agli enti selezionatori della specie suina;
- **libri genealogici e registri**: l'iscrizione degli animali in un libro genealogico approvato è elemento fondamentale per attestare l'appartenenza a una razza e per la relativa certificazione genealogica ufficiale. Viene recepita la distinzione terminologica prevista a livello comunitario tra libri genealogici per le razze pure e registri per gli ibridi (suini);
- **raccolta dati e valutazioni genetiche**: le attività di raccolta dei dati in allevamento ai fini del miglioramento genetico possono essere svolte direttamente dagli enti selezionatori oppure da soggetti terzi delegati dagli enti stessi ed è prevista la conservazione dei dati;
- **Comitato Nazionale Zootecnico**: istituito con [D.M. n. 2108 del 26 febbraio 2020](#), composto da rappresentanti del Ministero dell'agricoltura, della salute e delle regioni e province autonome. Per l'approvazione dei programmi genetici il MASAF deve acquisire il parere del Comitato che ha, inoltre, compiti di regolazione, standardizzazione e indirizzo dell'attività di raccolta dati negli allevamenti. L'attività di raccolta dati negli allevamenti finalizzata alla realizzazione dei programmi genetici per le specie bovina, bufalina, suina, ovina, caprina, equina e asinina ha lo scopo di mettere a disposizione degli enti selezionatori tutte le informazioni sugli animali necessarie per alimentare i libri genealogici, valutare gli animali ed individuare i riproduttori. La raccolta dati si realizza sistematicamente negli allevamenti e viene attuata secondo le previsioni di uno specifico disciplinare;
- **linee guida per la valutazione e il corretto svolgimento di programmi genetici** ([D.M. 28 luglio 2022](#)). I programmi genetici sono valutati e approvati sulla base delle linee guida, in particolare in relazione allo scopo che il programma intende perseguire. Si ricorda che un programma genetico può perseguire uno o più dei seguenti scopi: miglioramento della razza; conservazione della razza; creazione di una nuova razza; ricostituzione di una razza.

Si ricorda, infine, che per l'**erogazione dei contributi a favore degli enti selezionatori**, è stato adottato il [D.M. 9 agosto 2021](#) che fissa i criteri per lo stanziamento delle risorse per lo **svolgimento dei programmi genetici** e di salvaguardia della biodiversità ad interesse zootecnico, compresa l'attività di tenuta

dei libri genealogici, miglioramento genetico, realizzazione e gestione dei centri genetici.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia all'apposita [sezione](#) sul miglioramento genetico degli animali del sito del MASAF.

*Alla luce di quanto riportato, si valuti l'opportunità di specificare l'ambito di applicazione della disposizione in esame.*

### Articolo 3, comma 3

***(Modalità di attribuzione delle risorse finanziarie statali alla Fondazione Human Technopole)***

L'**articolo 3, comma 3**, pone in via permanente le modalità, già stabilite in via transitoria, di attribuzione delle risorse finanziarie statali alla Fondazione Human Technopole. La novella<sup>7</sup> sopprime la limitazione temporale dell'ambito di tali modalità alle somme individuate dal Piano programmatico dell'attività scientifica pluriennale 2020-2024<sup>8</sup> – denominato anche Piano strategico 2020-2024 – della Fondazione e inerenti alle annualità dal 2019 al 2024 dello stanziamento statale di cui all'articolo 1, comma 121, della [L. 11 dicembre 2016, n. 232](#), e successive modificazioni. In base alle modalità in oggetto, che ora diventano permanenti, le risorse finanziarie statali sono erogate con cadenza trimestrale.

Più in particolare, le modalità in oggetto sono stabilite mediante il richiamo dell'articolo 3, comma 12, del [D.L. 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1996, n. 425](#), e successive modificazioni; tale normativa prevede, in via generale e a eccezione delle fattispecie ivi individuate, che gli impegni sui capitoli del bilancio dello Stato, relativi a erogazioni a favore di soggetti ed enti, pubblici o privati, siano assunti con cadenza trimestrale per quote di pari importo (con la possibilità di una rimodulazione diversa dei singoli importi – ferma restando la cadenza trimestrale – in relazione alle effettive e documentate esigenze di fabbisogno); ogni erogazione è effettuata entro il decimo giorno dall'inizio del trimestre di riferimento<sup>9</sup>.

La norma che trovava invece finora applicazione<sup>10</sup> per la suddetta Fondazione per le annualità successive all'anno 2024 prevedeva, invece, che le risorse fossero attribuite sulla base dello stato di avanzamento delle attività in oggetto.

Si ricorda che la suddetta Fondazione è un ente di diritto privato operante nell'ambito della ricerca, multidisciplinare e integrata, nei settori della salute, della genomica, dell'alimentazione e della scienza dei dati e delle decisioni; la finalità generale della Fondazione è costituita dall'incremento degli

---

<sup>7</sup> La novella concerne l'articolo 1, comma 276, lettera *a*), della [L. 27 dicembre 2019, n. 160](#), e successive modificazioni.

<sup>8</sup> Per la parte generale del Piano (non comprensiva degli allegati), si rimanda al seguente [link](#).

<sup>9</sup> Si ricorda che per la Fondazione in oggetto, ai sensi del citato articolo 1, comma 121, della L. n. 232 del 2016, le risorse sono accreditate su un conto infruttifero della Tesoreria dello Stato intestato alla medesima Fondazione.

<sup>10</sup> Cfr. il citato articolo 1, comma 121, della L. n. 232 del 2016.

investimenti, pubblici e privati, nei settori della ricerca intesa alla prevenzione e alla salute.

Sono membri fondatori il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero della salute e il Ministero dell'università e della ricerca, ai quali è attribuita la vigilanza sulla Fondazione. Previo consenso di tali membri, sono soggetti partecipanti le persone fisiche e gli enti che contribuiscano per un periodo di almeno tre anni, mediante apporti di risorse in denaro non inferiori ad una quota minima, pari allo 0,5 per cento dell'apporto pubblico in ragione d'anno (il contributo è versato annualmente).

### **Articolo 3, comma 3-bis**

**(Modifiche in materia di obbligo garanzia assicurativa  
per gli operatori dello spazio)**

Il **comma 3-bis dell'articolo 3, introdotto nel corso dell'esame in sede referente**, modifica la norma che regola l'assicurazione a copertura dei danni derivanti dall'attività spaziale al fine di prevedere che l'obbligo di risarcire il danno per la compagnia assicurativa concerne l'ipotesi di danno **cagionato dall'operatore o dai suoi dipendenti e preposti**. Viene in particolare soppresso il riferimento all'obbligo di risarcimento nell'ipotesi di comportamento doloso dell'operatore o dei suoi dipendenti e preposti.

La disposizione in commento modifica l'articolo 21 della legge 13 giugno 2025, n. 89, che disciplina l'obbligo di stipulare contratti assicurativi o altre idonee garanzie finanziarie a copertura dei danni derivanti dall'attività spaziale.

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 89 del 2025 l'operatore è responsabile dei danni cagionati in conseguenza delle attività spaziali condotte. L'operatore è **sempre tenuto al risarcimento dei danni cagionati a terzi sulla superficie terrestre nonché agli aeromobili in volo e alle persone e cose che si trovano a bordo di questi ultimi**. La responsabilità è esclusa solo se l'operatore prova che i danni sono stati causati, in via esclusiva e con dolo, da un terzo estraneo all'operazione spaziale e che il fatto del terzo non poteva essere impedito, ovvero se prova che i danni sono stati causati esclusivamente dal danneggiato.

In particolare forma oggetto di modifica il comma 5 che, nel testo vigente, dispone che l'assicuratore sia tenuto a risarcire il danno **anche se derivato da dolo** dell'operatore o dei suoi dipendenti e preposti, purché questi abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni e nei limiti delle loro attribuzioni.

Attraverso la modifica introdotta si prevede che l'obbligo di risarcire il danno riguardi l'ipotesi di danno **cagionato dall'operatore o dai suoi dipendenti e preposti** che abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni e nei limiti delle loro attribuzioni.

Si segnala che l'articolo 1900 del Codice civile, in termini generali prevede che **l'assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave** del contraente, dell'assicurato o del beneficiario, salvo patto contrario per i casi di colpa grave, mentre è **obbligato per il sinistro cagionato da dolo o da colpa grave delle persone del fatto delle quali l'assicurato deve rispondere**.

Si segnala che il comma 7 del medesimo articolo 21, prevede che nei casi previsti dal comma 5 (nella vigente formulazione ivi incluso il **danno cagionato con dolo** dell'operatore o dei suoi dipendenti e preposti), l'assicuratore **abbia azione di rivalsa contro l'operatore per la somma pagata al terzo danneggiato.**

Sembra pertanto che l'azione di rivalsa si riconosca in via generale all'assicuratore anche nei casi in cui sussista esclusivamente il nesso di causalità tra danno prodotto e condotta dell'operatore o dei suoi dipendenti o preposti purché questi abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni e nei limiti delle loro attribuzioni.

A tal proposito si ricorda che l'articolo 1917 del codice civile, in tema di assicurazione della responsabilità civile sancisce che nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è **obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto.** Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi. L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, **ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede.**

Inoltre l'articolo 144, comma 2, del Codice delle assicurazioni private, in materia di assicurazione RCA, dispone che l'impresa di assicurazione ha diritto di rivalsa verso l'assicurato **nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.**

### Articolo 3, comma 4

*(Proroga della autorizzazione all'incremento della valorizzazione tariffaria dell'Istituto Mediterraneo per i trapianti e le terapie ad alta specializzazione - ISMETT)*

Il **comma 4 dell'articolo 3**, al fine di sostenere la transizione nel nuovo ospedale ISMETT - Istituto mediterraneo per i trapianti e le terapie ad alta specializzazione -, di cui [all'Accordo per la coesione 2021-2027 per la Regione Siciliana del 27 maggio 2024](#), approvato dalla Giunta regionale, da ultimo, il 23 gennaio 2025 e alla [delibera CIPES](#) del 29 novembre 2024, **dispone** la proroga fino al 31 dicembre 2030 dell'**autorizzazione alla Regione siciliana** – attualmente prevista fino al 31 dicembre 2025 - **ad incrementare la valorizzazione tariffaria dell'attività sanitaria** e delle funzioni del citato ISMETT.

Il **comma 4 dell'articolo 3**, al fine di sostenere la transizione nel nuovo ospedale ISMETT - Istituto mediterraneo per i trapianti e le terapie ad alta specializzazione -, di cui [all'Accordo per la coesione 2021-2027 per la Regione Siciliana del 27 maggio 2024](#), approvato dalla Giunta regionale, da ultimo, il 23 gennaio 2025 e alla [delibera del Comitato Interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile – CIPES](#) - n. [82/2024](#) del 29 novembre 2024<sup>11</sup>, **dispone** la proroga fino al 31 dicembre 2030 dell'**autorizzazione alla Regione siciliana** – attualmente prevista fino al 31 dicembre 2025 - **ad incrementare la valorizzazione tariffaria dell'attività sanitaria** e delle funzioni del citato ISMETT.

La relazione illustrativa evidenzia che la disposizione di proroga si rende necessaria per garantire la continuità delle prestazioni sanitarie erogate dall'Istituto, in ragione della persistente e peculiare complessità gestionale che ne caratterizza l'attività. Tale proroga non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto la disposizione vigente, della quale si protrae l'efficacia nel tempo, prescrive, la compensazione dei maggiori costi con gli interventi necessari di razionalizzazione su altre parti della spesa sanitaria regionale, nel rispetto degli obiettivi del Piano di rientro sanitario cui è sottoposta la Regione Siciliana.

---

<sup>11</sup> *Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2021-2027 - Imputazione programmatica quota amministrazioni centrali. (Delibera n. 77/2024).*

In proposito va ricordato che l'articolo 1, comma 236 della legge di bilancio per il 2024 ([L. n. 213/2023](#)<sup>12</sup>) ha disposto la proroga fino al 31 dicembre 2025 dell'**autorizzazione alla Regione siciliana** – attualmente prevista fino al 31 dicembre 2024 - **ad incrementare la valorizzazione tariffaria dell'attività sanitaria** e delle funzioni dell'ISMETT, Istituto mediterraneo per i trapianti e le terapie ad alta specializzazione, in ragione dell'elevata specializzazione e del rilievo nazionale raggiunto.

L'ISMETT è un Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) per la cura e la ricerca delle insufficienze terminali d'organo.

L'Istituto è nato dalla partnership internazionale fra la Regione Siciliana, attraverso l'[ARNAS Civico](#) di Palermo, e l'[UPMC](#) (University of Pittsburgh Medical Center). Da Giugno 2017, è entrata a far parte dei soci di ISMETT la [Fondazione Ri.MED](#), istituita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Fondazione ha lo scopo di promuovere, sostenere e condurre progetti e programmi di ricerca nel campo delle biotecnologie.

Più in dettaglio, con la [legge di stabilità per il 2015](#) (Legge n. 190/2014, commi 607 e 608, art. 1) è stata inizialmente prevista la prosecuzione dell'investimento straniero nell'**Istituto Mediterraneo per i trapianti e le terapie ad alta specializzazione (ISMETT)** di Palermo, mediante l'**autorizzazione a favore della Regione Siciliana** – regione sottoposta ai programmi operativi di prosecuzione del piano di rientro dal deficit sanitario - ad **aumentare le tariffe massime delle prestazioni di assistenza ospedaliera e specialistica erogate dal medesimo Istituto**, nonché ad **incrementare il valore complessivo delle funzioni assistenziali** dello stesso. La Regione Siciliana si è quindi impegnata ad approvare un **programma triennale di riorganizzazione ed efficientamento** dell'ISMETT.

L'**autorizzazione**- inizialmente valida fino al 31 dicembre 2017 -, è stata successivamente rinnovata:

- una prima volta, **fino al 31 dicembre 2018**, dall'articolo 1, comma 410 della [legge n. 205/2017](#) (legge di bilancio 2018);
- una seconda volta **fino al 31 dicembre 2021** dal comma 519, articolo 1, della [legge n. 145/2018](#) (legge di bilancio 2019);
- una terza volta, **fino al 31 dicembre 2024**, dall'articolo 4, comma 7-ter, dal [D.L. n. 183/2020](#) (L. n. 21/2021 *di proroga termini legislativi ed ulteriori disposizioni in materia digitale*);
- da ultimo, come sopra già ricordato, fino al 31 dicembre 2025 dall'articolo 1, comma 236, della legge di bilancio per il 2024.

---

<sup>12</sup> *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026.*

**Articolo 3, comma 4-bis**  
*(Contributo a favore del Centro nazionale  
di adroterapia oncologica)*

Il **comma 4-bis** – inserito **in sede referente** – autorizza la concessione di un contributo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026 e a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, a favore della Fondazione Centro nazionale di adroterapia oncologica ([CNAO](#)); la concessione del contributo è subordinata al parere favorevole della regione Lombardia e le relative risorse sono reperite a valere su quelle assegnate alla medesima regione nell'ambito dei finanziamenti in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico.

Il contributo in oggetto è previsto al fine di consentire il completamento del nuovo progetto del CNAO di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici, volto all'introduzione di cure salvavita mediante l'adozione di terapie innovative con ioni di carbonio e altre specie ioniche nonché al fine di far fronte alle spese per l'ultimazione della relativa struttura edilizia.

Al fine della concessione del contributo (subordinata, come detto, al parere favorevole della regione Lombardia), il CNAO presenta al Ministero della salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il programma degli investimenti da effettuare. Il CNAO presenta alla fine di ogni anno il rendiconto dello stato di avanzamento del progetto. L'erogazione dei contributi è effettuata in base allo stato di avanzamento dei lavori.

**Articolo 3, comma 4-ter**  
**(Possibilità di impiego di risorse finanziarie per il personale  
 del Servizio sanitario nazionale)**

Il **comma 4-ter** – inserito **in sede referente** – consente, a decorrere dall’anno 2026, a determinate condizioni e nel rispetto di un determinato limite, alle regioni a statuto ordinario la destinazione di risorse finanziarie aggiuntive per l’assunzione, con contratti di lavoro a tempo determinato, da parte delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale, di personale sanitario o per l’incremento delle prestazioni aggiuntive dei dirigenti medici e del personale sanitario (non dirigenziale) del comparto contrattuale della Sanità. Tali possibilità sono subordinate alle seguenti condizioni, le quali devono essere state rispettate, da parte della regione, in ciascuno degli ultimi tre anni precedenti: il conseguimento di un saldo positivo di parte corrente di lettera A2, desunto dal prospetto (di verifica degli equilibri) del rendiconto della gestione formalmente approvato; il conseguimento dell’equilibrio economico-finanziario del bilancio sanitario; l’attuazione dei livelli essenziali di assistenza<sup>13</sup>. Le possibilità medesime sono ammesse per un importo complessivamente non superiore al 35 per cento della media dei saldi positivi di parte corrente di lettera A2 registrati dalla regione negli ultimi tre anni.

La possibilità di assunzioni a tempo determinato è implicitamente ammessa in deroga ai limiti vigenti per la spesa del personale degli enti e aziende dei Servizi sanitari regionali.

Si ricorda che le prestazioni aggiuntive summenzionate – disciplinate dalla contrattazione collettiva – sono svolte al di fuori dell’attività istituzionale e dell’orario di lavoro. *Considerato anche che le prestazioni aggiuntive in oggetto possono essere svolte (secondo il contratto collettivo<sup>14</sup>) dai dirigenti anche in équipe, si valuti l’opportunità di sostituire la locuzione “dirigenti medici” con la locuzione “dirigenti sanitari”.*

Si ricorda che nella contabilità degli enti pubblici territoriali il saldo positivo di parte corrente di lettera A2 indica una differenza positiva tra le entrate ordinarie correnti e le spese ordinarie correnti (con il computo in queste ultime, in ogni caso, delle spese ordinarie correnti che l’ente è vincolato a sostenere).

<sup>13</sup> Riguardo ai livelli essenziali di assistenza, cfr. il [D.P.C.M. 12 gennaio 2017](#).

<sup>14</sup> Cfr. l’articolo 24, comma 6, e l’articolo 115, comma 2, del [contratto](#) collettivo nazionale di lavoro, per il periodo 2016-2018, dei dirigenti medici, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie dipendenti dal Servizio sanitario nazionale.

### Articolo 3, comma 4-quater (Razionalizzazione immobili pubblici – INVIMIT SGR S.p.A.)

Con l'**articolo 3, comma 4-quater**, si autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze alla sottoscrizione, nell'anno 2025, delle quote dei fondi istituiti da INVIMIT SGR S.p.A. entro il limite massimo di 170 milioni di euro, al fine di sostenere la strategia di valorizzazione degli asset pubblici prevista dal Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029.

Si dispone la copertura finanziaria del relativo onere (170 milioni di euro) in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno.

Più precisamente, con l'**articolo 3, comma 4-quater**, si autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) a sottoscrivere, nell'anno 2025, quote dei fondi istituiti, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del [decreto-legge n. 98 del 2011](#), da INVIMIT SGR S.p.A., per il perseguitamento delle seguenti finalità:

- sostenere la strategia di **valorizzazione degli asset pubblici** prevista dal Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029;
- favorire la **razionalizzazione degli immobili in uso alle amministrazioni pubbliche**.

L'**importo massimo** per cui si autorizza il MEF alla sottoscrizione di tali quote di fondi di investimento è pari **170 milioni di euro** per l'anno 2025.

Con specifico riferimento alla valorizzazione e gestione del patrimonio pubblico, il [Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029](#) ha evidenziato, in via preliminare, la necessità di avvalersi di una banca dati degli immobili pubblici alimentata dalle pubbliche amministrazioni che consenta di valorizzare i fabbricati secondo il modello elaborato dal MEF in collaborazione con Sogei. Tale modello, basato su di un approccio statistico-matematico per stime su larga scala (c.d. “*mass appraisal*”), consente di stimare il valore patrimoniale del portafoglio dei fabbricati pubblici censiti o di suoi sottoinsiemi, partendo dalle informazioni contenute nella banca dati.

In nuovo sistema consentirà, pertanto, di individuare, tra i beni censiti, quelli che rispondono maggiormente a determinati criteri per essere destinati a specifici interventi di valorizzazione (tra cui razionalizzazione degli spazi, locazione, concessioni di valorizzazione, dismissione) o per il raggiungimento di determinati obiettivi socio-economici (a titolo esemplificativo: riconversione, trasformazione di immobili non utilizzati per *social housing*, asili nido, studentati). Come osservato dal MEF, circa tre quarti del patrimonio immobiliare pubblico risulta peraltro di proprietà delle amministrazioni locali.

In tale contesto, partendo dal portafoglio di fabbricati non utilizzati e da quello relativo ai beni dati in uso, a titolo oneroso, a privati non per finalità sociali (che potrebbe risultare di particolare interesse data la sua immediata redditività), si intende **sviluppare una strategia di valorizzazione degli asset pubblici** che, traendo spunto dalle informazioni presenti nella banca dati sugli immobili pubblici del Dipartimento dell'Economia, si prefigga di selezionare una serie di beni aventi determinate caratteristiche. In seconda istanza, **i vari soggetti coinvolti nelle iniziative di valorizzazione dei beni** in tal modo individuati (ossia, amministrazioni pubbliche proprietarie degli immobili, **società di gestione del risparmio** e società immobiliari pubbliche e private), nell'ambito dell'autonomia loro garantita dalla normativa vigente, **potranno delineare, con il coordinamento del MEF, le diverse modalità di valorizzazione degli immobili**, a tal fine, **selezionati**.

Per quanto d'interesse, nel Piano strutturale di bilancio di medio termine si prevede, quindi, che la **strategia di valorizzazione degli asset pubblici** sarà **sostenuta** dall'operatività di tutti i soggetti deputati, a partire da INVIMIT SGR e CDP Real Asset, **anche per favorire il coinvolgimento del settore privato di riferimento e determinare un effetto volano da parte delle operazioni**.

In aggiunta, per quanto riguarda le concessioni di beni pubblici, si prevede l'implementazione di un sistema informativo finalizzato alla loro rilevazione (c.d. "SICONBEP"). Il SICONBEP sarà lo strumento per la gestione organica dei dati e delle informazioni su tutte le concessioni di beni demaniali e del patrimonio pubblico, propedeutico a future proposte di valorizzazione di tali *asset*.

La norma definisce la **copertura finanziaria** dei relativi oneri in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno per l'**anno 2025**. Più precisamente, a tali **oneri** (pari a **170 milioni di euro**) si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata di bilancio dello Stato delle **somme disponibili in conto residui nello stato di previsione della spesa del** medesimo ministero (**MEF**) di cui all'articolo 27, comma 17, del [decreto-legge n. 34 del 2020](#).

Si ricorda che, con l'articolo 27 del decreto-legge n. 34 del 2020, CDP S.p.A. è stata autorizzata a costituire un patrimonio destinato – c.d. "Patrimonio Rilancio" – per l'attuazione di interventi e operazioni a sostegno del sistema economico-produttivo italiano necessari per fronteggiare la situazione pandemica da "Covid-19". Tale fondo è altresì alimentato da apporti di beni e rapporti giuridici che effettua, con decreto del ministro, il Ministero dell'economia e delle finanze.

Al comma 17 di tale articolo si precisa che, ai fini degli apporti di cui al comma 2 [ossia i citati apporti di beni e rapporti giuridici effettuati, con decreto, dal Ministero dell'economia e delle finanze in favore del "Patrimonio Rilancio"], è autorizzata per l'anno 2020 l'assegnazione a CDP di titoli di Stato, nel limite massimo di 44 miliardi di euro, appositamente emessi ovvero, nell'ambito del predetto limite, l'apporto di liquidità. Detti titoli non concorrono a formare il limite delle emissioni nette per l'anno 2020 stabilito dalla legge di bilancio e dalle successive modifiche. Ai fini della registrazione contabile dell'operazione, a fronte

del controvalore dei titoli di Stato assegnati, il corrispondente importo è iscritto su **apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ed è regolato mediante pagamento commutabile in quietanza di entrata sul pertinente capitolo dello stato di previsione dell'entrata relativo all'accensione di prestiti.** Il medesimo capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è utilizzato per gli apporti di liquidità. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265. **I titoli di Stato eventualmente non emessi e assegnati nell'anno 2020 possono esserlo, in alternativa all'apporto di liquidità, negli anni successivi e non concorrono al limite delle emissioni nette stabilito con le rispettive leggi di bilancio.**

• **INVIMIT SGR S.p.A.**

INVIMIT SGR S.p.A. è una società di gestione del risparmio interamente partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con l'obiettivo di offrire servizi di gestione collettiva del risparmio. Più precisamente, la SGR promuove, istituisce, organizza e gestisce il patrimonio di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi, fondi immobiliari e di altri organismi di investimento collettivo (sia italiani, sia esteri).

Tale società è stata costituita in attuazione di quanto disposto dall'articolo 33, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011.

In tal senso, l'articolo 33 del [decreto-legge n. 98 del 2011](#) ha disciplinato la creazione di un sistema integrato di fondi immobiliari, con l'obiettivo di accrescere l'efficienza dei processi di sviluppo e di valorizzazione dei patrimoni immobiliari di proprietà degli enti territoriali, di altri enti pubblici e delle società interamente partecipate dai predetti enti. Il decreto-legge n. 95 del 2012 ha introdotto ulteriori modalità operative della società di gestione del risparmio, prevedendo la costituzione di altre tipologie di fondi immobiliari, con l'obiettivo esplicito di conseguire la riduzione del debito pubblico.

Pertanto, con [decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 19 marzo 2013](#) è stata istituita la **Investimenti Immobiliari Italiani Società di Gestione del Risparmio società per azioni (INVIMIT SGR S.p.A.)** con il **compito di istituire fondi che partecipano a fondi d'investimento immobiliari chiusi immobiliari costituiti da enti territoriali**, anche tramite società interamente partecipate, a cui conferire immobili oggetto di progetti di valorizzazione (c.d. “**fondi di fondi**” – **articolo 33, comma 1**). Al fine di conseguire la riduzione del debito pubblico la INVIMIT SGR può istituire anche fondi a gestione diretta di *asset* pubblici, di enti territoriali e previdenziali (c.d. “fondi diretti” – articolo 33, comma 8-ter). Sono previsti, infine, fondi comuni di investimento immobiliare a cui conferire gli immobili di proprietà dello Stato non più utilizzati dal Ministero della difesa per finalità istituzionali e suscettibili di valorizzazione (c.d. “fondi difesa” – articolo 33, comma 8-quater).

Con il decreto-legge n. 132 del 2023 (articolo 3, comma 2-ter) si stabilisce che alla **società di gestione del risparmio INVIMIT SGR S.p.A. non si applichino i vincoli, divieti e obblighi in materia di contenimento della spesa**

**pubblica** destinati ai soggetti inclusi nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato.

Con l'articolo 12, comma 7 del [decreto-legge n. 25 del 2025](#) è stato previsto che gli enti pubblici previdenziali o assicurativi sono tenuti a investire, entro il limite del **40 per cento** del piano di **impiego dei fondi disponibili**, in quote di fondi di investimento immobiliare gestiti o partecipati dalla società di gestione del risparmio **INVIMIT S.p.A.**, la quale, fermo restando il limite suddetto, ha facoltà di proporre una modifica dell'ammontare dell'investimento.

Il comma 8 del medesimo articolo 12 prevede che alla società di gestione del risparmio **INVIMIT SGR S.p.A.** si applichino le disposizioni concernenti la **gestione del personale** dettate dall'articolo 19 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica ([decreto legislativo n. 175 del 2016](#)).

Continuano, invece, ad applicarsi:

- i vincoli di spesa in materia di **personale** previsti dalla legislazione vigente;
- le disposizioni in materia di **equilibrio dei bilanci e sostenibilità del debito** delle amministrazioni pubbliche;
- le disposizioni in materia di **comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti in materia di finanza pubblica**.

Per maggiori approfondimenti sulle attività della società, si veda anche il [sito internet](#) della SGR.

**Articolo 3-bis**  
**(Disposizioni urgenti per l'utilizzo di fondi del PNRR  
da parte degli enti locali)**

L'**articolo 3-bis**, inserito nel corso dell'esame in sede referente, modifica la disciplina del **Fondo per il conseguimento degli obiettivi del PNRR nelle grandi città** (Roma, Milano, Napoli, Torino, Palermo e Genova). Si prevede che gli interventi devono essere monitorati attraverso il sistema informatico ReGiS, in luogo della Banca dati delle pubbliche amministrazioni e che, per il completamento degli interventi, possono essere utilizzate le economie di progetto relative ad altri interventi ultimati e collaudati compresi nel Piano, di competenza del medesimo comune.

Si ricorda che l'**articolo 42 del decreto-legge n. 50 del 2022** ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un **Fondo** con una dotazione complessiva di 665 milioni di euro (per gli anni 2023-2026) al fine di **rafforzare gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)** da parte dei **comuni con popolazione superiore a cinquecentomila abitanti**. Gli importi spettanti a ciascun comune sono stati definiti dall'allegato 2 dello stesso decreto-legge: Roma (258 milioni), Milano (129 milioni), Napoli (85 milioni), Torino (80 milioni), Palermo (60 milioni), Genova (53 milioni).

In attuazione del comma 2 dell'art. 42, il D.M. 31 agosto 2022 ha assegnato le risorse ed ha approvato il Piano degli interventi di ciascun comune corredata dalle relative schede progettuali degli interventi, identificati dai CUP. Tale elenco è stato successivamente modificato dal D.M. 7 agosto 2023 che ha approvato l'allegato Piano degli interventi dei suddetti comuni.

La **disposizione in esame** modifica l'art. 42 del decreto-legge n. 50 del 2022 prevedendo che:

- a) le modalità di **monitoraggio** dell'utilizzo delle risorse del fondo (che devono essere disciplinate con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie) sono effettuate **tramite il sistema informatico ReGiS** (modifica al comma 3);

Si segnala che il citato D.M. 31 agosto 2022 dispone che il monitoraggio delle opere finanziate ai sensi del decreto è effettuato attraverso il sistema di “Monitoraggio delle opere pubbliche” della “Banca dati delle pubbliche amministrazioni-BDAP” ai sensi del decreto legislativo 29

dicembre 2011, n. 229. Per le opere cofinanziate dal PNRR, il monitoraggio è effettuato attraverso il **sistema informatico ReGiS, di cui all'articolo 1, comma 1043**, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

- b) per il completamento degli interventi compresi nel Piano, cofinanziati dal PNRR o dal PNC (Piano nazionale complementare al PNRR), su autorizzazione del Ministero dell'interno, **possono essere utilizzate le economie di progetto relative ad altri interventi ultimati e collaudati di competenza del medesimo ente attuatore compresi nel Piano**. Qualora gli interventi siano beneficiari di risorse del Fondo per l'avvio di opere indifferibili si applica la disciplina del medesimo Fondo (modifica al comma 4). Si ricorda che lo stesso decreto-legge n. 50 del 2022 (articolo 26) ha istituito il **Fondo per l'avvio delle opere indifferibili** al fine di fronteggiare nel settore degli appalti pubblici **gli aumenti eccezionali dei prezzi** dei materiali, nonché per assicurare la realizzazione degli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR e del PNC. Lo stanziamento iniziale di 7,5 miliardi di euro è stato successivamente rifinanziato con ulteriori 1,3 miliardi dall'articolo 34 del DL n. 115/2022, e con ulteriori 10 miliardi dall'articolo 1 comma 369 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dal 2022 al 2027. Il **decreto-legge n. 176 del 2022** (art. 10, comma 2) ha previsto la possibilità per le stazioni appaltanti destinatarie di finanziamenti del PNRR o del PNC di ricevere contributi, volti a fronteggiare gli incrementi di costo derivanti dall'aggiornamento regionale dei prezzi, per la realizzazione di opere pubbliche avviate dopo il 18 maggio 2022 (data di entrata in vigore del D.L. 50/2022). Per una disamina dei decreti pubblicati in Gazzetta Ufficiale, attuativi della disciplina disposta dalla legge di bilancio per il 2023 sul Fondo opere indifferibili, si segnala la [pagina](#) del sito della Ragioneria generale dello Stato.

### **Articolo 3-ter**

***(Disposizioni urgenti per garantire le esigenze di tutela  
dell'ordine e della sicurezza pubblica)***

L'**articolo 3-ter, introdotto in sede referente**, reca alcune autorizzazioni di spesa per: pagamenti dei compensi per prestazioni di **lavoro straordinario** effettuate dal personale del **Corpo nazionale dei vigili del fuoco** riferite ad **annualità precedenti al 2025** (comma 1); **lavoro straordinario** del personale del Corpo **per l'anno 2025** (comma 2); corresponsione del trattamento economico ed assicurativo per il maggior impiego del **personale volontario del Corpo** per fronteggiare le **emergenze locali** (comma 3); remunerazione delle prestazioni di **lavoro straordinario** già svolte dal personale delle **Forze di polizia** (comma 4).

Il **comma 5** quantifica gli oneri e individua le relative coperture.

Il **comma 1** autorizza la spesa di euro 12.341.000 per il 2025 così da consentire il pagamento di compensi per prestazioni di **lavoro straordinario** effettuate dal personale del **Corpo nazionale dei vigili del fuoco**, riferite ad annualità precedenti al 2025 e non ancora liquidate, al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione e in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017.

Si ricorda, in proposito, che, in base al limite generale vigente – di cui all'appena richiamato articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017 – e fatte salve le norme specifiche, l'ammontare annuo dei trattamenti accessori del personale, per ciascuna amministrazione e ivi compreso il personale dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

Il **comma 2** autorizza la spesa di euro **12.659.000** per la corresponsione del compenso per lavoro straordinario dovuto allo svolgimento di **prestazioni lavorative oltre l'ordinario orario di lavoro nel corso dell'anno 2025** da parte del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Ciò viene disposto al fine di fronteggiare le contingenti esigenze di servizio, connesse all'**attività di soccorso tecnico urgente** e alle ulteriori attività istituzionali del Corpo nonché al correlato **addestramento operativo**.

Il **comma 3** autorizza la spesa di 3 milioni di euro per la corresponsione del **trattamento economico ed assicurativo** (*ex articolo 10 del decreto*

legislativo n. 139/2006) in favore del **personale volontario<sup>15</sup>** del **Corpo nazionale dei vigili del fuoco** impiegato nelle attività di **soccorso tecnico urgente** anche per fronteggiare le emergenze locali di cui all’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 121/2022 (come modificato dall’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 125/2025).

Secondo quanto precisato all’articolo 21 del d.P.R n. 121/2022 (il quale d.P.R. recepisce l’accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per il triennio 2019-2021, poi novellato dal d.P.R. n. 125/2025 che recepisce l’accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, triennio 2022-2024), il personale del Corpo inviato in missione per emergenze di durata continuativa presumibilmente superiore a 48 ore e per le quali non è stato dichiarato lo stato di emergenza (**emergenze locali**), nei limiti della durata dell’emergenza e nell’ambito dello specifico monte ore di lavoro straordinario autorizzato annualmente, svolge il seguente **orario di lavoro**:

- 24 ore su 24 per operazioni di ricerca e soccorso di persone disperse o in imminente pericolo di vita;
- 16 ore su 24, salvo che non debbano essere effettuate ulteriori attività nel periodo di riposo obbligatorio, per operazioni di soccorso e primarie attività di messa in sicurezza e mitigazione del rischio residuo;
- 13 ore su 24, salvo che non debbano essere effettuate ulteriori attività nel periodo di riposo obbligatorio, per operazioni di messa in sicurezza e assistenza alla popolazione fino al cessare delle esigenze.

La norma specifica, inoltre, che, in tali ipotesi, l’avvicendamento del personale appartenente ad altre regioni avviene di norma entro settantadue ore, sulla base di quanto pianificato e disposto dal direttore regionale o interregionale competente per territorio che assicura il coordinamento dell’impiego delle risorse pervenute, anche ai fini della gestione logistica e amministrativa. La movimentazione del personale proveniente da altre regioni è disposta dalla Direzione Centrale per l’Emergenza, il Soccorso Tecnico e l’Antincendio Boschivo per il tramite del Centro Operativo Nazionale (CON). La gestione delle attività tecniche e operative è assicurata in modo da garantire la piena continuità, sotto la direzione tecnica del Comandante dei vigili del fuoco competente per territorio che attesta lo svolgimento dei servizi.

È infine previsto un periodo di riposo obbligatorio per il recupero psico-fisico di almeno ventiquattro ore, sulla base delle attività espletate, al rientro in sede del

---

<sup>15</sup> Si ricorda che al personale volontario richiamato in servizio temporaneo, per l’intera durata di tale richiamo, spetta: il **trattamento economico iniziale** del personale di ruolo di corrispondente qualifica, il **trattamento di missione**, i compensi inerenti alle **prestazioni di lavoro straordinario**. Il personale volontario, inoltre, è **assicurato contro gli infortuni in servizio e le infermità contratte per causa diretta ed immediata di servizio**, restando esonerata l’amministrazione da ogni responsabilità. La dipendenza da causa di servizio di infermità o lesioni è accertata ai sensi delle disposizioni vigenti per il personale civile delle amministrazioni dello Stato. Le spese di degenza e cura per il personale volontario nei casi di ferite, lesioni, infermità contratte per causa diretta ed immediata di servizio sono a carico dello Stato.

personale impiegato nelle emergenze locali. I turni di servizio, ove ricompresi in tale periodo di riposo, devono essere recuperati.

Il **comma 4** autorizza la spesa di 61 milioni di euro per la remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario già svolte dal personale delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge n. 121/1981, in deroga – anche in questo caso – all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017 (si rinvia, in relazione a quest'ultimo profilo, a quanto già precisato in relazione al comma 1). Ciò è disposto per garantire le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Secondo quanto disciplinato al primo comma dell'articolo 16 della legge n. 121/1981 (“Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza”), ai fini della tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, sono Forze di polizia, fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze:

- la Polizia di Stato;
- l’Arma dei carabinieri, quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza;
- il Corpo della guardia di finanza, per il concorso al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica.

È compresa tra le Forze di polizia, ai sensi del secondo comma dello stesso articolo, anche la Polizia penitenziaria, la quale può essere chiamata a concorrere nell’espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica.

Si ricorda che, similmente alla Polizia penitenziaria, il secondo comma dell’articolo 16 della legge n. 121/1981 prevede che anche il Corpo forestale dello Stato rientri nel novero delle Forze di polizia. Tuttavia, per effetto del decreto legislativo n. 177/2016 (“Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge n. 124/2015, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”), il Corpo è oggi confluito nell’Arma dei carabinieri.

La spesa di 61 milioni è così ripartita:

- 29,28 milioni di euro per la **Polizia di Stato (lettera a)**;
- 18,30 milioni di euro per l’**Arma dei Carabinieri (lettera b)**;
- 10,98 milioni di euro per il **Corpo della Guardia di finanza (lettera c)**;
- 2,44 milioni di euro per il **Corpo di Polizia penitenziaria (lettera d)**.

Il **comma 5** individua le coperture per far fronte agli oneri derivanti dall’articolo in commento, pari a 89 milioni di euro per l’anno 2025 (12,341 + 12,659 + 3 + 61). Nello specifico si provvede:

- quanto a 5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-*bis* della legge n. 234/2012 (**lettera a**));
- quanto a 15 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge n. 196/2009, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (**lettera b**));
- quanto a 20 milioni di euro, mediante riduzione della quota per interventi del finanziamento annuale iscritto nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge n. 125/2014 (**lettera c**));
- quanto a 28 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno allo scopo di adottare provvedimenti normativi volti all'ottimizzazione delle funzioni e dei compiti del personale permanente e volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco – ferma restando l'armonizzazione del trattamento economico con quello del personale delle Forze di polizia – di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 25/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 69/2025 (**lettera d**));
- quanto a 21 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge n. 388/2000 (entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato), che, alla data del 3 dicembre 2025, non sono riassegnate ai pertinenti programmi e restano, per il medesimo importo, acquisite all'erario (**lettera e**)).

**Articolo 3-quater**  
**(Trasferimento al patrimonio dello Stato dell'ex Ospedale Forlanini  
e al patrimonio della Regione Lazio del  
Policlinico Umberto I di Roma)**

L'**articolo 3-quater**, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, dispone un **doppio trasferimento di proprietà prevedendo l'assegnazione di una porzione** del compendio immobiliare di proprietà dello Stato denominato **Policlinico Umberto I dallo Stato alla Regione Lazio**, con **vincolo di destinazione a servizio ospedaliero pubblico**, mentre l'*ex Ospedale Carlo Forlanini* viene trasferito dalla medesima **Regione allo Stato**. I trasferimenti decorrono dall'**entrata in vigore della legge di conversione** e sono **attuati dall'Agenzia del Demanio** e dalla **Regione Lazio**. In caso di **cessione degli immobili**, l'**eventuale maggior valore** rispetto a quello di assunzione **confluisce interamente al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato** se il compratore è una **PA inclusa nell'elenco ISTAT**; invece, **è ripartito per il 30% al Fondo e il 70% a investimenti sanitari**, se il compratore **non è una PA ISTAT**.

Gli oneri di **custodia e vigilanza dell'ex Forlanini** restano a carico della **Regione Lazio fino ai lavori di riqualificazione o alla cessione**, comunque non oltre il 31 dicembre 2030, **con oneri a carico dell'Agenzia del demanio**, oltre tale data. La **Regione Lazio**, inoltre, **deve completare** entro il 31 dicembre 2028 gli **interventi di manutenzione straordinaria** sulla parte dell'*ex Forlanini* indicata nell'allegato 3.I trasferimenti sono esenti da oneri fiscali e avvengono in invarianza finanziaria per la finanza pubblica.

Viene inoltre modificato [\*\*l'allegato V della Legge n. 213 del 2023\*\*](#) (Legge di bilancio 2024)<sup>16</sup> concernente il rifinanziamento di interventi in materia di investimenti e infrastrutture, con riferimento alla voce “Adeguamento e ristrutturazione della rete del sistema dell'emergenza del servizio sanitario del Lazio” prevedendo una diversa destinazione delle risorse ivi previste: dalla medicina d'emergenza-urgenza ad altri interventi in ambito sanitario e sociosanitario residenziale nell'ambito della Regione Lazio. Si dispone inoltre che i fondi predetti siano assegnati al Ministero della salute (anziché al MEF).

**Viene infine istituto** nello stato di previsione del Ministero della salute un fondo con dotazione di **90 milioni di euro per l'anno 2025** e di **55 milioni di euro per l'anno 2026**, da destinare alla finalità sopra indicata individuando la relativa **copertura finanziaria**.

<sup>16</sup> *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026.*

L'articolo 3-quater, introdotto in sede referente, opera un duplice trasferimento di due edifici immobiliari dal patrimonio dello Stato a quello della Regione Lazio e viceversa. In particolare, la porzione del compendio immobiliare di proprietà dello Stato denominato **Policlinico Umberto I** di Roma, individuato nell'allegato 1 al decreto, è trasferita in proprietà alla **Regione Lazio**, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con il vincolo di destinazione a servizio ospedaliero pubblico. L'immobile ex **Ospedale Carlo Forlanini di Roma**, come individuato nell'allegato 2, è trasferito in proprietà allo Stato, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

I trasferimenti operano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge. L'attuazione è rimessa all'Agenzia del Demanio e alla Regione Lazio attraverso la procedura di assunzione in consistenza dei cespiti.

Il comma 2 specifica che, in caso di cessione futura dei suddetti beni, se il valore di cessione risulti più alto del valore individuato con l'assunzione in consistenza, aggiornato con frequenza annuale sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, il maggior valore è riversato con due modalità alternative. Se la cessione avviene in favore di amministrazioni pubbliche indicate nell'elenco dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), il maggior valore è destinato al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato; mentre, se la cessione non avviene a tali soggetti, una quota pari al 30 per cento è riversata al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato e la restante parte (70 per cento) è destinata a investimenti in materia sanitaria, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.

Il comma 3 riguarda il riparto degli oneri di custodia e di vigilanza dell'ex Ospedale Forlanini. Gli oneri di custodia e vigilanza dell'immobile rimangono a carico della Regione Lazio fino alla cantierizzazione funzionale alla riqualificazione dell'immobile o alla sua cessione, in ogni caso con il termine finale del 31 dicembre 2030. In parallelo, l'ente regionale continua a percepire i canoni di locazione stipulati con le amministrazioni statali, vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione. Nel caso in cui non si sia proceduto alla cantierizzazione o alla cessione del bene entro la data del 31 dicembre 2031, i medesimi oneri sono coperti dagli stanziamenti previsti in favore dell'Agenzia del Demanio, nel limite di 2 milioni di euro all'anno.

Il comma 4 stabilisce che spetta alla Regione Lazio completare gli interventi di manutenzione straordinaria sulla porzione dell'ex ospedale Forlanini identificata nell'allegato 3 entro la data del 31 dicembre 2028.

Il **comma 5** precisa che le sopracitate **operazioni di trasferimento** sono **esenti da oneri fiscali**.

Il **comma 6** prevede **l'invarianza finanziaria** per le **operazioni di trasferimento** sopradescritte.

Il **comma 7** interviene a modificare la voce “Adeguamento e ristrutturazione della rete del sistema dell'emergenza del servizio sanitario regionale della regione Lazio” dell’[allegato V della Legge n. 213 del 2023](#) (Legge di bilancio 2024)<sup>17</sup> relativo al rifinanziamento di interventi in materia di investimenti e infrastrutture, nonché disposizioni in materia di commissari straordinari.

In particolare viene **modificata**:

- alla lett. *a*) la prima colonna (“finalità”), che stabilisce i **rifinanziamenti destinati all'adeguamento e alla ristrutturazione della rete del sistema dell'emergenza del servizio sanitario regionale della regione Lazio**, sostituendo le parole “del sistema dell'emergenza” con “dell’offerta sanitaria e sociosanitaria residenziale”;

Con la modifica in commento si intende, dunque, modificare la destinazione delle le predette risorse, dalla medicina d’emergenza-urgenza ad altri interventi in ambito sanitario e sociosanitario residenziale nell’ambito della Regione Lazio.

- alla lett. *b*) la seconda colonna (“Ministero”), sostituendo la parola “Mef” con “Salute”, di modo che i fondi predetti siano assegnati al Ministero della salute.

Il **comma 8 istituisce** nello stato di previsione del Ministero della salute un fondo con dotazione di **90 milioni di euro per l’anno 2025** e di **55 milioni di euro per l’anno 2026**, da destinare alla finalità di cui al precedente comma 7.

Il **comma 9** reca la relativa **copertura finanziaria** per gli oneri di cui al precedente comma 8, come segue:

- alla lett. *a*) è previsto che ai 40 milioni di euro per l’anno 2025 si provvede mediante corrispondente versamento all’entrata del bilancio dello Stato delle risorse disponibili in conto residui sullo stato di previsione del Mef, ai sensi dell’intervento di cui al comma 7 dell’articolo in commento previsto dall’Allegato V della Legge n. 213 del 2023 (Legge di bilancio 2024), nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame;

---

<sup>17</sup> *Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026.*

- alla lett. b) è previsto che, per la copertura dei 50 milioni di euro per l'anno 2025 e 55 milioni di euro per l'anno 2026, si provveda mediante corrispondente utilizzo delle somme disponibili sullo stato di previsione del Mef, ai sensi dell'intervento di cui al comma 7 dell'articolo in commento previsto dall'Allegato V della Legge n. 213 del 2023 (Legge di bilancio 2024), nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame.

#### • *Le risorse per l'edilizia sanitaria*

Attualmente il **finanziamento del programma pluriennale straordinario di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico** è finanziato per un importo pari a **34 miliardi** di euro, unificato in una sola autorizzazione contenuta nell'articolo 20 della [Legge n. 67 dell'11 marzo 1988](#) (Legge finanziaria 1988)<sup>18</sup>, per un ammontare definito in base a successivi rifinanziamenti delle autorizzazioni di spesa.

In particolare, le risorse sono state nel tempo ampliate. Tra gli interventi più recenti in materia si ricordano:

- il comma 263 dell'articolo 1, della legge di Bilancio per il 2022 ([L. n. 234/2021](#)<sup>19</sup>) che ha previsto un incremento delle risorse pluriennali a favore del patrimonio sanitario pubblico **complessivamente pari a 2 miliardi** di euro per il periodo **dal 2024 al 2035**. Tale incremento è prioritariamente destinato alle regioni che abbiano esaurito, con la sottoscrizione di accordi, la propria disponibilità sulla predetta rideterminazione di 32 miliardi euro. Le risorse sono state ripartite tra le regioni con il [DM Salute 20 luglio 2022](#).

- un ulteriore intervento in materia è stato previsto poi dai commi 877-878 dell'articolo 1 della [Legge n. 207 del 2024](#) (Legge di bilancio 2025)<sup>20</sup>, che ha incrementato di **126,6 milioni di euro annui**, per ciascuno degli esercizi **dal 2027 al 2036**, il programma straordinario di edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico previsto a normativa vigente. Il comma precisa che resta fermo, per la sottoscrizione di accordi di programma con le regioni e per il trasferimento delle risorse, il limite annualmente definito in base alle effettive disponibilità del bilancio dello Stato. Il successivo comma 878 dispone in aggiunta che la ripartizione dell'incremento di cui al precedente avviene sulla base del valore degli investimenti destinati alla realizzazione del programma denominato “Verso un ospedale sicuro e sostenibile”, finanziati dal Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza – PNRR di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), numero 2, del decreto-

<sup>18</sup> *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988).*

<sup>19</sup> *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024.*

<sup>20</sup> *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027.*

legge 6 maggio 2021, n. 59 (L. n. 101/2021), al netto degli importi relativi alle Province autonome di Trento e di Bolzano e alla Regione Campania.

Si ricorda, infine, che il già citato investimento denominato “Verso un ospedale sicuro e sostenibile”, finanziati dal Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza – PNRR ([M6C2\\_I\\_1.2, 10-10bis](#)) ammonta oggi, dopo la riduzione pari a 750 milioni di euro per i progetti già in essere prevista con il DM del MEF 3 maggio 2024, a 888,85 milioni euro. L’Investimento 1.2 consiste nell’allineare le strutture ospedaliere alle normative antisismiche.

A questo fine sono previste due diverse linee di investimento:

1. interventi di adeguamento sismico o di miglioramento delle strutture ospedaliere individuate nell’indagine delle esigenze espresse dalle Regioni;
2. interventi pluriennali volti al rinnovo e alla modernizzazione del quadro fisico e tecnologico dei beni immobili della sanità pubblica.

Secondo la sesta relazione del Governo al Parlamento sul PNRR, per l’obiettivo, ancora in corso (scadenza prevista per il secondo trimestre del 2026), al fine di garantire copertura dei quadri economici dei progetti derivanti dalla programmazione regionale/provinciale, a seguito della riduzione delle risorse pari a 750 milioni di euro per progetti già in essere, si è previsto l’utilizzo di fondi alternativi quali le risorse da Accordo di Programma ex art. 20 l. 67/88 ed eventuali risorse derivate da fondi per le politiche di coesione. Per le suddette finalità concorrono anche le risorse addizionali del c.d. Fondo Opere Indifferibili, per le annualità 2022 e 2023, istituito per fronteggiare l’eccezionale aumento dei materiali da costruzione negli appalti pubblici (art. 26, comma 7, decreto legge n. 50/2022) nonché le risorse derivanti dai bilanci regionali/provinciali. In merito, all’attuazione, le regioni/PP.AA. hanno aderito agli AQ Invitalia, di cui 82 interventi riconducibili all’Investimento. Si rileva pertanto, che dai dati dell’ultimo monitoraggio relativi al mese di dicembre 2024, consolidati al 20 gennaio 2025, risultano stipulati 99 contratti e avviati 65 cantieri, rispettivamente oltre il 100 per cento e il 77 per cento del target finale previsto.

## Articolo 4, comma 1

*(Risorse attribuite al Commissario straordinario per gli interventi necessari per i Giochi paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026»)*

Il **comma 1 dell'articolo 4** incrementa di 44,41 milioni di euro la quota di risorse destinate, per far fronte alle esigenze di carattere logistico necessarie allo svolgimento delle competizioni sportive, al Commissario straordinario per l'indirizzo, il coordinamento e l'attuazione delle attività e degli interventi necessari all'organizzazione e allo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026».

Lo stesso comma precisa che le competizioni sportive in questione sono sia quelle olimpiche sia quelle paralimpiche.

È inoltre previsto l'ulteriore stanziamento di una somma pari a un massimo di 15,2 milioni di euro per gli interventi, anche temporanei, necessari al completamento delle opere essenziali allo svolgimento delle suddette competizioni.

Il comma in esame modifica l'art. 5, comma 3, del D.L. 96/2025, al fine di:

- prevedere un **incremento di 44,41 milioni di euro della quota di risorse** destinate al Commissario straordinario in questione **per far fronte alle esigenze di carattere logistico necessarie allo svolgimento delle competizioni sportive**, nonché precisare che le competizioni sportive in questione sono **sia quelle olimpiche sia quelle paralimpiche**;
- prevedere l'ulteriore stanziamento di una somma pari a un massimo di **15,2 milioni di euro** per gli **interventi, anche temporanei, necessari al completamento delle opere essenziali** allo svolgimento delle suddette competizioni.

Alla **copertura degli oneri** recati dal comma in esame (quantificati in 59,61 milioni di euro per l'anno 2025) si provvede, in base a quanto disposto dal successivo comma 8, **ai sensi dell'art. 7** del presente decreto-legge.

- *Le risorse per il Commissario per i Giochi paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026» previste dall'art. 5 del D.L. 96/2025*

### ***Il Commissario***

L'articolo 5 del D.L. 96/2025 ha previsto la nomina, con apposito D.P.C.M., di un Commissario straordinario quale soggetto responsabile del processo di indirizzo,

coordinamento e attuazione delle attività e degli interventi necessari all’organizzazione e allo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026» (comma 1).

Alla nomina del Commissario si è provveduto con il [D.P.C.M. 5 settembre 2025](#).

Il Commissario è incaricato di proporre uno o più programmi dettagliati di interventi, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità politica delegata in materia di sport (comma 2).

Nel disciplinare la figura commissariale in questione, l’articolo 5 regolamenta, in particolare, i poteri, la durata e il compenso del Commissario (commi 3, secondo periodo, e 4) e autorizza l’apertura di un’apposita contabilità speciale intestata al medesimo (comma 8). Degna di nota anche la disposizione recata dal quinto periodo del comma 5, che impone al Commissario di inviare all’Autorità politica delegata in materia di sport, con cadenza trimestrale, “una relazione contenente la rendicontazione delle spese effettuate in attuazione di quanto previsto dal presente articolo nonché le informazioni sullo stato di avanzamento degli interventi e sul rispetto dei cronoprogrammi approvati”.

### ***Le risorse destinate al Commissario***

Il primo periodo del comma 3 dispone che, per l’anno 2025, al Commissario straordinario è trasferita una somma pari a un massimo di 148,88 milioni di euro per garantire la tempestiva realizzazione degli interventi di cui al comma 2, nonché una somma pari a un massimo di 79,36 milioni di euro (importo che viene incrementato di 44,41 milioni dal comma in esame) per far fronte alle esigenze di carattere logistico necessarie allo svolgimento delle competizioni sportive (olimpiche e paralimpiche, per quanto precisato dal comma in esame).

Complessivamente, quindi, al Commissario sono trasferite (dal comma 3), per l’anno 2025, risorse finanziarie per un importo massimo di 228,24 milioni di euro (che, in base al comma in esame, sono incrementate di 44,41 milioni e di un ulteriore importo massimo di 15,2 milioni di euro per gli interventi anche temporanei per il completamento delle opere essenziali allo svolgimento delle competizioni, raggiungendo quindi l’importo di 287,85 milioni).

Il comma 5, per l’attuazione di quanto previsto dal comma 3, ha autorizzato la spesa massima di euro 228,24 milioni di euro per l’anno 2025 (tale autorizzazione di spesa non viene modificata dal comma in esame poiché alla copertura degli oneri aggiuntivi si provvede ai sensi dell’art. 7 del presente decreto-legge).

Il terzo periodo del comma 5 prevede inoltre che il Commissario straordinario può essere destinatario delle seguenti eventuali ulteriori risorse:

- quelle derivanti dal riparto delle risorse del fondo istituito dal comma 261 della legge 207/2024, al fine di contribuire al finanziamento delle esigenze connesse allo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026»;

Tale comma, al fine di contribuire al finanziamento delle esigenze connesse allo svolgimento degli eventi sportivi delle Paralimpiadi Milano-Cortina 2026, nonché all’accoglienza delle delegazioni ufficiali straniere che assisteranno agli eventi sportivi delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi Milano-Cortina 2026, ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di 0,5 milioni di euro per l’anno 2025 e di 50 milioni di euro per l’anno 2026. Lo stesso comma dispone che al relativo

riporto si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle esigenze rappresentate dalle amministrazioni coinvolte. Tale decreto non è ancora stato emanato.

- gli stanziamenti economici previsti per l'evento dal dossier di candidatura di «Milano Cortina 2026» a carico degli enti territoriali.

Le risorse previste dal comma 3 sono inoltre incrementate, dal comma 6, di 100 milioni di euro per il 2025, ai sensi del comma 632 della legge di bilancio 2019 (L. 145/2018), a valere sulle somme accertate di cui all'art. 8, comma 1, del D.L. 96/2025.

Si tratta delle entrate fiscali derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES, IVA, IRAP e IRPEF riferite alle attività sportive che, nella misura del 32% del loro ammontare, e comunque in misura non inferiore a 410 milioni di euro annui, sono poste a copertura del funzionamento del movimento sportivo italiano (finanziamento del CONI, di Sport e salute Spa, di NADO Italia, del Comitato italiano paralimpico), ai sensi dei commi 630-632 della L. 145/2018.

## Articolo 4, comma 2

### *(Campionato europeo di calcio “UEFA 2032” e impiantistica sportiva (norme su Istituto per il credito sportivo))*

L’**articolo 4, comma 2**, modifica la copertura finanziaria della disposizione che prevede la dotazione iniziale del Fondo italiano per lo sport (articolo 9-ter del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96), con riferimento all’annualità 2025.

L’**articolo 9-ter**, commi 5-15, **del decreto-legge n. 96 del 2025** ha istituito presso l’Istituto per il credito sportivo e culturale S.p.A., in gestione separata, il **Fondo Italiano per lo Sport**, al fine di sostenere la promozione, l’aggiudicazione e l’organizzazione di grandi eventi sportivi internazionali e di ottimizzare gli investimenti a favore dello sport e dell’impiantistica sportiva, anche nell’ambito delle operazioni economiche di partenariato pubblico-privato.

Il Fondo è gestito mediante conto corrente bancario o postale ed è gestito da diverse **sezioni** con specifica destinazione: Sezione garanzie; Sezione finanziamenti; Sezione rafforzamento patrimoniale; Sezione contributi. Il comma 6 disciplina la **dotazione iniziale del Fondo Italiano per lo Sport**, nei termini che seguono: la dotazione iniziale della Sezione garanzie è pari a 193.041.490 euro per l’anno 2025; la dotazione iniziale della “Sezione contributi” è pari a 331.190.765 euro per l’anno 2025, 95.125.000 euro per l’anno 2026 e 40.000.000 euro per l’anno 2027.

Il comma 13 della citata disposizione prevede che il Fondo Italiano per lo Sport succede, in via automatica, nei rapporti attivi e passivi del Fondo contributi interessi Sport e del Fondo di garanzia Sport. La disposizione, inoltre, abroga le norme istitutive dei fondi citati, ossia l’articolo 90, commi 12, 13, 14 e 16, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e l’articolo 5 della legge n. 1295 del 1957, a decorrere dall’entrata in vigore dei decreti previsti dai commi 10 e 12.

Il **comma 14 della stessa disposizione**, nella **versione antecedente alle modifiche apportate dal comma in esame**, contiene le coperture finanziarie della dotazione iniziale del Fondo Italiano per lo Sport, stabilita dal comma 6. In particolare:

- a) quanto a **193.041 milioni di euro per il 2025** si provvedeva mediante **versamento nel bilancio dello Stato da parte del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri delle risorse libere** con l’abrogazione del Fondo di Garanzia Sport (abrogazione del comma 12 dell’articolo 90 della legge n. 289 del 2002);

- b) quanto a **308.628 milioni di euro per l'anno 2025** si provvedeva mediante **versamento dal bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri delle risorse liberate** in seguito all'abrogazione del Fondo contributi interessi Sport (abrogazione dell'articolo 5 della legge n. 1295 del 1957)
- c) quanto a **22.563 milioni per l'anno 2025, 95.125 milioni per il 2026 e 40 milioni per il 2027** si provvedeva mediante **utilizzo delle somme iscritte sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze** in seguito all'approvazione dell'articolo 1, comma 618, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e dell'articolo 1, comma 266, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (ossia le somme afferenti al rifinanziamento del menzionato Fondo per la concessione di contributi in conto interessi sui mutui erogati per il finanziamento dell'impiantistica sportiva, incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2025 di 100 milioni per l'anno 2026 e di 40 milioni di euro per l'anno 2027).

La **norma in esame** modifica il comma 14 prevedendo che:

- a) quanto a **193.041.490 euro per l'anno 2025** si provvede **a valere sulle somme disponibili presso l'Istituto per il credito sportivo e culturale Spa**, rivenienti dall'abrogazione del Fondo di Garanzia Sport (abrogazione del comma 12 dell'articolo 90 della legge n. 289 del 2002);
- b) quanto a 308.628.265 euro per l'anno 2025 si provvede **a valere sulle somme disponibili presso l'Istituto per il credito sportivo culturale Spa** rivenienti dall'abrogazione del Fondo contributi interessi Sport (abrogazione dell'articolo 5 della legge n. 1295 del 1957);
- c) quanto a **22.562.500 euro per l'anno 2025** si provvede **a valere sulle somme disponibili presso l'Istituto per il eredito sportivo e culturale Spa** e quanto a **95.125.000 euro per l'anno 2026** e a **40 milioni di euro per l'anno 2027**, mediante corrispondente utilizzo, delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 618, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e dell'articolo 1, comma 266, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (somme afferenti al rifinanziamento del menzionato Fondo per la concessione di contributi in conto interessi sui mutui erogati per il finanziamento dell'impiantistica sportiva, incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2025 di 100 milioni per l'anno 2026 e di 40 milioni di euro per l'anno 2027).

Al riguardo la **relazione tecnica** afferma che la ragione della modifica deriva dalla **sopravvenuta disponibilità delle relative somme presso il bilancio autonomo dell'Istituto per il credito sportivo e culturale S.p.A..**

**Articolo 4, comma 3**  
*(Destinazione delle risorse del  
 Fondo per le Paralimpiadi Milano-Cortina 2026)*

**L'articolo 4, comma 3**, inserisce, tra le finalità da perseguire con le risorse del **Fondo per le Paralimpiadi Milano-Cortina 2026**, quella di garantire lo svolgimento dei **controlli antidoping** in relazione alle competizioni che svolgeranno nell'ambito di tale evento.

La disposizione in commento reca una novella all'articolo 1, comma 261 della [legge 30 dicembre 2024, n. 207](#) (legge di bilancio 2025) che, si ricorda, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un **fondo** con una dotazione di **0,5 milioni di euro per l'anno 2025** e di **50 milioni di euro per l'anno 2026**, al fine di contribuire al finanziamento delle esigenze connesse allo **svolgimento degli eventi sportivi delle Paralimpiadi Milano-Cortina 2026**, nonché all'accoglienza delle **delegazioni ufficiali** straniere che assisteranno agli eventi sportivi delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi Milano-Cortina 2026.

Ora, la **disposizione in esame**, inserisce tra le finalità da perseguire con le risorse stanziate nel predetto fondo anche quella di garantire lo **svolgimento dei controlli antidoping** per i XXV Giochi olimpici invernali e dei XIV Giochi paralimpici invernali Milano-Cortina 2026.

Il predetto fondo è appostato, con la dotazione previsionale di competenza citata, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al **capitolo 2019**, corrispondente al **capitolo 978** del [bilancio autonomo](#) della Presidenza del Consiglio dei ministri, di competenza del [Dipartimento per lo sport](#).

La **relazione tecnica** illustra che la norma **non determina nuovi o maggiori oneri** per la finanza pubblica limitandosi ad ampliare le finalità connesse all'erogazione delle risorse del fondo già istituito, senza pregiudicarne le finalità iniziali.

## Articolo 4, commi 4 e 8

*(Finanziamento di Sport e salute Spa per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e dei nuovi giochi della gioventù, nonché a sostegno degli organismi sportivi nazionali)*

**L'articolo 4, comma 4,** modificato in sede **referente**, incrementa di **10 milioni di euro per l'anno 2025** le risorse destinate alla società **Sport e salute Spa** per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e dei **nuovi giochi della gioventù**, nel rispetto dei criteri della trasparenza e dell'equilibrio territoriale, e di **3 milioni di euro per l'anno 2025**, per il sostegno agli **organismi sportivi nazionali**.

La disposizione in commento incrementa di **10 milioni di euro per l'anno 2025** le risorse destinate alla società **Sport e salute Spa** ai sensi dell'articolo 1, comma 630, della [legge 30 dicembre 2018, n. 145](#), per la promozione della **pratica sportiva nelle scuole e dei nuovi giochi della gioventù**, e – come disposto da una modifica introdotta in sede **referente** - di **3 milioni di euro per l'anno 2025**, per il sostegno agli **organismi sportivi nazionali** di cui al medesimo comma 630.

Con una previsione inserita anch'essa durante l'esame in sede **referente**, si dispone che nell'utilizzo delle risorse destinate alla **promozione della pratica sportiva nelle scuole e dei nuovi giochi della gioventù**, la società Sport e Salute Spa assicura il rispetto dei criteri della **trasparenza** e dell'**equilibrio territoriale**.

Quanto alla copertura degli **oneri** derivanti dal comma in commento, il successivo comma 8 dispone che ad essa si provveda ai sensi dell'**articolo 7** del decreto legge in commento (alla cui scheda di lettura si rinvia).

La **relazione illustrativa** specifica che le risorse aggiuntive sono stanziate, in particolare, al fine di sostenere le attività operative e contrattuali già avviate nell'ambito del Piano Scuola - Sport e Salute, strettamente connesso alla realizzazione dei **Nuovi giochi della gioventù** (NGdG) e dei progetti "**Scuola attiva Kids**", "**Scuola attiva Junior**" e "**Scuola attiva Infanzia**".

La **società Sport e salute Spa** produce e fornisce servizi di interesse generale a favore dello sport, secondo le direttive e gli indirizzi dell'Autorità di Governo competente in materia di sport.

Si ricorda che il [decreto-legge n. 138 del 2002](#) (articolo 8), come modificato dal [decreto-legge n. 4 del 2006](#) (articolo 34-bis), aveva previsto che il CONI - autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive nazionali - per

l'espletamento dei suoi compiti, si avvalesse della “**CONI Servizi Spa**”, previa stipula di un contratto di servizio annuale.

Successivamente, la [legge di bilancio 2019](#) (legge n. 145 del 2018: articolo 1, commi 629-633) ha disposto che la "CONI Servizi spa" assumesse la denominazione di “**Sport e salute Spa**” e che, conseguentemente, ogni richiamo alla CONI Servizi S.p.a. contenuto in disposizioni normative vigenti dovesse intendersi riferito alla Sport e salute S.p.a.

Il [decreto legge n. 5 del 2021](#) (articolo 1, commi 1-5, come modificato dal [decreto-legge n. 80 del 2021](#), articolo 17-terdecies), nello stabilire che il CONI, per l'espletamento dei compiti relativi al proprio funzionamento e alle proprie attività istituzionali, è munito di una propria dotazione organica di personale e di beni strumentali, ha eliminato la previsione in base alla quale il CONI si avvale, per l'espletamento dei suoi compiti, della Sport e salute s.p.a., previa stipula del contratto di servizio annuale.

Inoltre, la [legge di bilancio 2022](#) (legge n. 234 del 2021, articolo 1, commi 917-921), al fine di un rafforzamento dell'organico del CONI, ha disposto il trasferimento al CONI di alcuni contratti di lavoro in essere con Sport e salute S.p.a., fermo restando l'assenso del personale interessato. Ha inoltre autorizzato il CONI ad assumere personale a tempo indeterminato, nel rispetto della disciplina assunzionale prevista per il pubblico impiego, sino al completamento della dotazione organica, con riferimento ai posti ancora vacanti a conclusione della procedura relativa alla richiamata cessione di contratti.

Da ultimo, l'articolo 22, commi 2-4 del [decreto-legge n. 44 del 2023](#) ha introdotto alcune **modifiche alla governance e alle funzioni** di Sport e salute S.p.a.. Innanzitutto, viene modificata la disciplina del consiglio di amministrazione, sotto tre profili: si portano da 3 a 5 i componenti del consiglio (compresi il presidente e l'amministratore delegato); si elimina la coincidenza fra presidente e amministratore delegato, figura che viene contestualmente introdotta e disciplinata; si prevede che i tre componenti restanti del consiglio siano nominati, rispettivamente, dal Ministro della salute, dal Ministro dell'istruzione e del merito e dal Ministro dell'università e della ricerca.

Per quanto riguarda le **funzioni**, tale disposizione ha autorizzato la società a fornire supporto tecnico operativo alle amministrazioni interessate, nell'ambito dell'attuazione degli investimenti previsti dal PNRR, dal fondo sviluppo e coesione (FSC) e dagli altri fondi nazionali ed europei.

Ad oggi, Sport e salute Spa assolve una **pluralità di funzioni**, fra cui le principali (cfr. articolo 4 dello [statuto](#)) sono:

a) in base a specifici accordi, fornisce servizi e prestazioni a supporto delle attività del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, dei Gruppi Sportivi Militari, dei Corpi civili dello Stato e delle Associazioni benemerite;

b) fornisce servizi e svolge attività nel campo dello sport, inclusa la promozione e l'organizzazione di eventi, la gestione di centri e impianti sportivi, a favore dei soggetti pubblici o privati che operano nel campo dello sport e della salute e provvede a sviluppare e sostenere la pratica sportiva, i progetti e le altre iniziative

finalizzati allo svolgimento di attività a favore dello sport, della salute e dello sviluppo della cultura sportiva;

c) è il soggetto incaricato di attuare le scelte di politica pubblica sportiva, con particolare riferimento all'erogazione dei contributi per l'attività sportiva da destinare alle Federazioni Sportive Nazionali e agli altri soggetti che costituiscono il movimento sportivo nazionale, anche sulla base degli indirizzi generali in materia sportiva adottati dal CONI in armonia con i principi dell'ordinamento sportivo internazionale.

Quanto al **finanziamento** della società **Sport e salute Spa**, essa è disciplinata, relativamente agli **esercizi finanziari dal 2019 al 2025**, dal citato **comma 630** della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che, al **primo periodo**, fissa il livello di finanziamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e della Sport e salute Spa nella **misura annua del 32 per cento delle entrate** effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell'anno precedente, e comunque in misura non inferiore complessivamente a **410 milioni di euro annui**, derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES, IVA, IRAP e IRPEF nei seguenti settori di attività: gestione di impianti sportivi, attività di club sportivi, palestre e altre attività sportive.

Tali risorse sono destinate, a norma del **secondo periodo** del comma 630, al **CONI**, nella misura di 45 milioni di euro annui, per il finanziamento delle spese relative al proprio funzionamento e alle proprie attività istituzionali, nonché per la copertura degli oneri relativi alla preparazione olimpica e al supporto alla delegazione italiana; **per una quota non inferiore a 363 milioni di euro annui, alla Sport e salute Spa**; per 2 milioni di euro, alla copertura degli oneri connessi alla riforma dei concorsi pronostici sportivi disciplinata dai commi successivi. Ai sensi del **terzo periodo** del comma 630, al **finanziamento delle federazioni sportive nazionali**, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite si provvede, in **misura inizialmente non inferiore a 280 milioni di euro annui, a valere sulla suddetta quota destinata alla Sport e salute Spa**.

*Si valuti l'opportunità di specificare che i 3 milioni aggiuntivi stanziati dal comma in commento a seguito della modifica intercorsa in sede referente sono volti al finanziamento degli organismi sportivi nazionali di cui al terzo periodo del comma 630 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2019 (federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato, associazioni benemerite), ossia quelli il cui finanziamento ordinario è posto a valere sulla quota di risorse devolute a Sport e salute Spa.*

Il successivo **comma 632** prevede che le **entrate fiscali sopra citate** siano annualmente **accertate** con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e che **qualora** le entrate di cui al primo periodo siano **superiori all'importo di 410 milioni di euro, la differenza sia attribuita**, con decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri in favore del **Dipartimento per lo sport**, al **CONI**, al **Comitato italiano paralimpico** nonché alla società **Sport e salute Spa**, anche per il finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite.

Per il **2025** le entrate eccedenti l'importo di 410 milioni di euro è stata in realtà **accertata con norma legislativa** - l'articolo 8, comma 1, del [decreto-legge n. 96 del 2025](#) - in **181.506.669 euro**. Il medesimo decreto ha stornato una parte considerevole di tali risorse aggiuntive nei termini seguenti: 100 milioni di euro al Commissario straordinario per l'organizzazione e lo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026», per garantire la tempestiva realizzazione degli interventi logistici e di allestimento infrastrutturale; 25 milioni di euro al Nuovo Comitato Organizzatore della XX Edizione dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 per le finalità di pianificazione e organizzazione dei citati Giochi; 1 milione di euro in favore del Fondo sport per studenti universitari, destinato all'erogazione di borse di studio universitario per alti meriti sportivi.

Per quanto riguarda i **Nuovi giochi della gioventù**, essi sono stati istituiti, in forma sperimentale, per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026, dalla [legge n. 41 del 2025](#), per la verità innestandosi su una precedente sperimentazione svoltasi già nell'anno scolastico 2023/2024 sulla base di un [Protocollo d'intesa](#) tra Ministero dell'istruzione e del merito, il Ministro per lo sport e i giovani, il Ministero della salute, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità e delle foreste, il Ministro per le disabilità.

Si tratta di una **manifestazione annuale** aperta a tutte le discipline sportive riservata agli **studenti**, regolarmente iscritti e frequentanti, **delle scuole statali e paritarie, primarie e secondarie**, promossa e organizzata dal Ministero dell'istruzione e del merito, di concerto con il Dipartimento per lo sport e con il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri, anche avvalendosi della società **Sport e salute Spa**, sentiti le regioni e gli enti locali, nonché il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e il Comitato italiano paralimpico (CIP).

I Giochi si articolano in **due sezioni**. La prima sezione, denominata «Giovani in gioco», si svolge in un'unica fase di istituto, riservata agli studenti iscritti alle classi prima, seconda e terza della scuola primaria con carattere prevalentemente ludico e polisportivo, e in una fase provinciale riservata agli studenti iscritti alle classi quarta e quinta della scuola primaria per avviare i giovani alla pratica sportiva nella disciplina più idonea alle proprie inclinazioni. La seconda sezione, denominata «Nuovi giochi della gioventù», è riservata agli studenti iscritti alla scuola secondaria e si svolge in una fase provinciale, una regionale e una nazionale, articolate nelle due sessioni estiva e invernale.

Lo svolgimento dei Giochi è coordinato, a livello nazionale, dalla **Commissione organizzatrice nazionale**, composta da rappresentanti del Ministero dell'istruzione e del merito, dei Dipartimenti per lo sport, per le politiche giovanili e il servizio

civile universale e per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri, della società **Sport e salute Spa**, del CONI e del CIP.

Alla società **Sport e salute Spa** è attribuito espressamente, tra l’altro, il compito di istituire, presso le proprie sedi provinciali e regionali, **appositi annuari**, in cui sono riportati i nominativi degli studenti che abbiano raggiunto il podio almeno in una disciplina rispettivamente nelle fasi provinciali e regionali dei Giochi e i risultati sportivi conseguiti per disciplina.

Si segnala che per l’attuazione della sperimentazione biennale, la legge istitutiva dei Giochi, all’articolo 6, aveva già stanziato **1 milione di euro per l’anno 2025** e di **10,03 milioni di euro per l’anno 2026**.

## Articolo 4, commi 5 e 8 (*Opera “Arena Pala Italia S. Giulia”*)

**L’articolo 4** prevede al **comma 5, modificato in sede referente**, un contributo di 30 milioni di euro per l’anno 2025 per la stipula di convenzioni per lo svolgimento di determinati eventi sportivi, per un arco di tempo pluriennale, presso l’*“Arena Palatalia Santa Giulia”*, utilizzata per i giochi Olimpici e Paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026». Il **comma 8** rinvia all’articolo 7 del provvedimento in esame la copertura degli oneri previsti.

Il **comma 5** autorizza un **contributo di 30 milioni di euro per l’anno 2025**, per la stipula da parte del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri di **convenzioni funzionali alla messa a disposizione per eventi sportivi di interesse nazionale e internazionale** e per un **arco di tempo pluriennale**, dell’*“Arena Palatalia Santa Giulia”*, utilizzata per i giochi Olimpici e Paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026».

In **sede referente il comma 5 è stato modificato**, al fine di specificare che tali eventi sportivi abbiano anche un interesse **pubblico e sociale**.

La norma in esame precisa, inoltre, che il suddetto contributo è in aggiunta a quanto già previsto dall’articolo 1, comma 4-bis del D.L. 96/2025.

Il **comma 8** dispone che ai relativi oneri si provvede ai sensi dell’articolo 7 del provvedimento in esame alla cui scheda si rinvia.

I commi da 4-bis a 4-quater dell’articolo 1 del citato **D.L. 96/2025** prevedono che, per garantire la piena funzionalità dell’impianto *“Arena Pala Italia S. Giulia”* in vista dei Giochi olimpici e paralimpici invernali del 2026, il Comune di Milano, d’intesa con la Regione Lombardia, riconosca al soggetto attuatore contributi economici per coprire i costi legati al servizio pubblico, inclusi quelli per accelerare i lavori e soddisfare esigenze tecnico-funzionali legate all’evento. A tal fine, il **comma 4-bis**, testé richiamato dalla norma in esame, ha previsto un contributo statale di **21 milioni di euro per il 2025**. L’erogazione delle risorse è vincolata a garanzie sull’adempimento degli obblighi e al rispetto delle tempistiche di consegna dell’opera. In caso di inadempimento, le garanzie sono incamerate e le somme restituite. I fondi sono rendicontati e validati da Comune e Regione, con trasmissione al MEF. Il finanziamento è coperto mediante riduzione del fondo speciale del bilancio statale.

**Articolo 4, comma 5-bis**  
**(Ristrutturazione dell'impianto natatorio olimpionico comunale**  
**“Daniela Samuele” di Milano)**

Il **comma 5-bis dell'articolo 4, introdotto in sede referente**, autorizza un contributo di 5 milioni di euro, per l'anno 2026, a favore del Comune di Milano, finalizzato alla ristrutturazione dell'impianto natatorio olimpionico comunale “Daniela Samuele”.

Il comma in esame – onde garantire la disponibilità di impianti sportivi in grado di ospitare eventi sportivi di interesse nazionale e internazionale e per un arco di tempo pluriennale – autorizza un contributo di **5 milioni di euro, per l'anno 2026, a favore del Comune di Milano**, finalizzato alla ristrutturazione dell'impianto natatorio olimpionico comunale “Daniela Samuele”.

L'intervento di **ristrutturazione** dovrà essere realizzato, **pena la revoca del contributo, entro il 31 dicembre 2026**.

Nel caso di revoca le risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e rimangono acquisite all'erario.

È inoltre disciplinata la **copertura degli oneri** derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2026, stabilendo che agli stessi si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

**Articolo 4, commi 6-7-bis**  
*(Tassa di soggiorno per i comuni interessati dalle Olimpiadi invernali «Milano-Cortina 2026»)*

L'**articolo 4, commi 6-7-bis, modificato in sede referente**, dispone la possibilità di **istituire o di incrementare temporaneamente** per l'anno 2026 l'imposta di soggiorno per i comuni coinvolti nello svolgimento dei Giochi Olimpici di Cortina 2026, consentendo inoltre ai comuni nel cui territorio si svolgono gli eventi, di esentare dall'imposta gli atleti, i familiari degli stessi e per le delegazioni olimpiche.

**Il comma 6, riformulato in più punti a seguito dell'approvazione delle correzioni di forma**, dispone che nell'anno 2026, in occasione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026», i **comuni della Lombardia e del Veneto** il cui territorio sia ad **una distanza non superiore a trenta chilometri** rispetto alle sedi di gara, **calcolata sul percorso stradale tra queste ultime e la casa comunale del comune interessato**, possono **istituire l'imposta di soggiorno o incrementarne l'ammontare**, con le modalità di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, **a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate nel proprio territorio, fino a 5 euro per notte di soggiorno**.

L'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 prevede la possibilità di istituire l'imposta di soggiorno **per i comuni capoluogo di provincia, per le unioni di comuni nonché per i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte**, attraverso una deliberazione del consiglio.

Il maggior gettito derivante dall'incremento dell'imposta di soggiorno e del contributo incassato nell'anno 2026:

a) per **il 50 per cento** è destinato agli impieghi previsti dall'articolo 4, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (ossia a interventi **in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive; a interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali; ai servizi pubblici locali; ai costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti**);

b) per **il 50 per cento** è acquisito al bilancio dello Stato, per essere destinato a finanziare gli interventi connessi agli eventi dei Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026».

Per **approfondimenti in merito all'imposta di soggiorno** si veda il paragrafo “gli altri tributi comunali” [del tema concernente la fiscalità degli enti territoriali.](#)

Il **comma 7** dispone che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanare entro il 31 marzo 2026, sono definite le modalità di determinazione e di acquisizione al bilancio dello Stato del maggior gettito derivante dalle disposizioni del comma 6.

Il **comma 7-bis introdotto in sede referente**, ha previsto la possibilità, per gli enti locali nel cui territorio si svolgono gli eventi sportivi dei Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026», di prevedere **l'esenzione dal pagamento dell'imposta di soggiorno**, per gli atleti e i loro familiari nonché le persone facenti parte dello *staff* e delle delegazioni delle federazioni sportive partecipanti (ricompresi nel testo della disposizione nella dizione «famiglia olimpica»), nel periodo di svolgimento dei medesimi.

Dalla formulazione della norma sembrerebbe quindi che atleti e loro familiari nonché le persone facenti parte dello *staff* e delle delegazioni delle federazioni sportive partecipanti non potrebbero essere esentate dall'imposta se soggiornanti in **comuni diversi** da quelli nel cui territorio si svolgono gli eventi sportivi dei Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026», anche rientranti negli ambiti territoriali indicati dal comma 6.

**Articolo 4, comma 7-ter**  
**(Avvalimento del personale della società ALES-Arte lavoro e servizi S.p.A. da parte del Ministero del turismo)**

Il **comma 7-ter** dell'**articolo 4**, introdotto in sede **referente**, consente al **Ministero del turismo** di avvalersi, fino al **30 giugno 2026**, del personale della società **ALES - Arte lavoro e servizi S.p.A.** in ragione dello straordinario rilievo dei XXV Giochi olimpici invernali e dei XIV Giochi paralimpici invernali «**Milano-Cortina 2026**».

Il **comma 7-ter** dell'**articolo 4**, introdotto in sede **referente**, dispone che, in ragione dello straordinario rilievo dei XXV Giochi olimpici invernali e dei XIV Giochi paralimpici invernali «**Milano-Cortina 2026**» per il settore del turismo, il **Ministero del turismo** può avvalersi, fino al **30 giugno 2026**, del personale della società **ALES - Arte lavoro e servizi S.p.A.**, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Si ricorda che la **società Ales – Arte Lavoro e Servizi S.p.A.**, come recita il suo **Statuto**, è una società per azioni sottoposta alla vigilanza in via esclusiva del Ministero della cultura, che esercita i diritti dell'azionista, in conformità al modello del cosiddetto **“in house providing”**. La società è impegnata in attività di supporto alla conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale italiano e nello svolgimento di attività strumentali alla gestione tecnico-amministrativa dei procedimenti di tutela messi in atto dal socio unico. Le attività svolte da Ales sono orientate a supportare il Ministero in numerosi progetti di miglioramento delle condizioni di fruibilità del patrimonio culturale italiano, nonché, a promuovere tramite progetti speciali e in accordo con il Ministero, i beni culturali italiani ed il *made in Italy* a livello nazionale e internazionale.

In particolare, ai sensi dell'**articolo 1-ter**, comma 1, del [decreto-legge n. 104 del 2019](#), il Ministero della cultura è autorizzato ad avvalersi della società Ales Spa per lo svolgimento delle **attività di accoglienza e vigilanza nei musei, nei parchi archeologici statali nonché negli altri istituti e luoghi della cultura** e delle attività di supporto tecnico, amministrativo e contabile, comunque fino al 31 dicembre 2027. Per tali finalità, alla società è assegnato un contributo pari a 5 milioni di euro nell'anno 2019, a 330.000 euro nell'anno 2020, a 5.845.000 euro nell'anno 2021, a 5,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

Inoltre, ai sensi dell'**articolo 1-bis**, comma 6, del [decreto-legge n. 80 del 2021](#), il Ministero è inoltre autorizzato ad avvalersi della società Ales Spa **per l'attuazione degli interventi previsti nel PNRR**, fino al completamento del Piano e comunque fino al 31 dicembre 2026. Per tali finalità, alla società è assegnato un contributo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7,5 milioni per gli anni dal 2022 al 2026.

Ai sensi del medesimo comma, la società è qualificata di diritto centrale di committenza.

La società rientra tra i **56 enti vigilati** dal Ministero della cultura, come si evince dal [decreto ministeriale 4 aprile 2025, n. 115](#). L’Ufficio ministeriale vigilante è individuato dal medesimo decreto nella **Direzione generale Bilancio, programmazione e monitoraggio**.

**Articolo 4, comma 7-quater**  
**(Oneri di investimento della Società**  
**«*Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.*»)**

Il **comma 7-quater**, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, interviene in materia di oneri di investimento della Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.

Il **comma 7-quater**, dell'articolo 4, prevede la sostituzione del comma 11 dell'[articolo 3 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31](#) relativo a Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.

Nello specifico, il nuovo comma prevede che per lo svolgimento delle sue funzioni, è attribuito alla Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. un corrispettivo sino al limite massimo del 3 per cento dell'importo complessivo lordo dei lavori e delle forniture desunto dal Quadro Economico effettivo inserito nel sistema di monitoraggio di cui al comma 12. L'ammontare di tale corrispettivo è incluso nella voce "oneri di investimento" compresa nel quadro economico di ciascun progetto delle opere di cui al comma 2 del medesimo articolo. Per lo svolgimento diretto da parte della Società delle attività previste nelle voci di spesa afferenti i "servizi di ingegneria e architettura" del Quadro Economico degli interventi, è attribuito alla medesima Società un ulteriore corrispettivo, nel limite delle somme previste nei quadri economici destinate ai predetti servizi. Nel caso tali servizi siano affidati a soggetti terzi, si prevede l'applicazione delle procedure previste dal codice dei contratti pubblici di cui al [decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36](#).

**Articolo 4, comma 7-quinquies**  
**(Rilascio autorizzazioni impianti a fune realizzati**  
**per le Olimpiadi di Milano-Cortina)**

Il **comma 7-quinquies dell'articolo 4** pone in capo all'ANSFISA il compito di **rilasciare il nulla osta** sulla **sicurezza degli impianti a fune** rientranti nelle opere da realizzare per le olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Tale disposizione è vincolata da una clausola di **salvaguardia finanziaria**.

In particolare, il **comma 7-quinquies dell'articolo 4**, introdotto nel corso dell'**esame in sede referente**, pone in capo all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (**ANSFISA**) il compito di **rilasciare il nulla osta** ai fini della sicurezza, di cui all'articolo 3, secondo comma del [d.P.R. n. 753 del 1980](#), per gli **impianti a fune** rientranti nel piano complessivo delle opere da realizzare in funzione delle olimpiadi invernali Milano Cortina 2026, di cui al [d.P.C.m. 8 settembre 2023](#).

Si tratta, in particolare delle seguenti opere:

- nuovo impianto a fune con realizzazione di stazione intermedia Livigno Snow Park – con un costo di intervento di 33.966.800,00 €;
- Nuovo impianto a fune per l'arroccamento a servizio della *venue* di gara "Stelvio Alpine Centre" a Bormio (SO) – con un costo di intervento di 44.655.000,00 €.

Il [d.P.R. n. 753 del 1980](#) stabilisce, tra le altre cose, le norme per la **sicurezza dell'esercizio delle ferrovie e altri sistemi di trasporto**. In particolare, il richiamato secondo comma dell'articolo 3, con riferimento alle attività di sicurezza, prevede che l'approvazione dei progetti relativi alle opere per la realizzazione di una ferrovia in concessione, sono **subordinati**, tra le altre cose, al **nulla osta da parte degli uffici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (M.C.T.C)** del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), per i servizi rientranti nelle attribuzioni delle regioni o degli enti locali territoriali.

L'articolo in commento, quindi, pone questo compito in capo ANSFISA, la quale assolve le **funzioni di autorità nazionale sulla sicurezza delle ferrovie (NSA) italiana**, ai sensi e nei modi stabiliti dal decreto-legge n. 109 del 2018 e dal decreto legislativo 14 maggio 2019, n° 50 (di Attuazione della Direttiva 2016/798). L'ANSFISA, pertanto, svolge attività:

- normative (a livello nazionale e, soprattutto, europeo);

- autorizzative (dei gestori dell'infrastruttura e delle imprese di trasporto intese come organizzazioni, ma anche dei singoli sottosistemi ferroviari: infrastruttura, materiale rotabile ecc.);
- di supervisione (ispezioni e audit sui sistemi di gestione dei gestori dell'infrastruttura e delle imprese ferroviarie, analisi degli incidenti e degli inconvenienti ferroviari).

Si ricorda che, in via generale, il [\*\*D.M. 1° dicembre 2015, n. 203\*\*](#) stabilisce la **vita tecnica** di ogni impianto a fune, distinguendo tra quelli costruiti prima e dopo l'entrata in vigore del [decreto legislativo n. 210 del 2003](#), con il quale è stata data attuazione alla [\*\*direttiva 2000/9/CE\*\*](#) - relativa agli **impianti a fune adibiti al trasporto di persone** - precisando che, spirato il periodo di vita tecnica dell'impianto, **cessano gli effetti** dell'autorizzazione o del nulla osta tecnico rilasciato.

La direttiva 2000/9/CE è stata successivamente abrogata e sostituita dal [\*\*Regolamento \(UE\) n. 424 del 9 marzo 2016\*\*](#), che stabilisce le norme sulla messa a disposizione sul mercato e la libera circolazione dei sottosistemi e dei componenti di sicurezza destinati agli **impianti a fune** e contiene norme relative alla progettazione, alla costruzione e alla messa in servizio degli impianti a fune nuovi.

Le **disposizioni tecniche** riguardanti l'esercizio e la manutenzione degli impianti a fune adibiti al trasporto pubblico di persone sono contenute altresì nel [\*\*Decreto Dirigenziale 29 maggio 2019, n. 189\*\*](#).

L'ultimo periodo del comma in rassegna reca la **clausola di invarianza finanziaria** della disposizione in rassegna, disponendo, in particolare, che le amministrazioni competenti provvedano alle suddette attività nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Articolo 5, comma 1**  
***(Contributo al Ministero della salute in relazione a sentenze di condanna e a transazioni)***

L'**articolo 5, comma 1**, prevede l'attribuzione di un contributo al Ministero della salute, non superiore a 110 milioni di euro, per l'anno 2025, per il pagamento di obbligazioni pecuniarie conseguenti a sentenze di condanna e a transazioni. Il successivo **comma 4** rinvia per la copertura finanziaria del contributo in esame alle disposizioni di cui all'**articolo 7** del presente decreto.

Le **relazioni illustrativa e tecnica** del disegno di legge di conversione del presente decreto non recano specificazioni sulle sentenze e transazioni richiamate dal **comma 1**. Si ricorda che un certo contenzioso tra Servizi sanitari regionali e soggetti assistiti riguarda il riconoscimento della gratuità di alcune prestazioni, inerenti all'ambito socio-assistenziale o connesse alle prestazioni socio-assistenziali.

## Articolo 5, comma 2

*(Contributo a comuni capoluogo di città metropolitana destinatari di sentenze di condanna CEDU)*

**L'articolo 5, comma 2**, assegna un **contributo massimo di 40 milioni di euro ai comuni** capoluogo di città metropolitana che hanno terminato il periodo di risanamento finanziario quinquennale decorrente dalla prima annualità del bilancio stabilmente riequilibrato, per i quali alla data del 31 luglio 2025 risulta approvato il rendiconto della gestione dell'organo straordinario della liquidazione, e che sono **destinatari di sentenze di condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) per inadempimento di obbligazioni di pagamento, riconosciute da provvedimenti giudiziari.**

In tal senso, la disposizione in esame richiama sia la **nozione di dissesto** (e le **relative procedure**) sia la **partecipazione italiana** all'ordinamento della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (**CEDU**).

Nel dettaglio, ai sensi dell'articolo 244 del TUEL (decreto legislativo n. [267 del 2000](#)), si intende per **dissesto** la situazione in cui l'ente locale **non sia più in grado** di svolgere le proprie funzioni e di erogare servizi indispensabili, ovvero non sia in grado di **assolvere a debiti liquidi ed esigibili**.

La procedura di dissesto inizia con deliberazione del consiglio comunale (o provinciale) ed è trasmessa al Ministero dell'interno e alla procura regionale presso la Corte dei conti competente per territorio. Successivamente, si procede alla nomina dell'organo straordinario di liquidazione (OSL), che si occupa della gestione del debito dell'ente, il quale porta avanti un **piano di risanamento**, che ha durata di **5 anni**.

Le risorse necessarie per il risanamento sono fornite – in definitiva - dallo Stato attraverso mutui il cui importo è anticipato dalla Cassa Depositi e Prestiti (cfr. articolo 255 del TUEL).

Per ulteriori approfondimenti sul dissesto e la procedura di riequilibrio degli enti locali, si rimanda all'apposito [tema](#) pubblicato sul portale della documentazione della Camera dei Deputati.

Inoltre, occorre ricordare che l'Italia aderisce alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) e che, in base a tale convenzione, chiunque ritenga di essere stato **leso** da un **atto** o da un **comportamento** di uno Stato sottoscrittore può adire la Corte di Strasburgo per sentire accertata la violazione del suo diritto.

Ove la Corte accolga il ricorso e accerti la violazione, può **condannare lo Stato convenuto** a un'equa riparazione in denaro ([articolo 41 CEDU](#)).

A tale riguardo, inoltre, l'articolo 43, comma 10, della legge n. [234 del 2012](#), prevede che – in caso di accertamento di violazione dei diritti dei ricorrenti e di conseguente **condanna** a carico dello Stato italiano di un'equa riparazione in danaro – lo **Stato stesso può rivalersi** su regioni, enti territoriali e altri soggetti pubblici ed equiparati, il cui comportamento abbia dato luogo alla **violazione accertata**.

Si ricorda che presso la Camera dei deputati è attivo l'[Osservatorio](#) sulle sentenze della Corte EDU.

In questo contesto, la disposizione in esame prevede un **contributo di 40 milioni di euro per il 2025**, in favore dei comuni che:

- siano **capoluogo di città metropolitana**;
- abbiano **terminato il periodo di risanamento finanziario quinquennale** decorrente dalla prima annualità del bilancio stabilmente riequilibrato, per i quali alla data del 31 luglio 2025 risulta approvato il rendiconto della gestione dell'organo straordinario della liquidazione;
- siano destinatari di **sentenze di condanna** della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) per **inadempimento di obbligazioni di pagamento, riconosciute da provvedimenti giudiziari**.

Il contributo è attribuito dal Ministero dell'interno, **previa istanza del comune** interessato **nei limiti dell'importo dei debiti riconosciuti dalla sentenza** di condanna da parte della CEDU.

Né il testo della disposizione, né la relazione illustrativa o quella tecnica recano indicazioni su quali siano i comuni capoluogo di città metropolitana ai quali si potrebbe applicare la norma in esame, per i casi di sentenze di condanna della Corte EDU nei confronti dell'Italia.

Circa i requisiti previsti dalla disposizione in esame, si segnala che numerose volte la Corte EDU ha condannato l'Italia<sup>21</sup> per violazione dell'articolo 6, comma 1 (Diritto di accesso al giudice e a un equo processo) della CEDU, in ragione della mancata esecuzione di pregressi provvedimenti giudiziari favorevoli ai ricorrenti (vale a dire proprio la mancata ottemperanza a ordini giudiziali di pagamento in loro favore, da parte di enti poi dichiarati dissetati), la quale si risolve nell'inefficacia della tutela giurisdizionale. Gli importi riconosciuti, ai sensi del predetto art. 41 CEDU, sono variabili e generalmente contenuti entro 13 mila euro a ricorrente.

*Sulla base di quanto esposto in relazione alle procedure di condanna da parte della Corte EDU e, in particolare, della circostanza per cui è lo Stato il destinatario della condanna medesima e non i comuni, si potrebbe valutare un approfondimento della formulazione della disposizione in esame.*

---

<sup>21</sup> Si vedano la sentenza **Banca Sistema c. Italia** del 16 gennaio 2025, nonché le sentenze di **analogo contenuto** BFF Bank c. Italia e Bonanni c. Italia di pari data, nonché ancora le sentenze Vitiello c. Italia e Costruzioni De.Ma.L. c. Italia del 23 gennaio 2025; una nuova Banca Sistema c. Italia del 6 marzo 2025 e altre intervenute in corso d'anno. Si tratta di un indirizzo giurisprudenziale della Corte EDU ormai consolidato: v., per esempio, la sentenza La Spada c. Italia del 26 ottobre 2023.

## Articolo 5, comma 3

*(Anticipazione a comuni aderenti al Consorzio ASA)*

**L'articolo 5, comma 3,** dispone la concessione di un'**anticipazione** ai comuni aderenti al Consorzio Azienda Servizi Ambiente ASA nel limite massimo d 3 milioni di euro per l'anno 2025. Il comma specifica inoltre la restituzione, il tasso di interesse e il caso di mancata restituzione dell'anticipazione medesima.

Nel dettaglio, il **comma 3** dispone che ai comuni aderenti al Consorzio Azienda Servizi Ambiente ASA sia concessa un'**anticipazione**, nel limite massimo complessivo di **3 milioni di euro, per l'anno 2025**, a valere sul **Fondo di rotazione** di cui all'articolo 243-ter del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL) di cui al [decreto legislativo n. 267 del 2000](#), da destinare al pagamento dei debiti contratti nei confronti del Consorzio.

Il menzionato articolo 243-ter del TUEL stabilisce che, per il risanamento finanziario degli enti locali che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario lo Stato prevede un'anticipazione a valere sul Fondo di rotazione, denominato: "Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali" (comma 1). Ai sensi del comma 2, i criteri per la determinazione dell'importo massimo dell'anticipazione di cui al comma 1 attribuibile a ciascun ente locale, nonché le modalità per la concessione e per la restituzione della stessa in un periodo massimo di 10 anni decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione di cui al comma 1, sono stati stabiliti dal [D.M. 11 gennaio 2013](#).

L'anticipazione è concessa con **decreto del Ministro dell'interno**, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nei limiti dell'importo dei debiti *pro quota* dei comuni aderenti al Consorzio, su istanza dei singoli Comuni.

La **restituzione** dell'anticipazione deve avvenire con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive degli interessi, in un periodo massimo di 10 anni a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è erogata la medesima anticipazione, mediante operazione di girofondi sull'apposita contabilità speciale intestata al Ministero dell'interno.

Il **tasso di interesse** da applicare alle suddette anticipazioni è determinato sulla base del rendimento di mercato dei Buoni poliennali del tesoro a 5 anni in corso di emissione con comunicato del Direttore generale del tesoro da

emanare e pubblicare sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze.

In caso di **mancato versamento** delle rate entro i termini previsti, le somme sono recuperate a valere sulle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero dell'interno, con relativo versamento sulla predetta contabilità speciale.

Per quanto non previsto nel presente articolo si applica il [decreto del Ministro dell'interno 11 gennaio 2013](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 febbraio 2013, n. 33, adottato in attuazione dell'articolo 243-ter, comma 2, del TUEL.

La relazione tecnica chiarisce che l'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato in termini di Saldo Netto da Finanziare (SNF), in quanto utilizza risorse già disponibili nel richiamato fondo di rotazione che presenta la disponibilità di euro 1.043.607.856,47 alla data del 17 ottobre 2025. L'anticipazione è soggetta a restituzione con interessi, garantendo la sostenibilità dell'operazione nel medio-lungo periodo.

Il fondo di rotazione può essere impiegato dagli enti solo con finalità di cassa (pagamento residui passivi) e l'anticipazione a valere del fondo di rotazione deve essere sterilizzata nei bilanci degli enti mediante l'istituzione del Fondo anticipazione di liquidità (al fine di garantirne la Costituzionalità con riferimento all'articolo 119, comma sesto). Pertanto, la norma non amplia la capacità di spesa degli enti e non determina effetti in termini di indebitamento netto.

## Articolo 6

***(Disposizioni urgenti in materia di riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa)***

L'**articolo 6** detta disposizioni relative alla **riorganizzazione** dell'Associazione italiana della Croce Rossa, assegnando all'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana (**ESACRI**) la **somma di 21.522.800 euro**, utile a garantire la conclusione della liquidazione di tale Ente (**comma 1**). Prevede, inoltre, il **trasferimento dei residui attivi e passivi** non ancora riscossi o pagati **ai nuovi Comitati locali e provinciali della Croce Rossa** che hanno assunto la personalità giuridica di diritto privato dal 1° gennaio 2014 (**comma 2**). Infine, dispone l'**estinzione a titolo definitivo** dei crediti accertati dalla procedura liquidatoria **a carico dei singoli comitati territoriali della Croce Rossa italiana** (**comma 3**).

L'**articolo 6**, composto da tre commi, detta norme relative alla riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa e alle operazioni di **liquidazione dell'ESACRI** (Ente strumentale alla Croce Rossa italiana; v. *box infra*).

In particolare, il **comma 1 aggiunge il comma 5-bis all'articolo 8 del D.Lgs. n. 178 del 2012**<sup>22</sup> (Decreto di riordino della Croce Rossa italiana).

Il nuovo comma prevede l'assegnazione della **somma di 21.522.800 euro** - a valere sulle somme disponibili in conto residui nello stato di previsione del Ministero della salute - **all'ESACRI** in liquidazione coatta amministrativa, il quale provvede ai **trasferimenti**, in proporzione ai fondi ricevuti, **ai Comitati Provinciali e Locali** o loro aventi causa e **all'Associazione della Croce Rossa italiana**, avuto riguardo ai crediti iscritti nello stato passivo alla data di entrata in vigore della disposizione in commento. Di conseguenza, stabilisce che i **crediti già ammessi allo stato passivo a favore dell'Associazione della Croce Rossa italiana**, pari a 2.807.220,34 euro, e i **crediti a favore dei Comitati Provinciali e Locali** o loro aventi causa, pari a 18.715.579,66 euro, sono estinti dalla massa passiva **per un importo pari alla suddetta somma di 21.522.800 euro**, fatto salvo l'eventuale conguaglio che deve essere restituito al Ministero della salute, in sede di rendicontazione, in conseguenza del contenzioso in corso relativo ad alcuni cronologici. Infine, dispone la **cancellazione d'ufficio dallo stato passivo**, a cura del Commissario Liquidatore, **dei cronologici afferenti**

<sup>22</sup> *Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.), a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183.*

**all'Associazione italiana della Croce Rossa e ai Comitati Provinciali e Locali** o loro aventi causa che, alla data di entrata in vigore della disposizione in esame, sono presenti nel medesimo stato passivo, passati in giudicato e liquidati.

Come evidenziato dalla relazione tecnica, la disposizione è volta ad assicurare l'effettiva conclusione della liquidazione dell'ESACRI e, allo stesso tempo, permettere alle Associazioni subentrante all'Associazione italiana della Croce Rossa (v. *box infra*) di recuperare fondi a loro già attribuiti, utili al rafforzamento dei servizi al territorio. Tale operazione, funzionale all'accelerazione della chiusura dell'operazione di liquidazione e all'esecuzione dei correlati pagamenti dei debiti antecedenti al 1° gennaio 2018, non determina maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **comma 2** dispone che, in base a quanto previsto dall'articolo 1-*bis*, comma 2, del D.Lgs. n. 178 del 2012 i **residui attivi e passivi** non ancora riscossi o pagati, aventi causa giuridica negli anni 2012 e 2013 e **afferenti alle gestioni stralcio** previste dall'articolo 5, comma 4, del [decreto del Ministro della salute 16 aprile 2014](#), sono di **competenza dei Comitati Provinciali e Locali** o loro aventi causa che dal 1° gennaio 2014 hanno assunto la **personalità giuridica di diritto privato**.

Si ricorda che l'articolo 1-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 178 del 2012 ha disposto che i **comitati locali e provinciali esistenti alla data del 31 dicembre 2013**, ad eccezione dei comitati provinciali delle province autonome di Trento e di Bolzano, **assumono, alla data del 1° gennaio 2014, la personalità giuridica di diritto privato**, sono disciplinati dalle norme del Titolo II del libro primo del codice civile e sono iscritti di diritto nella sezione “Organizzazioni di volontariato” del Registro Unico Nazionale del Terzo settore, applicandosi ad essi, per quanto non diversamente disposto dal citato D.Lgs. n. 178 del 2012, il codice del Terzo settore<sup>23</sup>.

Il successivo comma 2 stabilisce che **tali comitati**, costituiti in associazioni di diritto privato, **subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi ai comitati locali e provinciali esistenti alla data di entrata in vigore del citato articolo 1-*bis* del D.Lgs. n. 178 del 2012**<sup>24</sup>, compresi i rapporti riguardanti le convenzioni stipulate dalla CRI con enti territoriali e organi del Servizio sanitario nazionale. Come evidenziato dalla relazione illustrativa, il comma 2 dell'articolo in commento è volto a dare completa attuazione a quest'ultima disposizione.

---

<sup>23</sup> [D.Lgs. n. 117 del 2017 \(Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b\), della legge 6 giugno 2016, n. 106](#).

<sup>24</sup> L'articolo 1-*bis* del D.Lgs. n. 178 del 2012 è stato inserito dall'articolo 4, comma 10-ter, del [D.L. 31 agosto 2013, n. 101 \(Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni; conv. con mod. dalla L. n. 125 del 2013\)](#).

Si ricorda, inoltre, che l'articolo 5 del citato decreto del Ministro della salute 16 aprile 2014<sup>25</sup> disciplina la gestione finanziaria relativa all'assunzione, a partire dal 1° gennaio 2014, da parte dei comitati provinciali e locali della Croce Rossa, della personalità giuridica di diritto privato. In particolare, il comma 4 prevede che la CRI (Associazione italiana della Croce Rossa) “provvede alla definitiva quantificazione della dotazione di cassa di competenza dei singoli Comitati locali e provinciali e alla conseguente regolarizzazione della partita contabile alla chiusura della gestione a stralcio”.

Il **comma 3**, infine, stabilisce l'**estinzione a titolo definitivo**, con la cancellazione delle relative partite contabili, mediante le modalità già previste dall'articolo 4, comma 2-bis, del [D.Lgs. n. 178 del 2012](#). (v. *infra*), **dei crediti** accertati dalla procedura liquidatoria, **a carico dei singoli comitati territoriali della Croce Rossa italiana**, presenti nella massa attiva alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame.

La relazione illustrativa evidenzia che la disposizione ha lo scopo di evitare che i Comitati locali e provinciali, oggetto di azioni esecutive da parte di ESACRI, entrino in procedure di insolvenza, con la conseguenza di una carenza di servizi al territorio. Inoltre, sottolinea che la disposizione stabilisce l'estinzione a titolo definitivo dei crediti come previsto dal comma 2-bis dell'articolo 4 del D.Lgs. n. 178 del 2012, in base al quale “i residui attivi e passivi accertati a carico dei singoli comitati territoriali, afferenti ai rapporti tra comitato centrale e comitati territoriali antecedenti la data di privatizzazione dei comitati stessi, si intendono estinti a titolo definitivo con la cancellazione delle relative partite contabili”.

#### • *Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana (ESACRI)*

L'Associazione della Croce Rossa italiana (di seguito Associazione) è disciplinata dal [D. Lgs. n. 178 del 2012](#) (Decreto di riordino), che ne ha previsto la costituzione, qualificandola come persona giuridica di diritto privato di interesse pubblico ed ausiliaria dei pubblici poteri nel settore umanitario, posta sotto l'Alto patronato del Presidente della Repubblica. A decorrere dal 1° gennaio 2016, l'art. 1 del Decreto di riordino ha trasferito alla costituenda Associazione le funzioni precedentemente esercitate dall'Associazione italiana della Croce Rossa (CRI), la quale ha assunto la nuova denominazione di “Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana” (ESACRI), mantenendo la personalità giuridica di diritto pubblico come ente non economico, sia pure non più associativo. Ai sensi dell'art. 8 del citato D. Lgs. n. 178 del 2012, l'ESACRI è stato posto in liquidazione a far data dal 1° gennaio 2018. L'Ente è soggetto alla vigilanza del Ministero della Salute e del Ministero della Difesa, opera con contingente di personale dipendente pubblico, i cui oneri sono a carico del Fondo sanitario nazionale, e ha il compito di concorrere

<sup>25</sup> *Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa* (G.U. n.135 del 13 giugno 2014).

temporaneamente allo sviluppo della nuova Associazione della Croce Rossa italiana. L'art 8, co. 2, del Decreto di riordino, alla luce delle modifiche introdotte dall'art. 16 del [D.L. n. 148 del 2017](#)<sup>26</sup> (conv. con mod. dalla [Legge n. 172 del 2017](#)) ha previsto che “a far data dal 1° gennaio 2018 l'Ente è posto in liquidazione coatta amministrativa ai sensi del titolo V del Regio decreto n. 267 del 1942, (Legge Fallimentare)”. Gli organi deputati alla liquidazione, ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettere c) e b) del Decreto di riordino sono individuati nell'Amministratore dell'ente, con compiti di rappresentanza legale e di gestione e nel Collegio dei revisori dei conti nominato, costituito da tre componenti, di cui uno magistrato della Corte dei conti con funzioni di Presidente, uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Con [Decreto del 28 dicembre 2017](#), il Ministro della Salute, al fine di garantire il compimento delle funzioni riconducibili alla fase liquidatoria dell'ESACRI, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 8, co. 2, del Decreto di riordino, ha nominato l'Amministratore dell'Ente “Commissario liquidatore”, e disposto, tra l'altro, che il Collegio dei revisori dei conti dell'Ente svolga le funzioni di Comitato di Sorveglianza. Con il [D.L. n. 198 del 2022](#)<sup>27</sup> (conv. con mod. dalla [Legge n. 14 del 2023](#)) è stato disposto che i suddetti organi restino in carica fino alla fine della liquidazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2024. Successivamente, con il [decreto del Ministro della Salute del 7 aprile 2023](#) sono stati nominati il Commissario liquidatore e il Sub-Commissario liquidatore<sup>28</sup> e con [decreto del Ministro della Salute del 19 giugno 2023](#) il Comitato di Sorveglianza dell'Ente in liquidazione coatta amministrativa. L'articolo 4, comma 1, del [D.L. n. 202 del 2024](#)<sup>29</sup> (conv con mod. dalla [Legge n. 15 del 2025](#)), ha stabilito che gli organi *supra* citati restano in carica fino al completamento delle operazioni di liquidazione, eliminando la data limite del 31 dicembre 2024. L'articolo 12, comma 4, del [D.L. n. 25 del 2025](#)<sup>30</sup> (conv. con mod. dalla [Legge n. 69 del 2025](#)) ha disciplinato la determinazione della dotazione del Fondo per il trattamento accessorio del personale dell'ESACRI. Con il [decreto del Ministro della salute 12 maggio 2025](#) è stato nominato il comitato di sorveglianza dell'Ente. Infine, con il [decreto del Ministro della salute 8 ottobre 2025](#) sono state assegnate le risorse finanziarie agli enti interessati del finanziamento della Croce rossa italiana per l'anno 2025.

Per approfondimenti si rinvia alla [Delibera n. 126/2024](#) della Corte dei conti sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Associazione della Croce Rossa Italiana - Organizzazione di volontariato, per l'esercizio 2022.

<sup>26</sup> *Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili.*

<sup>27</sup> *Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.*

<sup>28</sup> Con il [decreto del Ministro della Salute del 16 gennaio 2025](#) il Commissario liquidatore e il Sub-Commissario liquidatore, nominati con il decreto del Ministro della Salute del 7 aprile 2023, sono stati confermati nel loro ruolo fino alla fine della liquidazione.

<sup>29</sup> *Disposizioni urgenti in materia di termini normativi.*

<sup>30</sup> *Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni.*

## Articolo 6-bis

*(Disposizioni urgenti per la chiusura della Gestione commissariale di Roma Capitale)*

L'**articolo 6-bis**, inserito nel corso dell'esame in sede **referente**, dispone che, in esito alla **chiusura** delle attività straordinarie della **Gestione commissariale del debito pregresso** al 28 aprile 2008 del **Comune di Roma** e al conseguente trasferimento della titolarità della quota residua del debito a Roma Capitale, siano **anticipati a Roma Capitale 548,2 milioni** di euro per il **2025**. Tali somme sono **vincolate** al rimborso del debito finanziario residuo per 48,2 milioni e agli oneri per i contenziosi ancora aperti, per i rimanenti 500 milioni. Si prevede che **Roma Capitale restituiscia** integralmente tali somme a partire dal **2030** e fino al **2048**, versando annualmente sul **Fondo di solidarietà comunale** una parte delle **quote** derivanti dal **Fondo** istituito dallo **Stato** per il piano di rientro finanziario di Roma.

L'articolo **6-bis**, inserito nel corso dell'**esame in sede referente**, reca alcune disposizioni in merito alla **chiusura della Gestione commissariale del debito pregresso al 2008 di Roma Capitale**.

Si rammenta che la Gestione commissariale è stata istituita dall'articolo 78 del [decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#) a seguito dell'accertamento di una **grave difficoltà finanziaria** del Comune di Roma, con un **disavanzo complessivo** pregresso al 28 aprile 2008 pari a **oltre 16,7 miliardi di euro**. Per una **ricostruzione** sull'istituzione della Gestione commissariale, sul volume di debito accertato e sull'avanzamento nel pagamento, si rinvia al **box infra** e alla Relazione al Parlamento ([Doc. CC](#)) predisposta annualmente dal Commissario; l'ultima relazione è stata presentata ad agosto 2024, ed è relativa all'anno 2023 ([Doc. CC](#), n. 2), mentre al 4 dicembre 2025 non risulta ancora trasmessa la relazione relativa all'anno 2024.

Le **procedure di chiusura della Gestione commissariale del debito pregresso al 2008** sono disposte all'articolo 1, commi 932 e seguenti, della [legge 30 dicembre 2018, n. 145](#) (legge di bilancio per il 2019), che hanno subito numerose modifiche ed integrazioni. Anzitutto, l'articolo 1, comma 930, della citata legge n. 145 del 2018 prevede la **definitiva individuazione della massa passiva** del debito riferibile alla gestione commissariale: in merito, il Commissario ha trasmesso entro la scadenza prevista, cioè il 30 gennaio 2025, la proposta alla Presidenza del Consiglio, che deve approvarla mediante D.P.C.M. (si veda il [Comunicato del 17 luglio 2025](#)). L'articolo 1, comma 932, stabilisce che il citato D.P.C.M. stabilisca il **termine finale** per l'estinzione dei debiti oggetto di cognizione e la **conclusione delle attività straordinarie** della gestione commissariale.

Una volta **concluse tali attività straordinarie**, il **comma 932-bis** stabilisce che sia **trasferita** a Roma capitale la **titolarità** dei crediti e del **piano di estinzione dei debiti** della Gestione commissariale del Comune di Roma; sia iscritto in bilancio, a fronte dei crediti, un adeguato fondo crediti di dubbia esigibilità; **siano attribuite**

a **Roma Capitale** le **risorse necessarie** a far fronte al **piano di estinzione dei debiti**; infine, è prevista la facoltà per Roma Capitale di concedere delle anticipazioni per far fronte a eventuali carenze temporanee di cassa della Gestione commissariale (per approfondimenti sul comma 932-bis, inserito dall'art. 38, commi 1 e seguenti, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, si veda il relativo [Dossier](#), pp. 405 e seguenti).

L'articolo 6-bis in esame aggiunge **due nuovi commi**, 932-quater e 932-quinquies, all'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018, per favorire le procedure di chiusura della Gestione commissariale come disciplinate dal citato articolo 1, comma 932-bis di cui *supra*. Nel dettaglio, l'articolo 1, comma 932-bis, lettera c), prevedeva che in esito alla chiusura della Gestione commissariale fosse trasferita a **Roma Capitale** la **titolarità dei debiti rimasti da pagare**, e che per far fronte a ciò fosse altresì disposto il **trasferimento** ad essa della **quota disponibile** delle **risorse** di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78; come illustrato nel box *infra*, si tratta di risorse annuali provenienti in parte dal bilancio dello Stato e in parte dall'addizionale commissariale sui diritti di imbarco aeroportuali e dall'incremento dell'addizionale IRPEF comunale.

Il **comma 932-quater**, come introdotto dalla disposizione in esame, prevede che siano **anticipati** a Roma Capitale **548,2 milioni** di euro per il 2025 e tali somme sono **vincolate**, sia in termini di competenza che in termini di cassa, ad essere **utilizzate** per due esclusive **finalità**:

- Comma 932-quater, lettera a): **rimborso del debito finanziario** della gestione commissariale, per un importo pari a **48,2 milioni** (per l'illustrazione del debito finanziario pregresso, si veda il box *infra*);
- Comma 932-quater, lettera b): copertura degli **oneri** derivanti dal **contenzioso** trasferito dalla gestione commissariale, per un importo pari a **500 milioni** di euro. L'importo deve essere accantonato in un apposito fondo dedicato agli oneri di contenzioso.

Si evidenzia che il medesimo **comma 932-quater** dispone altresì un rifinanziamento del **Fondo di solidarietà comunale**, del medesimo importo di 548,2 milioni, così ripartito: 10 milioni per il 2030, 30 milioni per ciascun anno dal 2031 al 2047, ed infine 28,2 milioni per il 2048.

Si rammenta che il Fondo di solidarietà comunale costituisce il fondo per il finanziamento dei comuni, alimentato anche con una quota del gettito IMU di spettanza dei comuni stessi, le cui risorse vengono distribuite con funzioni sia di compensazione delle risorse attribuite in passato sia di perequazione, in un'ottica di progressivo abbandono della spesa storica. Il Fondo è disciplinato dall'articolo 1, comma 448, della [legge 11 dicembre 2016, n. 232](#); per un approfondimento, si rinvia all'apposito [Tema](#) predisposto dal Servizio Studi della Camera dei deputati.

Il successivo **comma 932-quinquies**, come introdotto dalla disposizione in esame, reca le coperture dell'**anticipazione** a Roma Capitale di **548,2 milioni** di euro per il 2025, stabilendo alla lettera a) che 500 milioni di euro siano a valere sulla riduzione del fondo per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso, di cui all'articolo 1, comma 519, della legge 30 dicembre 2023, n. 213

(capitolo 3035/MEF; ulteriori riduzioni del medesimo fondo sono disposte all'articolo 7 del provvedimento in esame), e alla lettera *b*) che i rimanenti 48,2 milioni siano a valere sulle somme disponibili in conto residui sul cosiddetto “patrimonio destinato” di Cassa depositi e prestiti, di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Il medesimo **comma 932-quinquies** dispone tuttavia che Roma Capitale provveda successivamente a una **restituzione** di tale anticipazione: nel dettaglio, la lettera *c*) prevede una **riduzione**, per complessivi 548,2 milioni tra il 2030 e il 2048, del **fondo** che lo **Stato** destina **annualmente** al rimborso del debito pregresso al 2008 del Comune di Roma, pari a **300 milioni annui** ed allocato sul capitolo 7287/MEF, di cui all'articolo 14, comma 14, del [decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78](#) (per un approfondimento si veda il box *infra*). Nel dettaglio, il comma 932-*quinquies*, lettera *d*), stabilisce che la riduzione del Fondo sia di 10 milioni per il 2030, 30 milioni per ciascun anno dal 2031 al 2047, ed infine 28,2 milioni per il 2048.

#### **• La gestione commissariale del debito pregresso al 2008 del Comune di Roma**

##### **1. L'istituzione e la disciplina della gestione commissariale**

La Gestione Commissariale del debito pregresso del Comune di Roma è stata istituita dall'**articolo 78** del [decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#) (si veda l'apposito [Dossier](#) del Servizio Studi della Camera dei deputati), in esito alla **relazione** al MEF – RGS – Ispettorato Generale di Finanza del 12 giugno **2008**, che affermava nelle **conclusioni** come “il comune di Roma versa in una situazione di **grave difficoltà finanziaria**, sia per quanto concerne la competenza e ancor più per quanto concerne la cassa” e che “la situazione rischia di rivelarsi ancor più critica laddove si considerino, insieme al comune, anche le diverse strutture societarie che allo stesso fanno riferimento” (premesse al [D.P.C.M. 4 luglio 2008](#)). Il “**documento di accertamento del debito**”, aggiornato al **luglio 2010**, individuava una **massa passiva** pari a circa **22,5 miliardi** di euro che, a fronte di una **massa attiva** pari a **circa 5,7 miliardi** di euro, determinava un **disavanzo complessivo** pari a **circa 16,7 miliardi** di euro.

Il citato **articolo 78** del [decreto-legge n. 112 del 2008](#) ha disposto che, in luogo della dichiarazione di dissesto ai sensi dell'articolo 244 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali – TUEL) del Comune di Roma (divenuto Roma Capitale ai sensi ai sensi dell'articolo 24 della [legge 5 maggio 2009, n. 42](#)), fosse **nominato** un **Commissario straordinario del Governo**. Il medesimo articolo 78 disponeva anzitutto, al comma 5, che per l'intera durata del regime commissoriale **non** si potesse **dichiarare il dissesto** del Comune di Roma ai sensi del TUEL; tuttavia, attribuiva altresì al Commissario straordinario poteri tra quelli disciplinati dal Titolo VIII del TUEL, inerenti precisamente gli enti in dissesto, e stabiliva che egli fosse parificato all'Organo straordinario di liquidazione (OSL, di cui agli artt. 252-258 del TUEL) costituito presso gli enti dissestati.

Ai sensi del citato articolo 78, comma 1, del [decreto-legge n. 112 del 2008](#) il Commissario ha dunque il compito di effettuare la **ricognizione** della situazione **economico-finanziaria** del comune di Roma e delle società da esso partecipate con esclusione di quelle quotate nei mercati regolamentati, procedendo quindi alla rilevazione

della massa passiva, e di **predisporre** ed **attuare** un piano di rientro dall'indebitamento pregresso. In ottemperanza a tali disposizioni, il successivo [D.P.C.M. 4 luglio 2008](#) ha disposto (articolo 1) la nomina a Commissario dell'allora sindaco, Giovanni Alemanno, e ha **stabilito** (articolo 2) quali fossero i **poteri** di cui potesse avvalersi il Commissario, tra cui i poteri organizzatori di cui all'art. 253 del TUEL (accesso agli atti, al personale ed ai mezzi dell'ente locale, ed apertura di un conto presso la Tesoreria dello Stato) e i poteri transattivi di cui all'art. 254, comma 7 del TUEL (transigere vertenze giudiziali ed extragiudiziali sui debiti tra cui debiti di bilancio, fuori bilancio e derivanti dalle procedure esecutive estinte).

Infine, l'articolo 78, comma 3 del [decreto-legge n. 112 del 2008](#) ha stabilito che nell'ordinamento contabile del Comune di Roma fossero **distinte due gestioni**, tra loro **separate**: da un lato la **Gestione commissariale**, che ha preso in carico tutte le entrate di competenza e tutte le obbligazioni assunte dal Comune di Roma e dalle società da esso partecipate, con esclusione di quelle quotate nei mercati regolamentati, nonché le entrate **incassate, fino al 28 aprile 2008 incluso** (giorno di conclusione del ballottaggio delle elezioni comunali 2008); dall'altro la **Gestione ordinaria**, affidata agli organi istituzionali dell'ente comunale e competente per il periodo **successivo**, di competenza della nuova Giunta comunale.

Si segnala che, ai sensi dell'articolo 14, comma 13-*quater*, del [decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78](#), il Commissario straordinario debba presentare annualmente una Relazione al Parlamento concernente “la rendicontazione delle attività svolte dalla gestione commissariale per il piano di rientro del debito pregresso di Roma capitale” ([Doc. CC](#)); l'ultima relazione è stata presentata ad agosto 2024, ed è relativa all'anno 2023 ([Doc. CC](#), n. 2); al 3 dicembre 2025, non risulta ancora trasmessa la relazione relativa all'anno 2024.

## *2. L'accertamento del debito complessivo pregresso al 28 aprile 2008*

Alcune iniziali stime sulla difficile condizione economica e finanziaria del Comune di Roma erano già presenti nella Relazione MEF-RGS presentata il 12 giugno 2008 e successivamente nel primo [Piano di rientro](#), presentato dal Commissario (allora il Sindaco) il 30 settembre 2008, integrato il 22 ottobre successivo ed infine approvato con D.P.C.M. 5 dicembre 2008.

In seguito, l'articolo 4, comma 8-*bis*, del [decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2](#) ha previsto che un Commissario straordinario del Governo subentrasse al Sindaco di Roma nella Gestione Commissariale e procedesse alla definitiva ricognizione della massa attiva e della massa passiva dei debiti e dei crediti. L'articolo 14, commi 13-*bis* e 14, del [decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78](#), ha poi disposto che il Commissario procedesse **all'accertamento definitivo del debito** del comune di Roma, al fine di redigere il **piano di rientro** delle passività pregresse del comune, aggiornato in termini di crediti certi, liquidi ed esigibili, e che il Commissario potesse procedere, in deroga ad alcune disposizioni vigenti, a rinegoziare alcuni prestiti. Il Commissario ha quindi presentato il **“documento di accertamento del debito”**, aggiornato al **luglio 2010** ed approvato dall'articolo 2, comma 7, del [decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225](#), che individuava una **massa passiva** pari a circa **22,5 miliardi** di euro, di cui 6,8 miliardi per debiti commerciali, 8,5 miliardi per debiti finanziari dovuti al rimborso della quota capitale, e 7,2 miliardi per debiti finanziari dovuti invece a interessi. A fronte di una **massa attiva** stimata pari a **circa 5,7 miliardi** di euro, il **disavanzo complessivo** a luglio 2010 era quindi pari a **circa 16,7 miliardi**.

Tabella 1 - Accertamento del debito al 30 luglio 2010

|                                   | Importo Accertato | Importo da accettare | Totale          |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------|
| <i>Debito commerciale</i>         | € 4.052.458.815   | € 2.736.253.917      | € 6.788.712.732 |
| <i>Deb. finanziario interessi</i> | € 4.626.726.721   | € 2.577.761.422      | € 7.204.488.142 |
| <i>Deb. finanziario capitale</i>  | € 8.285.505.614   | € 174.969.011        | € 8.460.474.625 |
| <i>Massa attiva</i>               | € 5.620.074.277   | € 80.870.823         | € 5.700.945.100 |

In particolare, la [Relazione al Parlamento](#) per l'anno 2017 ([Doc. CC](#), n. 1, XVIII Legislatura, p. 7) riporta che il debito a luglio 2010 risultava così composto:

- debiti “commerciali” derivanti da prestazioni rese e non pagate: 809 milioni di euro (pari a circa il 4 per cento);
- debiti “commerciali” derivanti dalla stima del valore delle partite debitorie legate all'insorgere di debiti fuori bilancio, dai contenziosi in atto nonché da indennizzi per espropriazioni: 3.366 milioni di euro (pari a circa il 15 per cento);
- debiti derivanti dalle perdite delle società partecipate e il ripiano del disavanzo delle somme vincolate nonché per la restituzione delle anticipazioni relative agli anni 2008/2009 a favore della Gestione Commissariale: 2.613 milioni di euro (pari a circa il 12 per cento);
- debiti finanziari derivanti dal rimborso delle quote capitali di mutui e buoni ordinari comunali e dagli oneri derivanti da contratti derivati: 8.976 milioni di euro (pari a circa il 40 per cento);
- Oneri finanziari derivanti dal pagamento degli interessi sui mutui e buoni ordinari comunali: 6.688 milioni di euro (pari a circa il 30 per cento).

Si segnala che secondo quanto rileva la [Relazione sulla performance 2024](#) (pag. 5) della medesima gestione commissariale, il debito rilevato a luglio 2010 “**non quantifica in via definitiva** l'esatto importo dovuto per alcune categorie di debiti e il Commissario Straordinario si riserva di aggiornare i predetti importi”; nel dettaglio, una quota della massa passiva, pari a 5.488 milioni di euro, era in attesa di accertamento, in quanto derivante da partite debitorie per le quali, allo stato degli atti, non era possibile procedere con l'accertamento definitivo, e una quota della massa attiva, pari a circa 81 milioni di euro, era in attesa di accertamento definitivo.

Pertanto, ai sensi dell'articolo 1, comma 751, della [legge 28 dicembre 2015, n. 208](#), si è disposto che il Commissario straordinario debba proporre alla Presidenza del Consiglio **periodici aggiornamenti** entro il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno, di cui è dato altresì conto nella citata Relazione annuale al Parlamento ([Doc. CC](#)).

### 3. Le risorse per pagare il debito pregresso

La primaria fonte di finanziamento del debito pregresso consiste nell'accertamento della massa attiva destinata a soddisfare i creditori, che come anticipato era stata quantificata come pari a **circa 5,7 miliardi** a luglio 2010. Tuttavia, la [Relazione al Parlamento](#) per l'anno 2017 (p. 10) rilevava che “mentre nell'originario Piano di Rientro del 2008 era stata iscritta in via prudenziale in massa attiva esclusivamente quella parte di residui attivi che si presumeva potesse tramutarsi in effettive riscossioni, nell'accertamento del debito al **30 luglio 2010** era stato contabilizzato **l'intero ammontare dei residui attivi**, a prescindere dalle previsioni in merito alle effettive probabilità di riscossione”. Conseguentemente, si è reso in seguito necessario effettuare un **riaccertamento** della massa attiva, che ha comportato una **dichiarazione di dubbia esigibilità** per una consistente parte di tale importo e conseguentemente una notevole riduzione della massa attiva effettivamente recuperabile. Si segnalano infine gli effetti derivanti dall'articolo 20, comma 17, del

decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 che, modificando l'ultimo periodo del citato articolo 78, comma 6, del [decreto-legge n. 112 del 2008](#), ha stabilito come **tutte le entrate del comune di competenza** dell'anno **2008** e dei **successivi** anni fossero attribuite alla **gestione corrente** di Roma Capitale, **ivi comprese** quelle riferibili ad **atti e fatti antecedenti all'anno 2008**, purché **accertate successivamente** al 31 dicembre 2007.

Stante tuttavia una **massa passiva** pari a circa **22,5 miliardi**, anche un eventuale integrale recupero della massa attiva avrebbe comunque determinato un **disavanzo netto** di **oltre 16,7 miliardi**. Pertanto, a copertura di questo sono state stanziate ulteriori risorse, in particolare:

1. L'articolo 14, comma 14, del [decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78](#) ha disposto l'assegnazione di **500 milioni di euro annui**, senza individuarne un termine finale; tuttavia, il decreto ministeriale 28 marzo 2011 ha impegnato tali fondi dal 2011 fino al 2040 (Relazione al Parlamento sull'anno 2023, [Doc. CC](#), n. 2, p. 19). La copertura è stata individuata mediante due fonti:
  - a. un fondo del bilancio dello Stato, allocato su un apposito capitolo di bilancio del **MEF** con una dotazione annua di **300 milioni** di euro, a decorrere dall'anno 2011 (capitolo 7287/MEF), e quindi pari a **circa 11,4 miliardi** di euro complessivi dal 2011 al 2048.
  - b. l'istituzione, **fino al conseguimento di 200 milioni di euro annui complessivi**, di un'**addizionale commissariale** sui diritti di imbarco dei passeggeri sugli aeromobili in partenza dagli aeroporti della città di Roma fino ad un massimo di 1 euro per passeggero, e di un **incremento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche** fino al limite massimo di 0,4 punti percentuali, pari quindi a **circa 7,6 miliardi** complessivi dal 2011 al 2048. Trattandosi di risorse non statali, il Comune di Roma provvede a versare ogni anno tali 200 milioni all'entrata del bilancio dello Stato (capitolo 3569/Entrata) ai sensi dell'articolo 14, comma 14-*quater*, del [decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78](#), e tali risorse sono poi stanziate in uscita sul capitolo 7290/MEF. Si evidenzia che il disegno di legge di bilancio per il 2026 (A.S. 1689), [Tabella 2 parte II](#) recante lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, reca stanziamenti sul capitolo 7287/MEF per 230 milioni annui per il 2026, 2027 e 2028, e stanziamenti sul capitolo 7290/MEF pari a 240 milioni annui per il medesimo triennio.
2. L'articolo 14, comma 14-*bis*, del [decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78](#), ha disposto l'assegnazione di ulteriori 50 milioni di euro annui, ridotti poi a **regime a circa 37 milioni di euro annui**, come rappresentato dalla nota del 6 dicembre 2012 prot. n. 96366 del Dipartimento del Tesoro (si veda la [Relazione al Parlamento](#) per l'anno 2017, p. 19), a causa tra l'altro delle riduzioni per gli anni 2011, 2012 e 2013 disposte prima dall'articolo 3, comma 1, lettera *d*) del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 255, e successivamente ai sensi dell'articolo 1, comma 26-*ter*, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138. Tali 37 milioni sono stati attribuiti direttamente alla gestione del solo Commissario straordinario per il debito pregresso del Comune di Roma, ai sensi dell'art. 16, comma 12-*octies*, del [decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95](#), sono quindi pari a **complessivi 1.088.257.848 euro** nel periodo **2012-2042** (Relazione al Parlamento sull'anno 2023, [Doc. CC](#), n. 2, p. 20).

La più recente **Relazione** del Commissario al **Parlamento di agosto 2024** ([DOC. CC n. 2](#), p. 19) riporta come le precedenti gestioni commissariali abbiano effettuato un'operazione di **attualizzazione** dei contributi futuri, che ha quindi previsto il

**versamento anticipato** di una parte delle risorse che sarebbero state versate in futuro, a fronte dell'applicazione di un tasso di interesse. In particolare, per i 500 milioni annui, è stata richiesta un'anticipazione delle risorse che sarebbero state erogate sino al 2040, al prezzo di interessi annui pari a 180,2 milioni: conseguentemente, la quota dei 500 milioni annui **effettivamente disponibile annualmente** fino al 2040 compreso è pari a **319,8 milioni** annui ([DOC. CC n. 2](#), p. 19). L'anticipo delle quote a fronte di un pagamento di interessi è stato richiesto altresì per gli ulteriori 37 milioni annui circa, per cui la citata Relazione riporta che a fronte di **complessivi 1.088.257.848 euro**, la quota **effettivamente disponibile** è risultata pari a **569 milioni** complessivi nel periodo 2012-2042 ([DOC. CC n. 2](#), p. 20). Per questo motivo, nella tabella concernente i flussi di cassa effettivi, le risorse disponibili per gli anni 2024-2040 sono significativamente inferiori ai 537 milioni annui che sarebbero stati originariamente previsti.

Oltre a tali anticipazioni, che hanno comportato una spesa significativa per interessi, è stata altresì disposta una **riduzione**, pari a **complessivi 3,3 miliardi circa**, ai sensi dell'articolo 38 del [decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34](#). Esso ha disposto **l'accordo allo Stato**, per **oneri complessivi** pari a **circa 3.570 milioni** (di cui 2.170 milioni per interessi, e 1.400 milioni di spesa per il rimborso del capitale; si veda il relativo [Dossier](#) del Servizio Bilancio dello Stato, pp. 170-171), del prestito obbligazionario *RomeCity* 5,345 per cento con scadenza 27 gennaio 2048 (ISIN XS0181673798), ovvero l'ultimo dei nove strumenti finanziari istituiti dal Comune di Roma ad inizio anni Duemila per conseguire anticipazioni di liquidità. In conseguenza di tale accolto, l'articolo 38 ha disposto:

- al comma 1-sexies, **l'integrale copertura degli oneri della quota capitale**, pari a 1.400 milioni di euro, mediante riduzione di 200 milioni di euro l'anno, per gli anni 2042-2048, del fondo da 500 milioni di cui al citato articolo 14, comma 14, del [decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78](#);
- al comma 1-ter, lettera a), la **parziale copertura** della quota interessi, nella misura di 1.896,9 milioni sui 2.170 milioni, mediante riduzione, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030 e a 74,83 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2048, degli stanziamenti di cui al medesimo articolo 14, comma 14, del [decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78](#).

Infine, è stata disposta una **rimodulazione**, ai sensi dell'articolo 1, commi 485 e 486, della [legge 29 dicembre 2022, n. 197](#): esso ha previsto come, in luogo del versamento da parte del Comune di Roma di 200 milioni di euro annui all'entrata del bilancio dello Stato previsto dall'articolo 14, comma 14-quater, del [decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78](#) (citato capitolo 3569/Entrata) fosse stabilito un versamento di 100 milioni per il 2023 (determinando minori versamenti per -100 milioni), compensato da maggiori versamenti pari a 230 milioni nel 2024 (+30 milioni), 230 milioni nel 2025 (+30 milioni) e 240 milioni nel 2026 (+40 milioni).

Riassumendo, dunque, la più recente **Relazione** del Commissario al **Parlamento** di **agosto 2024** ([DOC. CC n. 2](#), p. 22) riporta la seguente sintesi dei flussi di cassa in entrata residui per la gestione commissariale per gli anni dal 2024 al 2048:

Tabella 4 - Risorse finanziarie disponibili al 31 maggio 2024

| Anno               | Cassa al 21.05.2024 (a) | Contributi lordi (b) | Contributi assorbiti da rinegoziazione CDP 2018 (c) | Contributi assorbiti da interessi BOC (d) | Contributi assorbiti da capitale BOC (e) | Contributi assorbiti da rinegoziazione CDP 2020 (f) | Rimodulazioni contributi l. 197/2022 c 485 e 486 (g) | Totale risorse finanziarie post DL Crescita (h=a+b+c+d+e+f+g) |
|--------------------|-------------------------|----------------------|---|---|--|---|--|---|
| 2024               | 183.838.498             | 340.844.991          | - 95.282.351  | - 50.000.000                              |  | - 50.272.059  | 30.000.000   | 359.129.078   |
| 2025               | 319.824.969             | - 92.744.674         | - 50.000.000  |   |  | - 49.559.201  | 30.000.000   | 157.521.094   |
| 2026               | 319.824.969             | - 90.206.996         | - 70.000.000  |   |  | - 48.846.341  | 40.000.000   | 150.771.631   |
| 2027               | 319.824.969             | - 87.669.319         | - 70.000.000  |   |  | - 48.133.482  |  | 114.022.167   |
| 2028               | 319.824.969             | - 85.131.642         | - 70.000.000  |   |  | - 47.420.623  |  | 117.272.703   |
| 2029               | 319.824.969             | - 82.593.965         | - 70.000.000  |   |  | - 46.707.764  |  | 120.523.239   |
| 2030               | 319.824.969             | - 80.056.288         | - 70.000.000  |   |  | - 45.994.905  |  | 123.773.776   |
| 2031               | 319.824.969             | - 77.518.611         | - 74.830.000  |   |  | - 45.282.046  |  | 122.194.312   |
| 2032               | 319.824.969             | - 74.980.933         | - 74.830.000  |   |  | - 35.860.941  |  | 134.153.095   |
| 2033               | 319.824.969             | - 72.443.256         | - 74.830.000  |   |  | - 35.148.169  |  | 137.403.544   |
| 2034               | 319.824.969             | - 69.905.579         | - 74.830.000  |   |  | - 34.435.397  |  | 140.653.992   |
| 2035               | 319.824.969             | - 67.367.902         | - 74.830.000  |   |  | - 33.722.622  |  | 143.904.445   |
| 2036               | 319.824.969             | - 64.830.225         | - 74.830.000  |   |  | - 21.682.604  |  | 158.482.140   |
| 2037               | 319.824.969             | - 62.292.548         | - 74.830.000  |   |  | - 18.647.079  |  | 164.055.342   |
| 2038               | 319.824.969             | - 59.754.871         | - 74.830.000  |   |  | - 17.942.729  |  | 167.297.369   |
| 2039               | 319.824.969             | - 57.217.193         | - 74.830.000  |   |  | - 17.238.380  |  | 170.539.395   |
| 2040               | 319.824.969             | - 54.679.518         | - 74.830.000  |   |  | - 16.534.024  |  | 173.781.426   |
| 2041               | 500.000.000             | -                    | - 74.830.000  |   |  |   |  | 425.170.000   |
| 2042               | 500.000.000             | -                    | - 74.830.000  | - 200.000.000                             |  |   |  | 225.170.000   |
| 2043               | 500.000.000             | -                    | - 74.830.000  | - 200.000.000                             |  |   |  | 225.170.000   |
| 2044               | 500.000.000             | -                    | - 74.830.000  | - 200.000.000                             |  |   |  | 225.170.000   |
| 2045               | 500.000.000             | -                    | - 74.830.000  | - 200.000.000                             |  |   |  | 225.170.000   |
| 2046               | 500.000.000             | -                    | - 74.830.000  | - 200.000.000                             |  |   |  | 225.170.000   |
| 2047               | 500.000.000             | -                    | - 74.830.000  | - 200.000.000                             |  |   |  | 225.170.000   |
| 2048               | 500.000.000             | -                    | - 74.830.000  | - 200.000.000                             |  |   |  | 225.170.000   |
| <b>Grand Total</b> | <b>183.838.498</b>      | <b>9.458.044.487</b> | <b>- 1.274.675.870</b>                              | <b>- 1.796.940.000</b>                    | <b>- 1.400.000.000</b>                   | <b>- 613.428.366</b>                                | <b>100.000.000</b>                                   | <b>4.656.838.748</b>  |

#### 4. La progressiva gestione del debito pregresso

In merito ai **progressi nella gestione del debito pregresso** rispetto a quanto accertato a luglio 2010, di seguito si riportano i più recenti dati disponibili, aggiornati al **31 maggio 2024** (approvati con DPCM 26 novembre 2024, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti il 16 gennaio 2025 con il n. 156, come riporta un [comunicato](#) della Gestione Commissariale; Relazione al Parlamento di agosto 2024, [DOC. CC n. 2](#)):

Tabella 3 - Aggiornamento del Piano al 31 maggio 2024 in attesa di approvazione

|  | Accertato                 | Da accertare              | Totale                    |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Debito commerciale   | € 734.210.631,83          | € 1.792.262.627,62        | € 2.526.473.259,46        |
| Debito finanziario con ammortamento diretto a carico della Gestione Commissariale        | € 2.028.253.370,96        | € 162.076.872,21          | € 2.190.330.243,17        |
| Debito finanziario con ammortamento a carico del Ministero dell'Economia e delle Finanze | € 1.888.104.236,38        | € 0,00                    | € 1.888.104.236,38        |
| <b>Totale Massa Passiva</b>  | <b>€ 4.650.568.239,17</b> | <b>€ 1.954.339.499,83</b> | <b>€ 6.604.907.739,01</b> |
| <b>Totale Massa attiva</b>   | <b>€ 873.910.403,64</b>   | <b>€ 153.410.172,05</b>   | <b>€ 1.027.320.575,69</b> |

Effettuando un raffronto tra il **debito iniziale**, come risultante a **luglio 2010**, ed il **debito sussistente al 31 maggio 2024**, la Relazione sulle attività per l'anno 2023 riporta come “il valore complessivo del debito è passato dai circa **22,45 miliardi** del documento di accertamento del debito al **30 luglio 2010**, di cui 6,79 miliardi di debito commerciale e circa 15,66 miliardi di debito finanziario (tra quota capitale e spesa per interessi), ai **4,71 miliardi** totali della proposta di aggiornamento del Piano al **31 maggio 2024**, di cui 2,52 miliardi di debito commerciale e circa 2,19 miliardi di debito finanziario. Si precisa che dal valore del debito finanziario è escluso il debito relativo al BOC oggetto di accolto da parte dello Stato [si veda *supra*], in applicazione di quanto previsto dall'art. 38, comma 1-bis, del [decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34](#), (complessivamente pari a circa € 3,2 miliardi) e quello relativo ai debiti finanziari con ammortamento a carico dello Stato (complessivamente pari a circa € 1,89 miliardi)”:

| <i>Valori in miliardi di €</i>                                    |              |  |             |
|---|--------------|--|-------------|
| <i>Debito con pagamento a carico della Gestione Commissariale</i> |              |  |             |
| Luglio 2010   |              | Maggio 2024  |             |
| Debito commerciale  | 6,79         | Debito commerciale   | 2,52        |
| Debito finanziario  | 15,66        | Debito finanziario con<br>ammortamento diretto GC                | 2,19        |
| <b>Totale</b>   | <b>22,45</b> | <b>Totale</b>  | <b>4,71</b> |
| <i>Debito con pagamento a carico dello Stato</i>                  |              |  |             |
|   |              | Debito finanziario con<br>ammortamento a carico MEF              | 1,89        |
|   |              | Debito finanziario BOC oggetto di<br>acollo da parte dello Stato | 3,20        |

Infine, la citata Relazione 2024 (Doc. CC, n. 2), rileva come:

“Il debito di competenza della Gestione Commissariale risulta **finanziariamente sostenibile** in quanto le **risorse finanziarie residue fino al 2048** (al netto di quelle destinate al pagamento del BOC e del debito finanziario con ammortamento a carico del MEF), senza considerare, prudenzialmente, gli incassi sul fronte della massa attiva, al netto di quelle destinate ai pagamenti certi sul fronte del debito finanziario con ammortamento diretto a carico della Gestione Commissariale, **risultano superiori** al valore del **debito commerciale residuo** (al netto dei debiti verso terze parti nei confronti delle quali sono presenti crediti contabilizzati in massa attiva e delle posizioni debitorie il cui quietanzamento è stato effettuato dalla Gestione Ordinaria di Roma Capitale)”.

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Risorse finanziarie disponibili fino al 2048  | 4.656.838.748,08        |
| Pagamenti certi per l'estinzione del debito finanziario residuo con<br>ammortamento diretto a carico della Gestione Commissariale | 2.201.757.705,15        |
| Saldo disponibile per il pagamento del debito commerciale   | 2.455.081.042,93        |
| <b>Debito commerciale residuo netto</b>   | <b>2.434.768.283,77</b> |

Infine, si rammenta che le **procedure di chiusura della Gestione commissariale del debito pregresso al 2008** sono disposte all'articolo 1, commi 932 e seguenti, della [legge 30 dicembre 2018, n. 145](#) (legge di bilancio per il 2019), che hanno subito numerose modifiche ed integrazioni negli ultimi anni. Si rileva che il Commissario ha trasmesso il 30 gennaio 2025 la proposta di definitiva individuazione della massa passiva del debito pregresso alla Presidenza del Consiglio, che deve approvarla mediante D.P.C.M. (si veda un secondo [Comunicato nella medesima data del 17 luglio 2025](#)). Il medesimo articolo 1, comma 932, stabilisce che il citato D.P.C.M. stabilisca il **termine finale** per l'estinzione dei debiti oggetto di cognizione e la **conclusione delle attività straordinarie** della gestione commissariale; il mandato del Commissario, è scaduto il 30 settembre 2025 (si veda il [Comunicato](#)).

## **Articolo 6-ter**

### **(Cooperazione di polizia in ambito migratorio)**

**L'articolo 6-ter, introdotto in sede referente**, reca un'autorizzazione di spesa, pari a 20 milioni di euro per il 2025, finalizzata a realizzare un programma di interventi straordinari di **cooperazione di polizia** con i **Paesi extra-UE d'importanza prioritaria per le rotte migratorie**, individuando le relative coperture.

Il **comma 1** autorizza la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2025 per la realizzazione di un **programma di interventi straordinari di cooperazione di polizia** con i Paesi non appartenenti all'Unione europea d'importanza prioritaria per le rotte migratorie. Tale programma è stabilito dal Ministero dell'interno d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri e con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Si segnala che una disposizione analoga, relativa al 2024 e con un'autorizzazione di spesa pari a 35 milioni di euro, è contenuta all'[articolo 4](#), comma 3, del decreto-legge n. 145/2024, come convertito a seguito della legge n. 187/2024.

Secondo quanto precisato nella Relazione sull'attività delle forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata ([Doc. XXXVIII n. 3](#)), nell'ambito del contrasto dell'immigrazione irregolare nelle aree marittime, uno dei livelli di **cooperazione con i Paesi di immigrazione**, o che costituiscono il “canale di passaggio” dei migranti, è focalizzato sullo sviluppo di **programmi di formazione e assistenza in favore delle “Polizie” di una serie di Paesi africani**. La relazione riferisce, in particolare, la realizzazione dal 2012 di un'offerta formativa costituita da 104 corsi in vari settori della sicurezza a favore di 1.739 operatori della Costa d'Avorio, Egitto, Gambia, Libia, Niger, Nigeria, Turchia e Tunisia. Con specifico riferimento al 2024 sono stati organizzati 9 corsi a favore di 122 operatori di Forze di polizia stranieri. Altri progetti intrapresi puntano al rafforzamento delle capacità di sorveglianza delle frontiere e di contrasto del traffico dei migranti e un ulteriore versante di collaborazione è quello in materia di riammissione e rimpatrio, attraverso un'attività negoziale rivolta all'attuazione di procedure di identificazione dei migranti irregolari.

Il **comma 2**, quantificando in 20 milioni per il 2025 gli oneri derivanti dalla disposizione appena esaminata, ne individua le coperture, riducendo in maniera corrispondente le risorse del **Fondo per l'attuazione di interventi in materia di riforma della polizia locale**.

Si ricorda che, con la legge di bilancio 2021, è stato istituito tale fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 20 milioni a decorrere dall'anno 2022, per la definizione degli interventi necessari a dare attuazione alla riforma della polizia locale e disposti con appositi provvedimenti normativi ([legge n. 178/2020](#), comma 995).

Si segnala che sono attualmente in corso di esame presso la Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati alcuni progetti di legge ([AC 125](#), [AC 600](#), [AC 875](#), [AC 1716](#), [AC 1727](#), [AC 1862](#)) aventi ad oggetto il riordino delle funzioni e dell'ordinamento della polizia locale. Nella seduta del 3 dicembre 2025 è stato adottato come testo base il disegno di legge AC 1716, recante una delega al Governo per il riordino delle funzioni e dell'ordinamento della polizia locale.

Il disegno di legge anzidetto, anche secondo quanto precisato nella relazione illustrativa e tecnica della disposizione in commento, non sarà approvato prima della conclusione del corrente esercizio finanziario (da qui l'individuazione delle coperture già richiamata). Si segnala che un analogo meccanismo di individuazione delle coperture era stato adoperato in occasione della conversione in legge del già citato decreto-legge n. 145/2024.

## Articolo 7

### *(Disposizioni finanziarie)*

**L’articolo 7, modificato in sede referente, reca le disposizioni finanziarie per la copertura degli oneri derivanti dal decreto-legge in esame.**

In particolare, il **comma 1** reca la copertura finanziaria degli **oneri** derivanti dagli articoli 1 e 2, dall’articolo 3, comma 2, dall’articolo 4, commi 1, 4 e 5 e dall’articolo 5, commi 1 e 2, quantificati pari a **2.178.031.830 euro per l’anno 2025 e 2.026.830 euro annui a decorrere dall’anno 2026**.

Rispetto al testo originario, gli oneri risultano **aumentati di 5.397.000 euro per il 2025**, a seguito delle modifiche approvate in **sede referente** alle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 3, e all’articolo 4, comma 4, come illustrato di seguito.

Gli oneri complessivi quantificati dall’articolo in esame sono riferiti alle seguenti disposizioni:

- **articolo 1:** che rifinanzia le autorizzazioni di spesa a favore di Rete ferroviaria italiana S.p.A. e a favore dell’*Economic Resilience Action (ERA) Program* della *International Finance Corporation (IFC)*;
- **articolo 2:** che reca il rifinanziamento del Fondo di Garanzia per la prima casa, del Fondo per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, nonché delle risorse per borse di studio agli specializzandi appartenenti alle categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi. Nel corso dell’**esame in sede referente**, gli oneri per le citate **borse di studio** sono stati **incrementati di 2.397.000 euro per il 2025**;
- **articolo 3, comma 2:** che rifinanzia l’autorizzazione di spesa per l’attività di miglioramento genetico sulle principali specie di interesse zootecnico;
- **articolo 4, commi 1, 4 e 5:** che recano vari finanziamenti volti a garantire lo svolgimento dei giochi olimpici e paralimpici invernali “Milano Cortina 2026”. Nel corso dell’**esame in sede referente**, è stata introdotta una modifica all’articolo 4, comma 4, che ha aumentato in contributo alla Società Sport e Salute S.p.A. di **3 milioni di euro per il 2025**, per il sostegno agli organismi sportivi nazionali.
- **articolo 5, comma 1:** che assegna un contributo al Ministero della salute per il pagamento delle obbligazioni conseguenti sentenze di condanna;
- **articolo 5, comma 2:** che reca un contributo in favore degli enti locali in riequilibrio finanziario destinatari di sentenze di condanna CEDU per inadempimento di obbligazioni pecuniarie.

Ai predetti oneri, pari a **2.178.031.830 euro per l’anno 2025 e 2.026.830 euro annui a decorrere dall’anno 2026**, si provvede:

- a) quanto a **210 milioni** di euro per l'anno **2025**, mediante corrispondente riduzione del **Fondo per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso**.

Si tratta del Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e rifinanziato, da ultimo, di 2 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 dall'art. 1, comma 519, della legge n. 213 del 2023 (legge di bilancio per il 2024). Si rammenta che il Fondo è stato ridotto di 245,5 milioni per il 2025 dall'art. 1, co.3, del D.L. n. 55 del 2025, a copertura degli oneri derivanti dalla riduzione degli acconti IRPEF nel 2025.

- b) quanto a **210 milioni** di euro per l'anno **2025**, mediante corrispondente riduzione del **fondo per la compensazione degli effetti finanziari** non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali.

Si tratta del Fondo istituito dall'articolo 1, comma 511, della legge n. 296 del 2006, con dotazione di **sola cassa**, utilizzato al fine di compensare gli effetti finanziari dell'attualizzazione dei contributi pluriennali sui conti pubblici, in termini fabbisogno e **indebitamento netto**, al fine di **non pregiudicare** il rispetto degli **obiettivi programmati**;

- c) quanto a **65 milioni** di euro per l'anno **2025**, mediante corrispondente riduzione del **Fondo finalizzato alla perequazione delle misure fiscali**, di cui all'articolo 1-quater del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, che presenta le necessarie disponibilità;

- d) quanto a **48 milioni** di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente **utilizzo delle somme versate all'entrata** del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge n. 388/2000 che, alla data del 23 ottobre 2025, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che restano, pertanto, per detto importo, acquisite all'erario.

Si rammenta che ai sensi del menzionato articolo 148, comma 1, della legge finanziaria 2001, le entrate derivanti dalle **sanzioni amministrative** irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato sono destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori.

- e) quanto a **300 milioni** di euro per l'anno **2025**, mediante corrispondente **riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE)**, di cui all'articolo 10, comma 5, del [decreto-legge n. 282 del 2004](#), che presenta le necessarie disponibilità;

- f) quanto a **30 milioni** di euro per l'anno **2025**, mediante corrispondente riduzione del **Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione**, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge di stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 190);

- g) quanto a **352.026.830 euro** per l'anno **2025**, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del **fondo speciale di parte corrente**, allo scopo utilizzando gli accantonamenti relativi ai seguenti ministeri:

- Ministero dell'economia e delle finanze per 101,382 milioni  
Ministero delle imprese e del *made in Italy* per 27,792 milioni  
Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 41,009 milioni  
Ministero della giustizia per 14,323 milioni  
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 10,962 milioni  
Ministero dell'istruzione e del merito per 769.000 euro  
Ministero dell'interno per 5,311 milioni  
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per 13,407 milioni  
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 8,470 milioni  
Ministero dell'università e della ricerca per 21.063.830 euro  
Ministero della difesa per 41,221 milioni  
Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e foreste per 6,580 milioni  
Ministero della cultura per 24,574 milioni  
Ministero della salute per 25,210 milioni  
Ministero del turismo per 9,953 milioni
- h)* quanto a **270 milioni** di euro per l'anno **2025**, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del **fondo speciale di conto capitale**, allo scopo utilizzando gli accantonamenti relativi ai seguenti ministeri:
- Ministero dell'economia e delle finanze per 79,345 milioni  
Ministero delle imprese e del *made in Italy* per 26,167 milioni  
Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 21,163 milioni  
Ministero della giustizia per 16,491 milioni  
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 15,593 milioni  
Ministero dell'istruzione e del merito per 4,109 milioni  
Ministero dell'interno per 14,667 milioni  
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per 9,834 milioni  
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 3,876 milioni  
Ministero dell'università e della ricerca per 15,907 milioni  
Ministero della difesa per 22,485 milioni  
Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e foreste per 318.000 euro  
Ministero della cultura per 44.000 euro  
Ministero della salute per 28,369 milioni  
Ministero del turismo per 11,632 milioni
- i)* quanto a **2 milioni** di euro per l'anno **2025**, mediante corrispondente riduzione delle risorse destinate all'intervento relativo ai **servizi digitali e cittadinanza digitale**, nell'ambito del **Piano nazionale per gli investimenti complementari**, di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Si rammenta che con l'articolo 1, comma 1, del D.L. n. 59 del 2021 è stato approvato il **Piano nazionale per gli investimenti complementari** finalizzato ad integrare con **risorse nazionali** gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per **complessivi 30.622,46 milioni** di euro per gli anni dal 2021 al 2026. Tali risorse sono state **ripartite**, dal comma 2, tra i **Ministeri** per il finanziamento degli **interventi di rispettiva competenza**, individuati alle lettere da a) a m). La *lettera a)* individua gli importi da iscrivere nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il trasferimento al bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini di una serie di interventi, tra cui quello relativo ai Servizi digitali e cittadinanza digitale, di cui al punto 1.

- l)* quanto a **100 milioni** di euro per l'anno **2025**, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per il **credito d'imposta per nuovi investimenti** in progetti di **ricerca e sviluppo** relativi al settore **dei semiconduttori**, di cui all'articolo 5, comma 1, del D.L. n. 104 del 2023;
- m)* quanto a **70 milioni** di euro per l'anno **2025**, mediante corrispondente riduzione del **Fondo per il recepimento della normativa europea**, di cui all'articolo 41-bis, comma 2, della legge n. 234 del 2012;
- n)* quanto a **1,9 milioni** di euro per l'anno **2025**, mediante corrispondente **riduzione** dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 5-bis del decreto-legge n. 63 del 2024, che prevede la concessione di **contributi in favore degli imprenditori agricoli** che svolgono attività di **allevamento di specie e razze autoctone a rischio di estinzione** o a limitata diffusione anche al fine di consentire interventi per la tutela della biodiversità zootecnica;
- o)* quanto a **726.105.000 euro** per l'anno **2025** e a **2.026.830 euro annui** a decorrere **dall'anno 2026**, mediante riduzione degli stanziamenti, di competenza e di cassa, relativi alle **missioni e programmi di spesa** degli stati di previsione del **Ministero dell'economia e delle finanze** e del **Ministero dell'università e della ricerca**, per gli importi indicati nell'**Allegato n. 1** al decreto-legge in esame, di seguito riportato.

Rispetto al testo originario, sono state disposte **riduzioni anche per l'anno 2025** per il Ministero dell'università e della ricerca, pari a **2.397.000 euro**, a copertura dei maggiori oneri recati dalle modifiche approvate, **in sede referente**, all'articolo 2, comma 3, in tema di borse di studio per gli specializzandi non medici:

| <b>STATO DI PREVISIONE<br/>MISSIONE/PROGRAMMA</b>                 | <b>2025</b>        | <b>A decorrere<br/>dal 2026</b> |
|---|--------------------|---------------------------------|
| <b>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE</b>                    |                    |                                 |
| 23. Fondi da ripartire (33)                                       |                    |                                 |
| 23.1 Fondi da assegnare (1)                                       | 170.000.000        |                                 |
| 23.2 Fondi di riserva e speciali (2)                              | 553.708.000        |                                 |
| <b>MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA</b>                  |                    |                                 |
| 1. Ricerca e innovazione (17)                                     |                    |                                 |
| 1.1 Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (22)    |                    | 1.526.830                       |
| 2. Istruzione universitaria e formazione postuniversitaria (23)   |                    |                                 |
| 2.1 Diritto allo studio e sviluppo della formazione superiore (1) | 2.397.000          | 500.000                         |
| <b>TOTALE</b>   | <b>726.105.000</b> | <b>2.026.830</b>                |

*o-bis)* quanto a **3 milioni di euro per il 2025**, mediante corrispondente **versamento all'entrata** del bilancio dello Stato da parte della **Presidenza del Consiglio** dei ministri, a valere sulle risorse affluite sul suo bilancio autonomo per effetto dell'articolo 35, comma 8-*sexies*, del [decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36](#), relativo al **contributo ad associazioni e società sportive dilettantistiche**, concesso in relazione ai contributi previdenziali versati sui compensi dei lavoratori sportivi. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari in termini di **fabbisogno** e di **indebitamento netto**, di pari importo, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente (*cfr. precedente lett. b*)

La **lettera o-bis**) è stata **introdotta in sede referente**, al fine di fornire la copertura finanziaria degli oneri derivati dalle modifiche apportate all'articolo 4, comma 4, che recano un maggiore contributo in favore della società Sport e Salute S.p.A.

Il **comma 2** dell'articolo 7 reca la clausola di invarianza finanziaria, disponendo che, ad eccezione di quanto previsto al comma 1, dall'attuazione del presente decreto-legge **non devono derivare nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica**.

Le amministrazioni interessate provvedono pertanto mediante utilizzo delle risorse umane finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Nella tabella che segue è riportato il prospetto degli oneri e delle relative coperture finanziarie previste dall'articolo 7 in esame, come modificato in sede referente.

| <i>Milioni di euro</i>   | <b>2025</b>    | <b>Dal 2026</b> |
|--|----------------|-----------------|
| <b>Oneri</b>   | <b>2.178,0</b> | <b>2,0</b>      |
| Art. 1, co. 1-3: Incremento risorse destinate a RFI Spa  | 1.800,0        | -               |
| Art. 1, 1, co. 4: Incremento contributo settore privato ucraino attraverso l'ERA   | 40,0           | -               |
| Art. 2, co. 1: Incremento del Fondo di garanzia prima casa   | 75,6           | -               |
| Art. 2, co. 2: Incremento Fondo innovazione tecnologica e digitalizzazione   | 3,5            | -               |
| Art. 2, co. 3: Incremento del Fondo sanitario nazionale per l'erogazione di borse di studio agli specializzandi in medicina  | <b>4,4</b>     | 2,0             |
| Art. 3, co. 2: Risorse per l'attività di miglioramento genetico sulle principali specie di interesse zootecnico  | 1,9            | -               |
| Art. 4, co. 1: Risorse Commissario straordinario Olimpiadi Milano-Cortina  | 59,6           | -               |
| Art. 4, co. 4: Risorse a Sport e Salute Spa per pratica sportiva giochi della gioventù <b>e per sostegno a federazioni sportive nazionali</b>                      | <b>13,0</b>    | -               |
| Art. 4, co. 5: Contributo al Comune di Milano per “Arena Palaitalia Santa Giulia” Olimpiadi Milano-Cortina   | 30,0           | -               |
| Art. 5, co. 1: Contributo al Ministero della salute per il pagamento delle obbligazioni conseguenti sentenze di condanna   | 110,0          | -               |
| Art. 5, co. 2: Contributo enti locali in riequilibrio finanziario destinatari di sentenze di condanna CEDU per inadempimento di obbligazioni pecuniarie            | 40,0           | -               |
| <b>Coperture</b>   | <b>2.178,0</b> | <b>2,0</b>      |
| Art. 7, co. 1, lett. a): Riduzione Fondo per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso   | 210,0          | -               |
| Art. 7, co. 1, lett. b): Riduzione Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente (solo <b>effetti su indebitamento</b> ) | -              | -               |
| Art. 7, co. 1, lett. c): Riduzione Fondo finalizzato alla perequazione delle misure fiscali  | 65,0           | -               |
| Art. 7, co. 1, lett. d): Utilizzo somme versate all'entrata derivanti da sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità Garante della concorrenza e del mercato    | 48,0           | -               |
| Art. 7, co. 1, lett. e): Riduzione Fondo interventi strutturali di politica economica (FISPE)  | 300,0          | -               |
| Art. 7, co. 1, lett. f): Riduzione Fondo esigenze indifferibili in corso di gestione   | 30,0           | -               |
| Art. 7, co. 1, lett. g): Riduzione Fondo speciale di parte corrente  | 352,0          | -               |
| Art. 7, co. 1, lett. h): Riduzione Fondo speciale di conto capitale  | 270,0          | -               |
| Art. 7, co. 1, lett. i): Riduzione Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari (PNC) per servizi digitali e cittadinanza digitale                           | 2,0            | -               |
| Art. 7, co. 1, lett. l): Riduzione credito d'imposta per nuovi investimenti in progetti di ricerca e sviluppo relativi al settore dei semiconduttori               | 100,0          | -               |
| Art. 7, co. 1, lett. m): Riduzione Fondo per il recepimento della normativa europea  | 70,0           | -               |
| Art. 7, co. 1, lett. n): Riduzione contributi per imprenditori agricoli che svolgono attività di allevamento di specie e razze autotrone a rischio di estinzione   | 1,9            | -               |
| Art. 7, co. 1, lett. o): Riduzione spesa dei Ministeri   | <b>726,1</b>   | 2,0             |
| Art. 7, co. 1, <b>lett. o-bis</b> ): versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della presidenza del Consiglio (introdotta in sede referente)        | <b>3,0</b>     |                 |

## **Articolo 8**

### **(*Entrata in vigore*)**

**L'articolo 8** dispone che il decreto-legge in esame entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il decreto-legge è dunque vigente dal **30 ottobre 2025**.

Ai sensi dell'**articolo 1 del disegno di legge di conversione del presente decreto**, la legge di conversione (insieme con le modifiche apportate al decreto in sede di conversione) entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.